



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 24 MARZO 2003

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

AVVISO DI RETTIFICA N. 13/1-SE.O. 2003 (4.0.0)
Decreto Direttore Generale D.G. Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica 19 febbraio 2003, n. 2265 «Programma regionale di Azioni Innovative Minerva: Azione 7.4. Approvazione del bando per la "Formazione di due elenchi di centri erogatori di servizi, localizzati in Lombardia, per la utilizzazione di voucher concessi a piccole e medie imprese"», pubblicato sul BURL n. 10, I Supplemento Straordinario del 4 marzo 2003 945

AVVISO DI RETTIFICA N. 13/2-SE.O. 2003 (3.3.0)
Decreto Direttore Generale D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro n. 2597 del 25 febbraio 2003 «Approvazione dei dispositivi per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/9359 del 14 giugno 2002 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3, anno 2003 "Extra-Obbligo Formativo, Mis. A2 - A3 - C4 - E1" "Formazione Superiore, Mis. A2 - A3 - C3 - E1"», pubblicato nel BURL n. 10, Serie Ordinaria del 3 marzo 2003 945

A) CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 4 MARZO 2003 - N. VII/734 (5.2.1)
Norme di funzionamento dell'Organo di garanzia del trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e successive modificazioni e integrazioni 945

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 4 MARZO 2003 - N. VII/735 (1.8.0)
Nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Bergamo 947

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 4 MARZO 2003 - N. VII/736 (1.8.0)
Nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Brescia 947

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 4 MARZO 2003 - N. VII/737 (1.8.0)
Nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Busto Arsizio 948

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 4 MARZO 2003 - N. VII/738 (1.8.0)
Nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Como 948

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 4 MARZO 2003 - N. VII/739 (1.8.0)
Nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Cremona 949

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 4 MARZO 2003 - N. VII/740 (1.8.0)
Nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Lecco 949

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 4 MARZO 2003 - N. VII/741 (1.8.0)
Nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Lodi 950

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 4 MARZO 2003 - N. VII/742 (1.8.0)
Nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Mantova. 950

4.0.0 SVILUPPO ECONOMICO
3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale
5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti
1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine

Anno XXXIII - N. 68 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 4 MARZO 2003 - N. VII/743	(1.8.0)	
Nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Milano		950
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 4 MARZO 2003 - N. VII/744	(1.8.0)	
Nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Pavia		951
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 4 MARZO 2003 - N. VII/745	(1.8.0)	
Nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Sondrio		951
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 4 MARZO 2003 - N. VII/746	(1.8.0)	
Nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Varese		952
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 4 MARZO 2003 - N. VII/747	(3.2.0)	
Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo del sistema sanitario lombardo, nella Provincia di Sondrio, in attuazione della sperimentazione gestionale «Completamento dell'attuazione del sistema sanitario previsto dalla l.r. n. 31/97 della Regione Lombardia come modello sperimentale di organizzazione delle strutture sanitarie e di gestione delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche e monitoraggio dei risultati» approvata dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 1275 del 26 luglio 2001		952
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 4 MARZO 2003 - N. VII/748	(2.3.2)	
Utilizzo delle somme derivanti alla Regione Lombardia dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri per l'anno 1999		954
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 4 MARZO 2003 - N. VII/749	(2.3.2)	
Modifica della d.c.r. 1° giugno 1999, n. VI/1264 «Utilizzo delle somme derivanti alla Regione Lombardia dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri per l'anno 1995»		956
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 4 MARZO 2003 - N. VII/750	(5.3.1)	
Modifica ed integrazione dei criteri per l'assegnazione dei fondi di cui alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» PRS obiettivo gestionale 9.6.1.2.		956
B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE		
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 7 MARZO 2003 - N. 3882	(5.1.2/1.8.0)	
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - ALER - di Cremona		957
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 7 MARZO 2003 - N. 3883	(5.1.2/1.8.0)	
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - ALER di Busto Arsizio		957
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 7 MARZO 2003 - N. 3884	(5.1.2/1.8.0)	
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - ALER di Lodi.		957
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 7 MARZO 2003 - N. 3885	(5.1.2/1.8.0)	
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - ALER di Pavia		957
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 7 MARZO 2003 - N. 3886	(5.1.2/1.8.0)	
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - ALER di Varese		958
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 7 MARZO 2003 - N. 3887	(5.1.2/1.8.0)	
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - ALER di Bergamo		958
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 7 MARZO 2003 - N. 3888	(5.1.2/1.8.0)	
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - ALER di Lecco		958
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 10 MARZO 2003 - N. 3975	(5.1.2/1.8.0)	
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - ALER di Brescia		958
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 10 MARZO 2003 - N. 3981	(5.1.2/1.8.0)	
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - ALER di Como		958
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 10 MARZO 2003 - N. 3993	(5.1.2/1.8.0)	
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - ALER di Mantova		959
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 10 MARZO 2003 - N. 3995	(5.1.2/1.8.0)	
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - ALER di Milano		959
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 10 MARZO 2003 - N. 3996	(5.1.2/1.8.0)	
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - ALER di Sondrio		959

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

2.3.2 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Strumenti finanziari / Finanze e tributi

5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette

5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 MARZO 2003 - N. 7/12296 (2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale: Sanità (d.l. 17/2001 convertito dalla l. 129/2001) 2° provvedimento	959
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 MARZO 2003 - N. 7/12311 (3.2.0)	
Accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale «Santa Chiara» con sede in Milano. Finanziamento a carico del fondo Sanitario per l'anno 2003	959
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 MARZO 2003 - N. 7/12323 (1.8.0)	
Designazione del componente regionale nel Collegio dei revisori dei conti del Consorzio Parco regionale Colli di Bergamo. L.r. 16 settembre 1996, n. 26	960
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 MARZO 2003 - N. 7/12324 (5.1.2)	
Revisione dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa ai fini dei benefici previsti ai sensi dell'art. 8 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo»	960
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 MARZO 2003 - N. 7/12328 (5.1.0)	
Manifestazione di favorevole volontà d'intesa ai sensi del d.P.R. 383/1994, per realizzazione di «ponte sul fiume Brembo per il raccordo tra la variante all'abitato di San Pellegrino e la S.S. 470» in comune di San Pellegrino Terme (BG). (Riferimento obiettivo gestionale 10.2.2.5. «Definizione degli aspetti urbanistici e territoriali relativi ad ambiti territoriali oggetto di trasformazione strategica»)	962
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 MARZO 2003 - N. 7/12334 (2.1.0)	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale: Opere pubbliche politiche per la casa e protezione civile (l. 388/00, art. 138, comma 16) - 6° provvedimento	963
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 MARZO 2003 - N. 7/12336 (4.3.0)	
P.S.R. 2000-2006 - Misura H (2.8) «Imboschimento delle superfici agricole» tipologia C (arboricoltura per biomassa) - approvazione del riparto a favore delle province	963
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 MARZO 2003 - N. 7/12337 (5.1.3)	
Assunzione delle determinazioni della Conferenza di Servizi indetta con d.g.r. n. 7/11431 del 29 novembre 2002 per l'approvazione del progetto definitivo «Sistemazione collettori fognari polo fieristico esterno (opere di regimazione idraulica ex Fontanile Cagnola)»	964
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 MARZO 2003 - N. 7/12377 (4.3.0)	
Regolamento CE n. 1221/97 - Criteri per la concessione dei contributi al comparto apistico - Programma regionale 2002/2003	964
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 MARZO 2003 - N. 7/12378 (4.3.0)	
Organizzazione comune di mercato nel settore olio di oliva. Prime disposizioni attuative del regolamento CE n. 1334 della commissione del 23 luglio 2002	973
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 MARZO 2003 - N. 7/12381 (2.1.0)	
Prelievo dal Fondo di riserva per spese impreviste ai sensi dell'art. 40 della l.r. n. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni	975

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

DECRETO DIRETTORE GENERALE 12 MARZO 2003 - N. 4141 (3.3.0)	
3ª Approvazione delle domande di finanziamento dei progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, ob. 3 - Dispositivo Multimisura Incentivi alla partecipazione ad interventi formativi - anno 2003 -	975

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 28 NOVEMBRE 2002 - N. 23408 (3.1.0)	
Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. denominata «Casa di Riposo Maria Monzini», con sede legale in comune di Casatenovo (LC) in applicazione delle ll.rr. 27 marzo 1990, nn. 21 e 22. Conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato.	976

D.G. Sanità

DECRETO DIRETTORE GENERALE 25 FEBBRAIO 2003 - N. 2554 (3.2.0)	
Costituzione presso la Direzione Generale Sanità del Gruppo di lavoro «Sviluppo anagrafe bovina informatizzata»	977
DECRETO DIRETTORE GENERALE 13 MARZO 2003 - N. 4259 (3.2.0)	
Linee Guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste	977
COMUNICATO REGIONALE 10 MARZO 2003 - N. 30 (3.2.0)	
Direzione Generale Sanità - Contributi fatturati dalle ASL lombarde nell'anno 2002 per ispezioni e controlli degli animali e prodotti di origine animale ai sensi dell'art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 432/98 ed ai costi afferenti al servizio prestato	979

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine

5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica

5.1.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio

4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura

5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri

3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRETTORE GENERALE 13 MARZO 2003 - N. 4255 (4.3.0)	
Individuazione dei criteri per l'effettuazione dell'analisi del rischio per l'estrazione delle domande da sottoporre a controllo in loco ex post nell'ambito del Reg. CEE 950/97 - art. 7 relativo ai piani di miglioramento	979
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 13 MARZO 2003 - N. 4264 (4.3.0)	
Modifica parziale del d.d.g. 3 luglio 2001 n. 16117 relativo a «Individuazione dei criteri per l'effettuazione dell'analisi del rischio per l'estrazione delle domande da sottoporre a controllo per la verifica del rispetto dei pre-requisiti dichiarati nell'ambito della misura a del Piano di sviluppo rurale»	980

D.G. Risorse idriche e servizi di pubblica utilità

DECRETO DIRETTORE GENERALE 13 MARZO 2003 - N. 4269 (1.3.0)	
Proroga dei termini previsti al punto 10 del bando della misura 2.3 lett. a) approvato con d.d.g. n. 13147 dell'11 luglio 2002	981

D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 13 FEBBRAIO 2003 - N. 1903 (4.7.0)	
Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Centro Ripamonti con sede in Cusano Milanino (MI)	981
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 5 MARZO 2003 - N. 3568 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Sherwood P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in San Colombano al Lambro (MI)	982
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 5 MARZO 2003 - N. 3579 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Effatà Cooperativa Sociale avente sede in Busto Arsizio (VA)	982
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 5 MARZO 2003 - N. 3582 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Colibrì Cooperativa Sociale avente sede in Paderno Dugnano (MI)	982
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 5 MARZO 2003 - N. 3586 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Le Margherite P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Seveso (MI)	983

(BUR2003011)

(4.0.0)

«ALLEGATO 2

Avviso di rettifica n. 13/1-Se.O. 2003

Decreto Direttore Generale D.G. Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica 19 febbraio 2003, n. 2265 «Programma regionale di Azioni Innovative Minerva: Azione 7.4. Approvazione del bando per la "Formazione di due elenchi di centri erogatori di servizi, localizzati in Lombardia, per la utilizzazione di voucher concessi a piccole e medie imprese"», pubblicato sul BURL n. 10, I Supplemento Straordinario del 4 marzo 2003

Nel capitolo 5 del Bando allegato al d.d.g. di cui all'oggetto, al secondo paragrafo del punto 3. Fase III «Costituzione ed avviso dell'impresa» del sottocapitolo 1, al posto di «... entro 12 (dodici) mesi dalla concessione...», si legga «... entro 10 (dieci) mesi dalla concessione...»;

Sempre nel capitolo 5, al secondo paragrafo del punto 2. Fase II «Introduzione dell'innovazione tecnologica» del sottocapitolo 2, al posto di «... entro 12 (dodici) mesi dalla data di...», si legga «... entro 10 (dieci) mesi dalla data di...».

(BUR2003012)

(3.3.0)

Avviso di rettifica n. 13/2-Se.O. 2003

Decreto Direttore Generale D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro n. 2597 del 25 febbraio 2003 «Approvazione dei dispositivi per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/9359 del 14 giugno 2002 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3, anno 2003 "Extra-Obbligo Formativo, Mis. A2 - A3 - C4 - E1" "Formazione Superiore, Mis. A2 - A3 - C3 - E1"», pubblicato nel BURL n. 10, Serie Ordinaria del 3 marzo 2003

Nel titolo del decreto di cui all'oggetto al posto di «..... alla deliberazione n. 7/9359 del 14 giugno 2002» si legga «..... alla deliberazione n. 7/12008 del 7 febbraio 2003»

Si provvede alla ripubblicazione parziale degli **allegati nn. 1) e 2)** del decreto di cui all'oggetto, in particolare parti della Sezione «**Criteri di valutazione**», lettera «**B - PRIORITÀ**» e lettera «**C - SOGGETTO**», rispettivamente ai nn. 4 e 7.

«ALLEGATO 1

Omissis

Criteri di valutazione**B - PRIORITÀ 160,00****4) Rispondenza agli obiettivi trasversali previsti nel POR 2000/06 0-70**

Moduli specifici che colgono la dimensione di genere 0-15

Congruenza con gli strumenti di programmazione negoziata 0-10

Congruenza con i nuovi bacini d'impiego indicati nel P.O.R. 0/10

Progetti di stage e/o inserimento lavorativo sottoscritti da imprese o da associazioni di rappresentanza di imprese, territoriali e/o di categoria 0-20

Presenza di moduli formativi per il conseguimento di certificazioni esterne di competenze informatiche - es. ECDL, etc. - (nel caso di corsi coerenti con il conseguimento) 0-15

Omissis

C - SOGGETTO 110,00

Omissis

7) Qualità 0/20

Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 - Settore EA: 37 0/20

Omissis

Omissis

Criteri di valutazione**B - PRIORITÀ 160,00****4) Rispondenza agli obiettivi trasversali previsti nel POR 2000/06 0-70**

Moduli specifici che colgono la dimensione di genere 0-10

Congruenza con gli strumenti di programmazione negoziata 0-15

Congruenza con i nuovi bacini d'impiego indicati nel P.O.R. 0/10

Progetti di stage e/o inserimento lavorativo sottoscritti da imprese o da associazioni di rappresentanza di imprese, territoriali e/o di categoria 0-20

Presenza di moduli formativi per il conseguimento di certificazioni esterne di competenze informatiche - es. ECDL, etc. - (nel caso di corsi coerenti con il conseguimento) 0-15

Omissis

C - SOGGETTO 110,00

Omissis

7) Qualità 0/20

Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 - Settore EA: 37 0/20

Omissis

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2003013)

(5.2.1)

D.c.r. 4 marzo 2003 - n. vii/734

Norme di funzionamento dell'Organo di garanzia del trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e successive modificazioni e integrazioni

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e successive modificazioni e integrazioni;

Richiamato in particolare l'articolo 15 della l.r. 22/1998, come modificato dall'articolo 10, comma 18, della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale), che prevede la costituzione di un Organo di garanzia del trasporto pubblico con funzioni di salvaguardia dei principi di pluralità e di libera concorrenza tra i soggetti gestori del trasporto pubblico, con particolare riferimento alle modalità di affidamento dei servizi ed al rispetto delle normative comunitarie, nonché con specifiche funzioni di tutela dell'utenza in ordine a quanto previsto nei contratti di servizio sotto il profilo quantitativo, qualitativo e tariffario;

Atteso che la costituzione di tale organismo si rende urgente anche al fine di assicurare la necessaria trasparenza tra tutti gli operatori del settore del trasporto pubblico nella prossima fase di svolgimento delle gare per l'affidamento dei servizi;

Vista la d.g.r. n. 7/10314 del 16 settembre 2002, con la quale la Giunta regionale propone la disciplina della struttura dell'Organo di garanzia del trasporto pubblico, delle relative attribuzioni funzionali ed operative, nonché delle modalità di relazione con la regione, con gli enti locali affidanti e con i gestori dei servizi di trasporto pubblico, come previsto dall'articolo di cui all'allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione;

Udita la relazione della V Commissione consiliare «Territorio»

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1. di approvare, per le motivazioni in premessa le norme di funzionamento dell'Organo di garanzia del trasporto pubblico di cui all'allegato A, che forma parte integrante della presente deliberazione.

Il presidente: Attilio Fontana

Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

ALLEGATO A

NORME DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizione

1. L'Organo di garanzia del trasporto pubblico è un organismo collegiale che, in piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, svolge funzioni di garanzia dei diritti degli utenti, dei principi di pluralità e di libera concorrenza tra i soggetti gestori del trasporto pubblico, nonché del rispetto della normativa comunitaria e del contenuto dei contratti di servizio stipulati a seguito di gara.

Articolo 2 - Funzioni

1. L'Organo di garanzia, nel perseguire le finalità ad esso assegnate dall'articolo 15 della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia), come sostituito dall'articolo 10, comma 18, della l.r. 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale), esercita in particolare le seguenti funzioni:

- svolge verifiche volte a garantire i principi di pluralità e libera concorrenza tra i soggetti gestori del trasporto pubblico, con particolare riferimento alle modalità di affidamento dei servizi, al rispetto delle norme comunitarie, nonché all'efficacia e all'efficienza dei contratti di servizio;
- svolge funzioni di tutela dell'utenza in ordine a quanto previsto nei contratti di servizio sotto il profilo quantitativo, qualitativo e tariffario, proponendo alla Regione e agli enti locali affidanti eventuali interventi sui gestori;
- verifica la corretta diffusione delle informazioni sui servizi di trasporto pubblico;
- promuove l'adozione da parte dei gestori della Carta dei servizi di trasporto pubblico locale;
- esprime pareri e formula osservazioni in merito alla qualità dei servizi e alla tutela dei consumatori, sulla base di richieste formulate dalla Regione e dagli enti locali;
- si relaziona direttamente con la Regione e con gli enti locali destinatari dei trasferimenti in materia di trasporto pubblico locale, nonché con i gestori del servizio medesimo, al fine di acquisire ogni utile elemento per lo svolgimento delle funzioni di garanzia di cui all'articolo 1;
- verifica che le misure adottate dai gestori del trasporto pubblico assicurino eguale trattamento tra gli utenti, in particolare rafforzando la tutela dei disabili e degli anziani.

2. La Regione, gli Enti locali ed i gestori dei servizi sono tenuti a fornire risposta alle richieste formulate dall'Organo di garanzia entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, che potranno essere inviate per lettera raccomandata, fax e posta elettronica.

3. Le funzioni di cui al comma 1 lettere b), c), e) vengono svolte nei 30 giorni successivi alla richiesta di intervento formulata rispettivamente dall'utenza, dai soggetti interessati, dalla Regione e dagli enti locali. Il termine suddetto può essere sospeso una sola volta per l'acquisizione di elementi di giudizio e per non più di 15 giorni.

4. L'Organo di garanzia provvede autonomamente, nei limiti del fondo stanziato annualmente con il bilancio regionale ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 22/1998, alla gestione delle spese per il proprio funzionamento. L'Organo di garanzia presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo

stato dei servizi in Lombardia con particolare riferimento alle funzioni previste dalle lettere a), b), c), d) del comma 1, evidenziando nel dettaglio i pareri e le osservazioni di cui al punto e), nonché il rendiconto della gestione finanziaria.

5. Sulla scorta delle indicazioni emerse dal rapporto annuale di cui al comma 4, l'Organo di garanzia può chiedere alle competenti strutture della Giunta regionale di attivare studi approfonditi su specifiche aree tematiche.

Titolo II ORGANI

Articolo 3 - Composizione dell'Organo di garanzia

1. L'Organo di garanzia per i servizi di trasporto pubblico è composto da:

- il collegio dell'Organo di garanzia;
- il presidente;
- il revisore unico del conti.

Articolo 4 - Il collegio dell'Organo di garanzia

1. L'Organo di garanzia è un organismo collegiale composto dal presidente e da due componenti.

2. I componenti dell'Organo di garanzia sono scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore, durano in carica per l'intera legislatura e non possono essere confermati.

3. L'Organo di garanzia è nominato dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quinti dei votanti prevista dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Disciplina delle nomine di competenza regionale) e successive modificazioni ed integrazioni. Le candidature sono presentate al Presidente del Consiglio regionale, secondo le disposizioni previste dall'articolo 4 della stessa l.r. 14/1995.

4. L'Organo di garanzia esercita le funzioni enunciate nel precedente articolo 2 mediante l'adozione di atti deliberativi.

5. Il collegio è validamente costituito con la presenza del Presidente e di almeno un componente e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Articolo 5 - Il presidente

1. Il presidente convoca e presiede le riunioni dell'Organo di garanzia, ne stabilisce l'ordine del giorno, dirige i lavori e vigila sull'attuazione delle deliberazioni dello stesso.

2. Il presidente mantiene i rapporti con la Giunta regionale e con il Consiglio regionale e relaziona sulle attività svolte dall'Organo di garanzia con cadenza quadrimestrale e, comunque, su richiesta delle competenti strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

Articolo 6 - Il revisore unico dei conti

1. Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi amministrativi e contabili dell'Organo di garanzia, il collegio di cui all'articolo 4, nomina il revisore unico dei conti, tra persone di particolare qualificazione nelle materie giuridiche, economiche, amministrative e gestionali ed in possesso dell'iscrizione al registro di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

2. Le candidature possono essere presentate dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali e fondazioni.

3. Il revisore unico opera in conformità alle disposizioni previste per gli organi di revisione economico-finanziari degli enti locali, ai sensi dell'articolo 234 e seguenti del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in quanto compatibili.

Titolo III STRUTTURA E PERSONALE

Articolo 7 - Struttura organizzativa dell'Organo di garanzia

1. La consistenza numerica della struttura organizzativa dell'Organo di garanzia non può essere superiore a dieci unità. Per l'espletamento di particolari attività, l'Organo di garanzia può richiedere altresì la collaborazione delle competenti strutture della Giunta regionale.

2. L'Organo di garanzia, con proprio regolamento, defini-

sce, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna.

3. In sede di definizione del fondo di cui all'articolo 2, comma 4, la Regione potrà concordare la messa a disposizione di risorse umane e strumentali proprie per il funzionamento dell'Organo di garanzia.

Titolo IV INCOMPATIBILITÀ E CODICE ETICO

Articolo 8 - Cause di esclusione e incompatibilità

1. Non possono essere candidati e comunque non possono ricoprire l'incarico di componente dell'Organo di garanzia del trasporto pubblico i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 6 della l.r. 14/1995.

2. Per i casi di incompatibilità trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 7 della l.r. 14/1995. In particolare, non possono ricoprire l'incarico di componente dell'Organo coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento all'incarico stesso e coloro che abbiano contenziosi civili o amministrativi nei confronti della Regione.

3. Nelle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2, la nomina è inefficace se il prescelto, al momento dell'accettazione, non abbia fatto cessare la situazione di incompatibilità a norma dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 14/1995, presentando le dimissioni dalla carica ricoperta, chiedendo il collocamento in aspettativa laddove previsto da norme vigenti e, in ogni caso, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle funzioni incompatibili. Il verificarsi delle cause di incompatibilità successivamente all'assunzione dell'incarico comporta la decadenza dell'incarico stesso a norma dell'articolo 7, comma 4, della l.r. 14/1995, qualora l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.

4. Il personale dipendente in servizio presso l'Organo di garanzia, anche con contratto a tempo determinato, non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale, fatte salve le attività di docenza, per le quali non è previsto alcun compenso, previa autorizzazione del Presidente. Il personale, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di risoluzione del contratto di lavoro.

Articolo 9 - Codice etico

1. Contestualmente all'approvazione del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 7, comma 2, l'Organo di garanzia adotta un codice etico al quale devono uniformarsi i componenti del collegio, il personale e quanti collaborino con l'Organo di garanzia, al fine di garantire, in relazione alle funzioni ad esso attribuite dall'articolo 2, la tutela della concorrenza nell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico in posizione di assoluta terzietà ed imparzialità e per assicurare, altresì, la riservatezza e la correttezza dei suoi componenti nei rapporti con i soggetti interessati dall'attività svolta dall'Organo stesso.

Titolo V NORME FINALI

Articolo 10 - Modifiche delle norme di funzionamento

1. La revisione delle presenti norme è approvata con le medesime modalità previste per l'approvazione dall'articolo 15 della l.r. 22/1998.

(BUR2003014)

(1.8.0)

D.c.r. 4 marzo 2003 - n. vii/735**Nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Bergamo**

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)», così come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2002, n. 14 e dalla legge regionale 5 agosto 2002, n. 17;

Visto, in particolare, l'art. 8 del testo vigente della l.r. n. 13/96, che attribuisce al Consiglio regionale la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione delle A.A.L.L.E.R.;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito dei comunicati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 S.O. del 29 luglio 2002 e n. 1 del 2 gennaio 2003;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 7/10741 del 25 ottobre 2002 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nei Consigli di amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia»;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12075 del 14 febbraio 2003 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nei Consigli di amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia, a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. del 2 gennaio 2003, n. 1»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nelle sedute del 30 e 31 ottobre 2002, del 6 novembre 2002 e del 18 e 19 febbraio 2003;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12274 del 4 marzo 2003 «Proposta di nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Bergamo»;

Verificato che la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'ALER di Bergamo è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di nominare quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'ALER di Bergamo, i signori:

- POLI Narno, nato a Bergamo l'11 ottobre 1957 ed ivi residente in via Pradello, n. 7/f, quale presidente;
- ZECCA Franco, nato a Fara Gera d'Adda (BG) il 30 giugno 1942 e residente in via Monte Grappa, 13 a Scanzososciate (BG);
- MUSITELLI Adriano, nato a Osio Sotto (BG) il 5 giugno 1958 ed ivi residente in via dei Mille, 28;
- CANTAMESE Leone, nato a Vailate (CR) il 21 marzo 1956 e residente in via Locatelli n. 87/a a Trescore Balneario (BG);
- CATTANEO Stefano, nato a Bergamo il 5 novembre 1954 e residente in via Zanchi, 20 a Stezzano (BG), a garanzia delle minoranze.

Il presidente: Attilio Fontana

Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2003015)

(1.8.0)

D.c.r. 4 marzo 2003 - n. vii/736**Nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Brescia**

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)», così come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2002, n. 14 e dalla legge regionale 5 agosto 2002, n. 17;

Visto, in particolare, l'art. 8 del testo vigente della l.r. n. 13/96, che attribuisce al Consiglio regionale la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione delle A.A.L.L.E.R.;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 7/10741 del 25 ottobre 2002 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nei Consigli di amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia»;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12075 del 14 febbraio 2003 «Presa d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nei Consigli di amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia, a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. del 2 gennaio 2003, n. 1»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nelle sedute del 30 e 31 ottobre 2002, del 6 novembre 2002 e del 18 e 19 febbraio 2003;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12275 del 4 marzo 2003 «Proposta di nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Brescia»;

Verificato che la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'ALER di Brescia è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di nominare quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'ALER di Brescia, i signori:

- ISACCHINI Emidio Ettore, nato a Montisola il 21 marzo 1944 e residente in corso Matteotti, 16 a Brescia, quale presidente;
- DELLA TORRE Corrado, nato a Brescia il 19 settembre 1964 e residente in via Aldo Moro, 9 a Bovegno (BS);
- GAMBARETTI Augusto, nato a Pontevico (BS) il 28 agosto 1939 ed ivi residente in via G. Di Vittorio, 1;
- LIGASACCHI Vanni, nato a Gavardo (BS) il 9 febbraio 1961 e residente in via San Sebastiano, 21/c a Collio di Vobarno (BS);
- FAINI Marco, nato a Brescia il 13 gennaio 1957 e ivi residente in via Donatello, 75, a garanzia delle minoranze.

Il presidente: Attilio Fontana

Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2003016)

D.c.r. 4 marzo 2003 - n. vii/737

Nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Busto Arsizio

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)», così come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2002, n. 14 e dalla legge regionale 5 agosto 2002, n. 17;

Visto, in particolare, l'art. 8 del testo vigente della l.r. n. 13/96, che attribuisce al Consiglio regionale la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione delle AA.LL.E.R.;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito dei comunicati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 43 S.O. del 21 ottobre 2002;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 7/11296 del 29 novembre 2002 «Presa d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Busto Arsizio, in rappresentanza della Regione Lombardia»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nella seduta del 4 dicembre 2002;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12276 del 4 marzo 2003 «Proposta di nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Busto Arsizio»;

Verificato che la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'ALER di Busto Arsizio è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di nominare quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'ALER di Busto Arsizio, i signori:

- FUSARI Bruno, nato a Busto Arsizio il 16 settembre 1934 ed ivi residente in via Treviglio, 15, quale presidente;
- BOLLATI Roberto, nato a Comerio (VA) il 2 maggio 1956 e residente in via Campi Verdi, 5 a Casciago (VA);
- GALLI Paolo, nato a Varese il 3 dicembre 1944 e residente in via Brughiera, 25/a a Castronno (VA);
- CALDERA Gabriele, nato a Busto Arsizio il 21 agosto 1972 ed ivi residente in via Quintino Sella, 70;
- PICCO BELLAZZI Walter, nato a Cameri il 2 giugno 1950 e residente in via Bramante, 5, a Busto Arsizio, a garanzia delle minoranze.

Il presidente: Attilio Fontana

Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2003017)

D.c.r. 4 marzo 2003 - n. vii/738

Nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Como

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)», così come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2002, n. 14 e dalla legge regionale 5 agosto 2002, n. 17;

Visto, in particolare, l'art. 8 del testo vigente della l.r. n. 13/96, che attribuisce al Consiglio regionale la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione delle AA.LL.E.R.;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito dei comunicati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 S.O. del 29 luglio 2002 e n. 1 del 2 gennaio 2003;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 7/10741 del 25 ottobre 2002 «Presa d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nei Consigli di amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia»;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12075 del 14 febbraio 2003 «Presa d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nei Consigli di amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia, a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. del 2 gennaio 2003, n. 1»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nelle sedute del 30 e 31 ottobre 2002, del 6 novembre 2002 e del 18 e 19 febbraio 2003;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12277 del 4 marzo 2003 «Proposta di nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Como»;

Verificato che la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'ALER di Como è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di nominare quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'ALER di Como, i signori:

- TURATI Alessandro, nato a Como il 4 ottobre 1963 e residente in via Trento, 16 a Mariano Comense (CO), quale presidente;
- GATTO Paolo, nato a Como il 25 febbraio 1973 ed ivi residente in via Rosales, 6;
- REINERS Giovanni, nato a Milano il 5 aprile 1949 e residente in vicolo Stelvio, 5 a Lomazzo (CO);
- CAPSONI Fulvio, nato a Como il 21 novembre 1936 ed ivi residente in via F.lli Bronzetti, 19;
- POLETTI Roberto, nato a Feltre (BL) il 29 luglio 1971 e residente in via Procaccini, 11 a Milano, a garanzia delle minoranze.

Il presidente: Attilio Fontana

Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2003018)

D.c.r. 4 marzo 2003 - n. vii/739

Nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Cremona

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)», così come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2002, n. 14 e dalla legge regionale 5 agosto 2002, n. 17;

Visto, in particolare, l'art. 8 del testo vigente della l.r. n. 13/96, che attribuisce al Consiglio regionale la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione delle A.A.L.L.E.R.;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito dei comunicati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 S.O. del 29 luglio 2002 e n. 1 del 2 gennaio 2003;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 7/10741 del 25 ottobre 2002 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nei Consigli di amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia»;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12075 del 14 febbraio 2003 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nei Consigli di amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia, a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. del 2 gennaio 2003, n. 1»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nelle sedute del 30 e 31 ottobre 2002, del 6 novembre 2002 e del 18 e 19 febbraio 2003;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12278 del 4 marzo 2003 «Proposta di nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Cremona»;

Verificato che la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'ALER di Cremona è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di nominare quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'ALER di Cremona, i signori:

- DOLFINI Eugenio Roberto, nato a Spino d'Adda (CR) l'8 maggio 1957 ed ivi residente in via Cascina Fornace, 1, quale presidente;
- IOTTA Mino Giacomo, nato a Pessina Cremonese l'8 ago-

sto 1953 e residente in via Garibaldi, 51/a a Torre de' Picenardi (CR);

- MAZZINI Gianfredo, nato a Cremona il 27 maggio 1942 ed ivi residente in via Argine Panizza, 33;
- DIAMANTI Gianfranco, nato a Cremona il 23 maggio 1935 ed ivi residente in via Spalato, 3;
- TADIOLI Giuseppe, nato a Cremona il 1° giugno 1954 ed ivi residente in via Sesto, 102, a garanzia delle minoranze.

Il presidente: Attilio Fontana

Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR2003019)

D.c.r. 4 marzo 2003 - n. vii/740

Nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Lecco

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)», così come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2002, n. 14 e dalla legge regionale 5 agosto 2002, n. 17;

Visto, in particolare, l'art. 8 del testo vigente della l.r. n. 13/96, che attribuisce al Consiglio regionale la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione delle A.A.L.L.E.R.;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito dei comunicati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 S.O. del 29 luglio 2002 e n. 1 del 2 gennaio 2003;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 7/10741 del 25 ottobre 2002 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nei Consigli di amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia»;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12075 del 14 febbraio 2003 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nei Consigli di amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia, a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. del 2 gennaio 2003, n. 1»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nelle sedute del 30 e 31 ottobre 2002, del 6 novembre 2002 e del 18 e 19 febbraio 2003;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12279 del 4 marzo 2003 «Proposta di nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Lecco»;

Verificato che la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'ALER di Lecco è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di nominare quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'ALER di Lecco, i signori:

- CANALI Giuseppe, nato a Sirono (LC) il 5 gennaio 1944 ed ivi residente in via Rimembranze, 8, quale presidente;
- RIPAMONTI Francesco, nato a Olgiate Calco (CO) il 1° luglio 1942 e residente in via Belvedere, 5 a Calco (LC);
- COLOMBO Pierangelo, nato a Lecco il 31 marzo 1948 ed ivi residente in via Besonda Superiore, 25;
- MISSAGLIA Ivano, nato a Lecco il 6 ottobre 1964 e residente in via Olivelli, 9 a Galbiate (LC);
- INVERNIZZI Mario, nato a Lecco l'8 aprile 1942 ed ivi residente in via Paisiello, 26, a garanzia delle minoranze.

Il presidente: Attilio Fontana

Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20030110)

D.c.r. 4 marzo 2003 - n. vii/741

(1.8.0)

Nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Lodi

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzioni delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)», così come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2002, n. 14 e dalla legge regionale 5 agosto 2002, n. 17;

Visto, in particolare, l'art. 8 del testo vigente della l.r. n. 13/96, che attribuisce al Consiglio regionale la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione delle AA.LL.E.R.;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito dei comunicati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 S.O. del 29 luglio 2002 e n. 1 del 2 gennaio 2003;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 7/10741 del 25 ottobre 2002 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nei Consigli di amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia»;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12075 del 14 febbraio 2003 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nei Consigli di amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia, a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. del 2 gennaio 2003, n. 1»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nelle sedute del 30 e 31 ottobre 2002, del 6 novembre 2002 e del 18 e 19 febbraio 2003;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12280 del 4 marzo 2003 «Proposta di nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Lodi»;

Verificato che la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'ALER di Lodi è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di nominare quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'ALER di Lodi, i signori:

- SPELTA Raffaele, nato a Lodi il 16 agosto 1961 ed ivi residente in via Bruno Buozi, 5, quale presidente;
- RECCHI Cesare, nato a Limbiate (MI) il 19 marzo 1944 e residente in via Tertulliano, 63/a a Milano;
- NOVA Enrico Carlo, nato a Milano il 25 febbraio 1952 ed ivi residente in via V. Ranzato, 15;
- GUERRIERI Vincenzo, nato a Milano il 10 gennaio 1935 ed ivi residente in viale Montenero, 23;
- BOTTA Giovanni, nato a Tremezzina (CO) il 18 marzo 1943 e residente in via Statale, 121 a Lenno (CO), a garanzia delle minoranze.

Il presidente: Attilio Fontana

Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20030111)

D.c.r. 4 marzo 2003 - n. vii/742

(1.8.0)

Nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Mantova

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istitu-

zione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)», così come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2002, n. 14 e dalla legge regionale 5 agosto 2002, n. 17;

Visto, in particolare, l'art. 8 del testo vigente della l.r. n. 13/96, che attribuisce al Consiglio regionale la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione delle AA.LL.E.R.;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito dei comunicati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 S.O. del 29 luglio 2002 e n. 1 del 2 gennaio 2003;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 7/10741 del 25 ottobre 2002 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nei Consigli di amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia»;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12075 del 14 febbraio 2003 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nei Consigli di amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia, a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. del 2 gennaio 2003, n. 1»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nelle sedute del 30 e 31 ottobre 2002, del 6 novembre 2002 e del 18 e 19 febbraio 2003;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12281 del 4 marzo 2003 «Proposta di nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Mantova»;

Verificato che la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'ALER di Mantova è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di nominare quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'ALER di Mantova, i signori:

- BULBARELLI Paola, nata a Mantova il 24 gennaio 1957 e residente in via Conservatorio, 30 a Milano, quale presidente;
- CONCORDATI Stefania, nata a Lucca il 23 marzo 1958 e residente in via Sapone, 5 a Mantova;
- ARIOLI Romano, nato a Villa Bartolomea (VR) l'11 dicembre 1935 e residente in viale Gobio, 3/a a Mantova;
- TOSONI Ettore, nato a Goito (MN) il 23 giugno 1953 e residente in strada Barzelletta, 51 a Goito;
- ARISTARCO Ettore, nato a Mantova il 9 agosto 1939 e residente in via Renato Guttuso, 10 a Porto Mantovano, a garanzia delle minoranze.

Il presidente: Attilio Fontana

Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20030112)

D.c.r. 4 marzo 2003 - n. vii/743

(1.8.0)

Nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Milano

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzioni delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)», così come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2002, n. 14 e dalla legge regionale 5 agosto 2002, n. 17;

Visto, in particolare, l'art. 8 del testo vigente della l.r. n. 13/96, che attribuisce al Consiglio regionale la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione delle AA.LL.E.R.;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito dei comunicati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 S.O. del 29 luglio 2002 e n. 1 del 2 gennaio 2003;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 7/10741 del 25 ottobre 2002 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nei Consigli di amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia»;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12075 del 14 febbraio 2003 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nei Consigli di amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia, a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. del 2 gennaio 2003, n. 1»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nelle sedute del 30 e 31 ottobre 2002, del 6 novembre 2002 e del 18 e 19 febbraio 2003;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12282 del 4 marzo 2003 «Proposta di nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Milano»;

Verificato che la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'ALER di Milano è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di nominare quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'ALER di Milano, i signori:

- NIERO Luciano, nato a Cusano Milanino il 24 settembre 1955 e residente a Monza in via Perugino, 16, quale presidente;
- GIROMETTA Lino, nato a Cerignale (PC) il 21 marzo 1962 e residente in via Veneto, 9 a Piacenza;
- GOLDONI Carlo Giuseppe, nato a Milano il 20 marzo 1964 ed ivi residente in via Alzaia Naviglio Pavese, 10;
- POTUKIAN Andrea, nato a Milano il 23 giugno 1964 ed ivi residente in via Quintino Sella, 1;
- CECCHI Luciano, nato a Padova il 23 giugno 1938 e residente in via Cusago, 5/7 a Milano, a garanzia delle minoranze.

Il presidente: Attilio Fontana

Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20030113)

D.c.r. 4 marzo 2003 - n. vii/744

Nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Pavia

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)», così come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2002, n. 14 e dalla legge regionale 5 agosto 2002, n. 17;

Visto, in particolare, l'art. 8 del testo vigente della l.r. n. 13/96, che attribuisce al Consiglio regionale la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione delle A.A.L.L.E.R.;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito dei comunicati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 S.O. del 29 luglio 2002 e n. 1 del 2 gennaio 2003;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 7/10741 del 25 ottobre 2002 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nei Consigli di amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia»;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12075 del 14 febbraio 2003 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nei Consigli di amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia, a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. del 2 gennaio 2003, n. 1»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nelle sedute del 30 e 31 ottobre 2002, del 6 novembre 2002 e del 18 e 19 febbraio 2003;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12283 del 4 marzo 2003 «Proposta di nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Pavia»;

Verificato che la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'ALER di Pavia è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di nominare quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'ALER di Pavia, i signori:

- ROSSETTI Giuseppe, nato a Mantova il 4 novembre 1933 e residente in via Olevano, 55 a Pavia, quale presidente;
- MUSTI Filippo, nato a Volpara il 2 agosto 1951 e residente in via Barbieri, 44, a Voghera (PV);
- LEONARDELLI Graziano, nato a Pergine Valsugana (TN) il 1° novembre 1948 e residente in piazza San Bernardo, 1 a Pavia;
- CASTELLI Paolo, nato a Voghera il 19 dicembre 1960 e residente in via Ferrari, 53 a Pietra de' Giorgi (PV);
- BONECCHI Valerio, nato ad Abbiategrosso (MI) il 26 novembre 1953 e residente in piazza Volta, 17 a Vigevano (PV), a garanzia delle minoranze.

Il presidente: Attilio Fontana

Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20030114)

D.c.r. 4 marzo 2003 - n. vii/745

Nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Sondrio

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)», così come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2002, n. 14 e dalla legge regionale 5 agosto 2002, n. 17;

Visto, in particolare, l'art. 8 del testo vigente della l.r. n. 13/96, che attribuisce al Consiglio regionale la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione delle A.A.L.L.E.R.;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito dei comunicati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 S.O. del 29 luglio 2002 e n. 1 del 2 gennaio 2003;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 7/10741 del 25 ottobre 2002 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nei Consigli di amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia»;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12075 del 14 febbraio 2003 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nei Consigli di amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia, a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. del 2 gennaio 2003, n. 1»;

(1.8.0)

(1.8.0)

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nelle sedute del 30 e 31 ottobre 2002, del 6 novembre 2002 e del 18 e 19 febbraio 2003;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12284 del 4 marzo 2003 «Proposta di nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Sondrio»;

Verificato che la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'ALER di Sondrio è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di nominare quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'ALER di Sondrio, i signori:

- CANALI Corrado, nato a Grosio (SO) il 27 maggio 1966 e residente in via Giovanni Pascoli, 4 a Tovo di Sant'Agata (SO), quale presidente;
- CASTELLI Marco Carlo, nato a Castel Rozzone (BG) il 14 settembre 1962 e residente in via S. Ramazzotti, 6 a Caravaggio (BG);
- AIROLDI Carola, nata ad Erba il 30 agosto 1963 ed ivi residente in via San Bernardino, 14;
- CIRILLO Marco Flavio, nato a Roma il 1° febbraio 1960 e residente nella residenza Aceri, 132 a Basiglio (MI);
- DIOLI Enrico, nato a Sondrio il 2 febbraio 1948 e residente in viale Rimembranze, 6/b a Calco (LC), a garanzia delle minoranze.

Il presidente: Attilio Fontana

Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20030115)

D.c.r. 4 marzo 2003 - n. vii/746

Nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Varese

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 10 giugno 1996, n. 13 «Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica ed istituzione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)», così come modificata dalla legge regionale 22 luglio 2002, n. 14 e dalla legge regionale 5 agosto 2002, n. 17;

Visto, in particolare, l'art. 8 del testo vigente della l.r. n. 13/96, che attribuisce al Consiglio regionale la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione delle A.A.L.L.E.R.;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito dei comunicati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 31 S.O. del 29 luglio 2002 e n. 1 del 2 gennaio 2003;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 7/10741 del 25 ottobre 2002 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nei Consigli di amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia»;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12075 del 14 febbraio 2003 «Preso d'atto delle proposte di candidatura pervenute per la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nei Consigli di amministrazione delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in rappresentanza della Regione Lombardia, a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. del 2 gennaio 2003, n. 1»;

Acquisito il parere del Comitato Tecnico di Valutazione, previsto dall'art. 8 della l.r. n. 14/95, espresso nelle sedute del 30 e 31 ottobre 2002, del 6 novembre 2002 e del 18 e 19 febbraio 2003;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/12285 del 4 marzo 2003 «Proposta di nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) di Varese»;

Verificato che la nomina di cinque componenti, tra cui il presidente, nel Consiglio di amministrazione dell'ALER di Varese è assimilabile alle nomine e designazioni contemplate nell'elenco di cui alla Tabella A allegata alla l.r. n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 14/95;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di nominare quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'ALER di Varese, i signori:

- COLOMBO Giampietro, nato ad Azzate (VA) il 28 dicembre 1929 e residente in via Cantoreggio, 45 a Varese, quale presidente;
- VADELKA Alessandro, nato a Galliate (NO) il 15 ottobre 1961 e residente in piazza De Gasperi, 15 a Gerenzano (VA);
- AIMETTI Aldo, nato a Cuasso al Monte (VA) l'8 agosto 1951 e residente in via Parini, 31 a Varese;
- CAPODIFERRO Luca, nato a Gallarate il 16 agosto 1965 ed ivi residente in via Enrico Fermi, 3;
- CUCCURU Benigno, nato a Pozzomaggiore (SS) il 20 novembre 1930 e residente in via Crispi, 98 a Varese, a garanzia delle minoranze.

Il presidente: Attilio Fontana

Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20030116)

D.c.r. 4 marzo 2003 - n. vii/747

Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo del sistema sanitario lombardo, nella Provincia di Sondrio, in attuazione della sperimentazione gestionale «Completamento dell'attuazione del sistema sanitario previsto dalla l.r. n. 31/97 della Regione Lombardia come modello sperimentale di organizzazione delle strutture sanitarie e di gestione delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche e monitoraggio dei risultati» approvata dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 1275 del 26 luglio 2001

(3.2.0)

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta della Giunta regionale di cui alla d.g.r. n. 7/12021 del 7 febbraio 2003;

Visto il d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 31 dell'11 luglio 1997 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;

Visto, in particolare l'art. 3 comma 2 della suddetta legge che prevede che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotti il provvedimento con cui si determinano le afferenze di presidi e strutture sanitarie alle ASL ed alle Aziende Ospedaliere, disponendone le relative incorporazioni:

Dato atto che la l.r. 31/97 privilegia un modello organizzativo che affida:

- alle Aziende Sanitarie Locali il compito di tutela della salute ai cittadini garantendo i livelli essenziali di assistenza definiti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale - tramite l'attivazione con i soggetti pubblici e privati degli accordi previsti dall'art. 8 comma 5 del d.lgs. 502/92 e s.m.i. - le funzioni amministrative di vigilanza e controllo di tutte le unità di offerta;
- alle Aziende Ospedaliere il compito di erogare le prestazioni ospedaliere e specialistiche;

Considerato che la l.r. 31/97, all'art. 3 comma 1, indica la Regione quale soggetto competente per l'istituzione delle Aziende Sanitarie e l'individuazione di altri soggetti erogatori dei servizi sanitari;

Richiamata la d.c.r. n. VI/704 del 7 ottobre 1997, con la quale è individuato, fra gli altri, l'Ospedale Civile di Sondrio, quale presidio da incorporare nella rispettiva ASL provinciale in considerazione del contesto territoriale e della numerosità della popolazione, per la gestione diretta da parte della stessa ASL, in fase transitoria ed al fine di una comparazione sperimentale;

Considerata inoltre la d.c.r. n. VI/742 del 18 novembre 1997, nella quale si precisa, fra l'altro, che in tale fase di sperimentazione, è opportuno aggregare alla predetta ASL provinciale - di cui alla d.c.r. n. VI/704/97 - tutti i Presidi ospedalie-

ri, le strutture poliambulatoriali specialistiche, le strutture dell'u.o. di psichiatria e gli ex-ospedali psichiatrici situati sul territorio della relativa provincia ad eccezione dell'A.O. Morelli di Sondalo;

Viste:

- la d.g.r. n. 7/3310 del 2 febbraio 2001 recante «Presentazione alla Conferenza Stato-Regioni del progetto di sperimentazione gestionale "Completamento dell'attuazione del sistema sanitario previsto dalla l.r. 31/97 della Regione Lombardia come modello sperimentale di organizzazione delle strutture sanitarie e di gestione delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche e monitoraggio dei risultati" ai sensi dell'art. 9-bis d.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni»;
- la d.g.r. n. 7/5281 del 22 giugno 2001, con la quale si è proceduto ad integrare il programma di sperimentazione gestionale presentato con d.g.r. n. 7/3310/01, in particolare laddove si rileva la necessità di procedere al completamento dell'assetto organizzativo, tramite la separazione dalle rispettive ASL provinciali dei Presidi Ospedalieri delle Province di Lodi, Pavia e Sondrio;

Considerato in particolare il punto 2) del dispositivo della d.g.r. n. 7/5281/01 di cui sopra, in cui si richiede l'autorizzazione della Conferenza Stato-Regioni alla deroga, tra gli altri, dell'art. 4 del d.lgs. 502/92 come modificato ed integrato, secondo le previsioni dell'art. 9-bis dello stesso d.lgs. 502/92 e dell'art. 4 comma 6 della l. 412/91;

Preso atto dell'autorizzazione della Conferenza Stato-Regioni - atto n. 1275 del 26 luglio 2001 - alla realizzazione del programma di sperimentazione gestionale di cui alle d.g.r. n. 7/3310/01 e n. 7/5281/01;

Vista la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, art. 3, che definisce «la tutela della salute», materia a legislazione concorrente, prevedendo pertanto la potestà legislativa della Regione, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata allo Stato;

Richiamata la d.c.r. n. VII/401 del 15 gennaio 2002 con la quale si è proceduto alla conclusione delle sperimentazioni nelle province di Lodi e Pavia, costituendo contestualmente le Aziende Ospedaliere di Lodi, Pavia e rinviando ulteriori determinazioni inerenti l'assetto organizzativo per la provincia di Sondrio, all'adozione da parte dell'A.O. di Sondalo di soluzioni gestionali che rendano più coerente l'offerta di servizi alle esigenze del territorio attraverso l'adeguamento della mission aziendale ed in relazione alla difficile situazione economico-finanziaria;

Preso atto delle indicazioni contenute nella d.c.r. n. VII/462 del 13 marzo 2002, «PSSR 2002-2004», per le quali è opportuno procedere alla riorganizzazione della rete ospedaliera, prevedendo strutture ospedaliere per acuti di medie dimensioni, plurispecialistiche, ad alta tecnologia, che offrano servizi di cura di intensa ed alta assistenza, di particolare qualità e modernamente organizzate, sperimentando strutture intermedie in grado di assicurare prestazioni di diagnosi e cura di minor intensità, rivedendo oltremodo la rete delle strutture riabilitative;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale della provincia di Sondrio, n. 57 del 5 luglio 2002, con la quale il Consiglio, consapevole della necessità di addvenire anche nella provincia di Sondrio, all'adozione del modello organizzativo regionale con la separazione delle funzioni di acquirente e di erogatore di prestazioni sanitarie, come indicato dalla l.r. 31/97;

Ricordato che per le zone montane l'organizzazione del Servizio Sanitario deve tenere conto «... degli elementi di condizionamento e disagio costituiti dalla bassa densità di popolazione, dalla sua dislocazione, dalla difficoltà di collegamenti, anche in relazione alle condizioni climatiche... e può prescindere dai parametri di costo e di efficienza per il territorio urbano e comunque a limitato disagio», come espressamente disposto dall'articolo 36 della l.r. n. 10 del 29 giugno 1998;

Tenuto conto delle indicazioni contenute nella d.c.r. n. VII/462 del 13 marzo 2002, «PSSR 2002-2004», per cui «nell'ambito dell'aggiornamento del sistema tariffario verranno valutati i costi di produzione anche in relazione ai condizionamenti strutturali legati al territorio montano, con particolare riferimento alle attività della emergenza-urgenza»;

Vista la mozione n. 383 votata dal Consiglio regionale il 2 dicembre 2002, la quale impegna, tra le altre cose, la Giunta regionale a verificare la possibilità di costituire un fondo sani-

tario integrativo per le aree montane al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni ospedaliere in una situazione caratterizzata da costi delle prestazioni più elevati;

Considerato il modello assunto alla base della l.r. 31/97, di competizione regolata, ovvero separazione dei soggetti erogatori dai soggetti pagatori delle prestazioni sanitarie, quindi tra Aziende Ospedaliere e ASL, al fine di creare un'organizzazione in cui sussista una reale indipendenza fra chi fornisce e chi rimborsa le prestazioni sanitarie, e garantire conseguentemente il migliore rapporto fra costo della produzione e qualità della stessa;

Visto il documento unitario presentato dalle organizzazioni sindacali regionali in data 16 settembre 2002, sulla riorganizzazione della rete ospedaliera della Provincia di Sondrio;

Preso atto degli avvenuti confronti sul riordino della rete sanitaria della Provincia di Sondrio che hanno portato ad una proposta congiunta dei direttori generali dell'ASL di Sondrio e dell'A.O. Morelli di Sondalo, redatta sulla base dell'analisi del quadro domanda-offerta esistente;

Ritenuto pertanto di procedere alla definizione dell'assetto organizzativo previsto dalla legge 31/97, concludendo la fase di sperimentazione, di cui alle d.c.r. n. VI/704/97 e VI/742/97, in corso nell'ASL di Sondrio, riconducendo l'attività specialistica in capo ad un'unica azienda ospedaliera denominata «Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna» attraverso:

- lo scorporo dei Presidi ospedalieri di Sondrio, Chiavenna e Morbegno, dei presidi territoriali dedicati all'attività specialistica ambulatoriale e delle strutture dell'u.o. di psichiatria e gli ex ospedali psichiatrici, dall'ASL di Sondrio ed il loro afferimento all'«Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna»;
- lo scorporo del Presidio ospedaliero dell'Azienda Ospedaliera E. Morelli di Sondalo, dei presidi territoriali dedicati all'attività specialistica ambulatoriale ed afferimento degli stessi all'«Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna»;

Atteso che l'intervento indicato consente il completamento dell'assetto organizzativo della struttura sanitaria regionale, secondo le indicazioni fornite nella già citata d.g.r. n. 7/5281/01, ed oggetto di approvazione della Conferenza Stato-Regioni;

Considerato che la combinata applicazione degli elementi e delle azioni succitate consente di definire le afferenze, così come riportato nell'allegato schema di deliberazione consiliare, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Sentita la relazione della III Commissione consiliare «Sanità e Assistenza»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate,

1. di approvare la proposta in ordine al completamento dell'assetto organizzativo del sistema sanitario lombardo, nella Provincia di Sondrio, in attuazione della sperimentazione gestionale «Completamento dell'attuazione del sistema sanitario previsto dalla l.r. 31/97 della Regione Lombardia come modello sperimentale di organizzazione delle strutture sanitarie e di gestione delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche e monitoraggio dei risultati» approvata dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 1275 del 26 luglio 2001;

2. di costituire l'Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna con decorrenza 1° aprile 2003;

3. di afferire all'Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna i Presidi Ospedalieri ed i presidi territoriali, derivanti dall'assetto accreditato alla data di approvazione del presente provvedimento, secondo quanto riportato nell'allegato 1 (parte integrante e sostanziale del presente atto), con decorrenza 1° aprile 2003;

4. di dare mandato al direttore generale dell'Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna di adottare tutti gli atti necessari per la realizzazione di un'articolazione organizzativa, coerente con il concetto di organizzazione dipartimentale, prevedendo inoltre:

- il collegamento in rete dei 4 Presidi ospedalieri di Chiavenna, Morbegno, Sondrio e Sondalo, al fine di minimizzare le ridondanze del sistema ospedaliero locale;

- la distribuzione delle funzioni dei 4 Presidi ospedalieri, nel rispetto dei parametri di posti letto previsti dal PSSR 2002-2004 e, tenendo conto dei tassi di attrazione e dei tassi di fuga dell'ASL della Provincia di Sondrio e del trend del tasso di ospedalizzazione;
 - un'organizzazione dipartimentale con connessione in rete da realizzarsi tramite il cablaggio delle strutture ospedaliere e l'utilizzo della telemedicina;
5. di attivare la verifica della possibilità di costituire un fondo sanitario integrativo per le aree montane per consentire l'erogazione delle prestazioni ospedaliere in una situazione

caratterizzata da costi delle prestazioni più elevati assicurando l'effettiva capacità di risposta sanitaria delle strutture ospedaliere rispetto ai bisogni di salute dei cittadini delle aree montane;

6. di dare mandato alla Giunta regionale, attraverso la Direzione Generale competente, di adottare tutti gli atti conseguenti per l'attivazione del presente provvedimento.

Il presidente: Attilio Fontana

Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

ALLEGATO N. 1

PROVINCIA DI SONDRIO
Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna

Tipo struttura	Descrizione strutture	Indirizzo	c.a.p.	Località	Prov.
Ricovero e Cura	Struttura Ricovero e Cura di Sondrio	via Stelvio, 25	23100	Sondrio	SO
Ricovero e Cura	Struttura Ricovero e Cura di Chiavenna	via Cereria, 4	23022	Chiavenna	SO
Ricovero e Cura	Struttura Ricovero e Cura di Morbegno	p.zza S. Antonio, 2	23017	Morbegno	SO
Ricovero e Cura	Ospedale E. Morelli	via Zubiani, 33	23039	Sondalo	SO
Ambulatoriale	Ambulatorio Ostetrico Ginecologico Sondrio	via N. Sauro, 38	23100	Sondrio	SO
Ambulatoriale	Struttura Sanitaria di Tirano	via Pedrotti, 57	23037	Tirano	SO
Ambulatoriale	Ambulatorio di Grosio	via S. Giorgio	23033	Grosio	SO
Ambulatoriale	Ambulatorio di Bormio	via Alberti, 14	23032	Bormio	SO
Ambulatoriale	Ambulatorio di Livigno	via Freita, 18	23030	Livigno	SO
Ambulatoriale	Ambulatorio Territoriale Chiesa Valmalenco	via Roma, 10	23023	Chiesa Valmalenco	SO
Ambulatoriale	Ambulatorio Territoriale Berbenno	via Pradelli, 10	23010	Berbenno	SO
Ambulatoriale	Ambulatorio Territoriale Chiuro	via Quadrio, 20	23030	Chiuro	SO

(BUR20030117)

D.c.r. 4 marzo 2003 - n. vii/748

Utilizzo delle somme derivanti alla Regione Lombardia dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri per l'anno 1999

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975 n. 386 «Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine»;

Dato atto che il decreto interministeriale n. 200065 del 20 aprile 2000 definisce i criteri di ripartizione della compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri, in applicazione della legge 26 luglio 1975, n. 386, per il biennio 1998-1999;

Considerato che il decreto interministeriale n. 200065 sopra richiamato è registrato alla Corte dei Conti in data 8 settembre 2000, registro n. 4 Finanze, foglio 104;

Dato atto che il decreto del Ministero delle Finanze n. 26593 del 20 novembre 2001 all'allegato H definisce per il 1999 la somma globale da ripartire in € 3.958.577,53 (L. 7.664.874.920) per un numero di residenti frontalieri pari a n. 3.645 provenienti dalla Provincia di Como, n. 6 provenienti dalla Provincia di Lecco e n. 2.447 provenienti dalla Provincia di Varese;

Considerato che il d.m. n. 26593/2001 sopra richiamato, in relazione alla quota procapite per frontaliere fissata a € 649,16 pari a L. 1.256.948,9878 determina le assegnazioni riferite all'esercizio 1999 relative alle tre Province nelle seguenti misure:

- Provincia di Como	€ 2.366.188,11	L. 4.581.579.060
- Provincia di Lecco	€ 3.894,96	L. 7.541.690
- Provincia di Varese	€ 1.588.494,46	L. 3.075.754.170
TOTALE	€ 3.958.577,53	L. 7.664.874.920

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. II/1334 del 10 gennaio 1980, esecutiva, con la quale sono indicati i criteri d'assegnazione dei contributi stessi;

Visto l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 4 gennaio 1985, n. 1 (Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie) che prevede il ristorno alle Province interessate dal frontalierato, con atto dello stesso Consiglio regionale, delle quote

relative ai comuni esclusi dall'assegnazione diretta, secondo i criteri approvati con la citata deliberazione del Consiglio n. II/1334/1980, tenuto conto della consistenza del fenomeno e della situazione economico-sociale dell'area;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Como n. 189/222726 del 30 luglio 2002 con la quale l'amministrazione provinciale comunica la proposta di piano per l'utilizzo del ristorno fiscale, consistente in n. 10 progetti per un importo complessivo di € 2.366.188,11 e meglio specificati nella Tabella di cui all'allegato «A»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Lecco n. 297 del 24 ottobre 2002 con la quale l'amministrazione provinciale comunica la proposta di piano per l'utilizzo del ristorno fiscale consistente in n. 1 progetto per un importo complessivo di € 3.894,96 e meglio specificato nella Tabella di cui all'allegato «A»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Varese n. 303 del 30 luglio 2002 con la quale l'amministrazione provinciale di Varese comunica la proposta di piano per l'utilizzo del ristorno fiscale, consistente in n. 1 progetto per un importo complessivo di € 1.588.494,46 e meglio specificati nella Tabella di cui all'allegato «A»;

Visti i provvedimenti deliberativi sopra richiamati fatti pervenire dalle Province interessate di Como, Lecco e Varese, dalle quali si rileva che le stesse intendono utilizzare il ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri per l'anno 1999 così come riportato nella Tabella di cui all'allegato «A»;

Considerate le ipotesi di programma compatibili ed utili agli interessi generali del frontalierato;

Ritenuto di erogare alle Province beneficiarie di Como, Lecco e Varese le somme assegnate derivanti dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri per l'anno 1999 in un'unica soluzione, a seguito della presentazione da parte delle Province dei programmi definitivi e dei relativi progetti esecutivi alla Direzione generale competente;

Ritenuto di definire l'erogazione delle quote spettanti agli enti locali per la realizzazione dei progetti definiti nei piani provinciali, di cui nella Tabella di cui all'allegato «A» secondo le seguenti modalità:

- il 50% viene liquidato a titolo di anticipazione a seguito della esecutività dei progetti approvati con la presente deliberazione consiliare;

- il restante 50% su richiesta formale dell'ente locale interessato all'atto della conclusione dei lavori, a seguito di presentazione della documentazione specificata in apposita circolare da emanare a cura della direzione competente;

Ritenuto che le Province assegnatarie dei contributi previsti, provvederanno ad assicurare il debito informativo relativo allo stato di avanzamento dei progetti approvati con il presente atto, tramite relazione tecnica-documentativa semestrale, da presentare alla Direzione generale competente, a decorrere dall'esecutività del presente atto, nonché di ritenere che sono ammesse modifiche, previa comunicazione alla Direzione generale competente, fermo restando l'onere complessivo assegnato nel rispetto degli obiettivi e delle strategie autorizzate;

Ritenuto di fissare in sei mesi dall'esecutività del presente atto il termine ultimo per la presentazione dei programmi definitivi e dei relativi progetti esecutivi da parte delle Province alla Direzione generale competente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 11221 del 25 novembre 2002;

Sentita la relazione della I Commissione consiliare «Programmazione e Bilancio»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1) di ripartire la somma derivante dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri di € 3.958.577,53 (L. 7.664.874.920) attribuita alla Regione Lombardia per l'anno 1999, ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 386, alle Province di Como, Lecco e Varese per le finalità e secondo gli importi così come riportato nella Tabella di cui all'allegato «A» che fa parte integrante del presente provvedimento, conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 26593/2001;

2) di stabilire che le Province beneficiarie dovranno presentare i programmi definitivi ed i relativi progetti esecutivi alla Direzione generale competente entro il termine perentorio di sei mesi decorrenti dall'esecutività del presente atto;

3) di stabilire che l'erogazione del budget assegnato alle Province beneficiarie avverrà in un'unica soluzione, a seguito di presentazione da parte delle Province dei programmi definitivi e dei relativi progetti esecutivi alla Direzione generale competente;

4) di stabilire che le Province provvederanno ad erogare le quote spettanti direttamente agli enti locali, ove previsto, per la realizzazione dei progetti approvati, con le seguenti modalità:

- il 50% viene liquidato a titolo di anticipazione a seguito

della comunicazione delle Province alla Direzione generale competente dei progetti definitivi approvati con la presente deliberazione consiliare;

- il restante 50% su richiesta formale dell'ente locale interessato all'atto della conclusione dei lavori, a seguito di presentazione della documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori nonché dettagliata relazione tecnico-amministrativa;

5) di stabilire che le Province beneficiarie provvederanno ad assicurare il debito informativo nei confronti della Regione secondo le modalità indicate in premessa, di trasmissione alla Direzione generale competente di un rapporto semestrale tecnico-documentativo sullo stato di avanzamento dei progetti approvati, fino ad avvenuta realizzazione di tutte le opere previste, nonché di stabilire che per l'attuazione dei medesimi sono ammesse modifiche, previa comunicazione, fermo restando l'onere complessivo assegnato nel rispetto degli obiettivi e delle strategie autorizzate;

6) di disporre che le economie di spesa, nonché le eventuali quote non utilizzate, potranno essere riassegnate, per anno e per provincia di riferimento, purché utilizzate per attività progettuali i cui tempi e modalità di realizzazione siano definiti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla citata propria d.c.r. n. II/1334 del 10 gennaio 1980, previa comunicazione alla Direzione generale competente;

7) di stabilire che l'assunzione di tutti i provvedimenti di attuazione della presente deliberazione, compresa l'erogazione delle risorse di cui al precedente punto 1) avverrà con successivi provvedimenti del Direttore generale Famiglia e Solidarietà sociale;

8) di stabilire che potranno essere effettuati sopralluoghi e visite agli impianti ed alle opere, al fine di constatarne l'ubicazione, le caratteristiche e le tipologie, demandandone l'attuazione alle strutture regionali competenti;

9) di inviare il presente provvedimento alle Province di Como, Lecco e Varese;

10) di inviare copia del presente provvedimento al Ministero delle Finanze;

11) di disporre la pubblicazione della presente delibera, comprensiva dei suoi allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sulla pagina web della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il presidente: Attilio Fontana

Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

ALLEGATO A

Tabella «Utilizzo somme derivanti dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri per l'anno 1999»

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	N. PROG.	PROGETTO	CONTRIBUTO
COMO	1	Realizzazione dell'impianto di captazione, sollevamento e adduzione dell'acqua potabile	353.291,75
	2	Realizzazione della seconda linea dell'impianto di depurazione consortile in comune di Menaggio	1.041.142,25
	3	Sistemazione S.P. 22 Tradate-Caccivio-Guanzate - Finanziamento quota parte	154.937,00
	4	Opere integrative progetto di manutenzione straordinaria S.S. 583 Lariana	558.589,11
	5	Contributo al comune di Vercana per percorso trekking - tratto del Sentiero 22	46.481,13
	6	Contributo al comune di Gravedona per recupero sentiero «Segna-Santa-Croce»	40.000,00
	7	Contributo al comune di Cusino per tratto di collegamento della frazione di Malè al sentiero delle «4 valli»	52.000,00
	8	Contributo al comune di Pello d'Intelvi per percorso ciclo-pedonale «Pellio-Alpe di Gotta-Barco dei Montoni-Alpe Nuovo»	40.000,00
	9	Contributo al comune di Rodero per miglioramento percorso di raggiungimento loc. turistica «Colle S. Maffeo»	49.000,00
	10	Contributo al comune di Dongo per realizzazione struttura artificiale per arrampicata ed accessori vari	30.746,87
TOTALE PROVINCIA DI COMO			2.366.188,11
LECCO	1	Contributo per completamento servizi ed attrezzature sede per corsi di formazione professionale zona Oggionese denominato «Polo Formativo» - edificio comunale sito in via Kennedy	3.894,96
	TOTALE PROVINCIA DI LECCO		
VARESE	1	Realizzazione strada Arcisate-Bisuschio	1.588.494,46
TOTALE PROVINCIA DI VARESE			1.588.494,46
TOTALE PROGETTI	12		3.958.577,53

(BUR20030118)

(2.3.2)

D.c.r. 4 marzo 2003 - n. vii/749**Modifica della d.c.r. 1° giugno 1999, n. VI/1264 «Utilizzo delle somme derivanti alla Regione Lombardia dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri per l'anno 1995»**

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'articolo 5 della legge 26 luglio 1975 n. 386 «Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativa alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine»;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 1° giugno 1999, n. VI/1264 «Utilizzo delle somme derivanti alla Regione Lombardia dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri per l'anno 1995» ai sensi della legge 386/1975;

Atteso che con la deliberazione sopracitata è stata assegnata all'amministrazione provinciale di Como, fra l'altro, la somma di L. 450.000.000 pari a € 232.405,60, per la realizzazione dell'intervento «S.P. 32 di Novedrate: progetto per i lavori di sistemazione di un incrocio con la strada comunale in comune di Cirimido»;

Preso atto che il progetto in questione è risultato non fattibile a seguito del rigetto da parte del comune di Cirimido, della richiesta di concessione edilizia avanzata dall'amministrazione provinciale di Como;

Considerato che con la deliberazione della Giunta provinciale di Como del 21 marzo 2000, n. 59/6972 «Devoluzione di L. 450.000.000 - Fondi frontalieri anno 1995 - per il finanziamento di quota parte del progetto di sistemazione dell'incrocio tra S.S. 233 "Varesina" e la S.P. n. 33 "Lomazzo-Turate" in comune di Turate» l'amministrazione provinciale stessa ha stabilito di proporre alla Giunta regionale della Lombardia la modifica del Piano di riparto dei Fondi frontalieri - Anno 1995 - di cui alla d.c.r. 1264/99 sopra richiamata nonché di devolvere il finanziamento di L. 450.000.000 pari a € 232.405,60 per la realizzazione del progetto: «"S.P. 33 Lomazzo-Turate" Lavoro di sistemazione dell'incrocio tra la Statale 233 Varesina e S.P. Lomazzo-Turate»;

Costatato che la variazione proposta non comporta nessuna variazione a carico del bilancio regionale;

Sentita la relazione della I Commissione consiliare «Programmazione e Bilancio»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1. di accogliere la proposta che non comporta variazioni a carico del bilancio regionale dell'amministrazione provinciale di Como di devolvere la quota di L. 450.000.000 pari a € 232.405,60 destinata alla realizzazione dell'intervento «S.P. 32 di Novedrate: progetto per i lavori di sistemazione di un incrocio con la strada comunale in comune di Cirimido» per la realizzazione del «Progetto di sistemazione dell'incrocio tra S.S. 233 "Varesina" e la S.P. n. 33 "Lomazzo-Turate" in comune di Turate»;

2. di modificare conseguentemente la d.c.r. 1° giugno 1999, n. VI/1264 avente per oggetto «Utilizzo delle somme derivanti alla Regione Lombardia dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri per l'anno 1995», dando atto che il progetto denominato «S.P. 32 di Novedrate: progetto per i lavori di sistemazione di un incrocio con la strada comunale in comune di Cirimido» è sostituito con il progetto «S.P. 33 "Lomazzo-Turate" Lavoro di sistemazione dell'incrocio tra la Statale 233 Varesina e S.P. n. 33 Lomazzo-Turate in comune di Turate», che non comporta variazioni a carico del bilancio regionale;

3. di trasmettere il presente provvedimento all'amministrazione provinciale di Como ed al Ministero delle Finanze.

Il presidente: Attilio Fontana

Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

(BUR20030119)

(5.3.1)

D.c.r. 4 marzo 2003 - n. vii/750**Modifica ed integrazione dei criteri per l'assegnazione dei fondi di cui alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti****naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» PRS obiettivo gestionale 9.6.1.2.**

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e successive modificazione ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 17 novembre 1999, n. VI/1394, di definizione dei criteri di assegnazione dei fondi di cui alla l.r. 86/1983, per l'anno 1999 e successivi;

Preso atto che nell'aprile 2002 è stato presentato il rapporto finale della ricerca «La gestione dei parchi regionali in Lombardia. Un modello di intervento», commissionata all'IreR, che ha proposto alcuni criteri di riparto dei contributi regionali per le spese correnti dei parchi in grado di incentivare gli enti gestori a migliorare la propria attività;

Ritenuto pertanto di apportare modifiche ai criteri definiti con la citata d.c.r. 1394/1999;

Vista la d.g.r. n. 11843 del 30 dicembre 2002, con cui si propone la modifica e l'integrazione dei suddetti criteri di assegnazione dei fondi di cui alla l.r. 86/1983;

Considerato altresì che nell'obiettivo gestionale 9.6.1.2. «Proposta di azioni innovative per la gestione corrente e a sostegno dei progetti di intervento per le aree protette» è prevista l'attività «Nuovi criteri per la gestione finanziaria: elaborazione dei criteri, simulazione del modello, condivisione con enti gestori, predisposizione atti formali per la loro adozione»;

Udita la relazione della VI Commissione consiliare «Ambiente, Energia e Protezione Civile»;

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1. di approvare la modifica e l'integrazione dei criteri di assegnazione dei fondi di cui alla l.r. 86/1983, approvati con d.c.r. 17 novembre 1999, n. VI/1394, secondo il testo allegato, quale parte integrante del presente provvedimento;

2. di fare salve tutte le altre disposizioni presenti nella d.c.r. 17 novembre 1999, n. VI/1394.

Il presidente: Attilio Fontana

Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

ALLEGATO

Il capoverso a) del punto 3.1. «Contributi per la gestione, la pianificazione e l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di aree naturali protette - cap. 4511», viene così sostituito:

a) PARCHI REGIONALI**1) Spese per il funzionamento dell'ente**

La ripartizione del fondo di finanziamento verrà effettuata sulla base di due quote: una fissa e una variabile. Quella fissa è riferita alle attività istituzionali dalle quali l'ente non può prescindere, mentre quella variabile è definita in base alle priorità regionali collegate alle attività svolte dall'ente per la promozione e lo sviluppo sostenibile nel parco ed, in genere, per le attività economiche connesse al parco.

Il fondo di finanziamento variabile è ripartito in base a due indicatori di efficienza e a due di efficacia. Gli indicatori di efficienza collegano la spesa con l'attività amministrativa ed istituzionale degli enti parco e con quella gestionale, mentre gli indicatori di efficacia si propongono di mettere in relazione l'attività degli enti con la capacità di attivare risorse da enti pubblici e privati. Gli indicatori di efficienza utilizzati sono: le spese per gli organi istituzionali e il numero delle ore erogate dai volontari, quest'ultimo espressione della capacità dell'ente di aggregare soggetti privati per svolgere volontariamente servizi per conto del parco che favoriscono un contenimento della spesa. Gli indicatori di efficacia sono: il numero delle classi che hanno partecipato ad una iniziativa di educazione ambientale e i contributi da parte di soggetti pubblici e privati, diversi dagli enti consorziati. Gli indicatori sono confrontati con quelli teorici o standard, calcolati sulla base dei valori medi riguardanti le variabili considerate. Gli scostamenti dei valori effettivi da quelli teorici possono assu-

mere sia valori positivi sia negativi: nel caso di indicatori di efficacia, scostamenti positivi indicano maggiore capacità degli enti a soddisfare i criteri che sono alla base degli indicatori, mentre nel caso degli indicatori di efficienza occorre distinguere tra quello riguardante l'attività amministrativa dell'ente e quello gestionale. In relazione all'attività amministrativa (spese per organi istituzionali), il valore negativo dello scostamento indica una maggiore efficienza dell'ente ad affrontare i problemi di natura amministrativa, per quanto riguarda invece l'indicatore di efficienza gestionale (numero ore volontari) un valore positivo indica una maggiore capacità dell'ente ad affrontare i problemi gestionali ricorrendo a metodi che non incidono eccessivamente sul bilancio dell'ente.

La quota fissa, che non sarà inferiore allo stanziamento erogato con il bilancio dell'anno precedente per garantire continuità alle attività istituzionali dell'ente, verrà integrata con una quota variabile, per il primo anno corrispondente almeno al 10% della quota fissa.

Poiché gli indicatori di efficienza e di efficacia considerati prendono esclusivamente in considerazione gli aspetti quantitativi della produzione e non quelli qualitativi, si terrà conto di questo limite e le valutazioni formulate saranno pertanto suscettibili di parziali correzioni, da adottare durante l'istruttoria e in considerazione di particolari situazioni esistenti.

2) Spese per compensazioni ed indennizzi

In rapporto alla superficie individuata all'interno del parco regionale a parco naturale, sarà assegnata a ciascun parco una quota proporzionale alla superficie a parco naturale, approvato ai sensi dell'art. 19 della l.r. 86/1983, per la corresponsione di compensazioni ed indennizzi e per azioni di manutenzione dell'ambiente naturale.

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR20030120)

D.p.g.r. 7 marzo 2003 - n. 3882

(5.1.2/1.8.0)

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - ALER - di Cremona

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1. di costituire il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Cremona, con la seguente composizione:

- Dolfini Eugenio Roberto (Presidente);
- Iotta Mino Giacomo;
- Mazzini Gianfredo;
- Diamanti Gianfranco;
- Tadioli Giuseppe;
- Stellato Nicola;
- Cabrini Consuela;

2. di notificare il presente decreto all'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Cremona, al comune e alla Provincia di Cremona;

3. di disporre che la convocazione per la seduta di insediamento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Cremona dovrà avvenire entro 15 giorni dalla sopraccitata notifica;

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR20030121)

D.p.g.r. 7 marzo 2003 - n. 3883

(5.1.2/1.8.0)

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - ALER di Busto Arsizio

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1. di costituire il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Busto Arsizio, con la seguente composizione:

- Fusari Bruno (Presidente);
- Bollati Roberto;
- Galli Paolo;
- Caldera Gabriele;
- Picco Bellazzi Walter;
- Gorini Giuseppe;
- Lovisolo Giancarlo;

2. di notificare il presente decreto all'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale e al comune di Busto Arsizio;

3. di disporre che la convocazione per la seduta di insediamento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Busto Arsizio dovrà avvenire entro 15 giorni dalla sopraccitata notifica;

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR20030122)

D.p.g.r. 7 marzo 2003 - n. 3884

(5.1.2/1.8.0)

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - ALER di Lodi

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1. di costituire il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Lodi, con la seguente composizione:

- Spelta Raffaele (Presidente);
- Recchi Cesare;
- Nova Enrico Carlo;
- Guerrieri Vincenzo;
- Botta Giovanni;
- Gori Silverio;
- Uggetti Simone;

2. di notificare il presente decreto all'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Lodi, al comune e alla Provincia di Lodi;

3. di disporre che la convocazione per la seduta di insediamento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Lodi dovrà avvenire entro 15 giorni dalla sopraccitata notifica;

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR20030123)

D.p.g.r. 7 marzo 2003 - n. 3885

(5.1.2/1.8.0)

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - ALER di Pavia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1. di costituire il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Pavia, con la seguente composizione:

- Rossetti Giuseppe (Presidente);
- Musti Filippo;
- Leonardelli Graziano;
- Castelli Paolo;
- Bonecchi Valerio;
- Crivelli Alfredo;
- Rossella Luciano;

2. di notificare il presente decreto all'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Pavia, al comune e alla Provincia di Pavia;

3. di disporre che la convocazione per la seduta di insediamento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Pavia dovrà avvenire entro 15 giorni dalla sopraccitata notifica;

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR20030124)

(5.1.2/1.8.0)

D.p.g.r. 7 marzo 2003 - n. 3886**Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale - ALER di Varese**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1. di costituire il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Varese, con la seguente composizione:

- Colombo Gianpietro (Presidente);
- Vadelka Alessandro;
- Aimetti Aldo;
- Capodiferro Luca;
- Cuccuru Benigno;
- Reina Pietro;
- Bossi Franco;

2. di notificare il presente decreto all'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Varese, al comune e alla Provincia di Varese;

3. di disporre che la convocazione per la seduta di insediamento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Varese dovrà avvenire entro 15 giorni dalla sopraccitata notifica;

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR20030125)

(5.1.2/1.8.0)

D.p.g.r. 7 marzo 2003 - n. 3887**Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale - ALER di Bergamo**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1. di costituire il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Bergamo, con la seguente composizione:

- Poli Narno (Presidente);
- Zecca Franco;
- Musitelli Adriano;
- Cantamesse Leone;
- Cattaneo Stefano;
- Blini Romano;
- Cadei Serenella;

2. di notificare il presente decreto all'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Bergamo, al comune e alla Provincia di Bergamo;

3. di disporre che la convocazione per la seduta di insediamento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Bergamo dovrà avvenire entro 15 giorni dalla sopraccitata notifica;

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR20030126)

(5.1.2/1.8.0)

D.p.g.r. 7 marzo 2003 - n. 3888**Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale - ALER di Lecco**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1. di costituire il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Lecco, con la seguente composizione:

- Canali Giuseppe (Presidente);
- Ripamonti Francesco;
- Colombo Pierangelo;
- Missaglia Ivano;
- Invernizzi Mario;
- Bergamaschi Enzo;

- Colombo Luciano Mario;

2. di notificare il presente decreto all'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Lecco, al comune e alla Provincia di Lecco;

3. di disporre che la convocazione per la seduta di insediamento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Lecco dovrà avvenire entro 15 giorni dalla sopraccitata notifica;

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR20030127)

(5.1.2/1.8.0)

D.p.g.r. 10 marzo 2003 - n. 3975**Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale - ALER di Brescia**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1. di costituire il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Brescia, con la seguente composizione:

- Isacchini Emidio Ettore (Presidente);
- Della Torre Corrado;
- Gambaretti Augusto;
- Ligasacchi Vanni;
- Faini Marco;
- Vanzani Maurizio;
- Boretti Nicoletto;

2. di notificare il presente decreto all'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Brescia, al comune e alla Provincia di Brescia;

3. di disporre che la convocazione per la seduta di insediamento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Brescia dovrà avvenire entro 15 giorni dalla sopraccitata notifica;

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR20030128)

(5.1.2/1.8.0)

D.p.g.r. 10 marzo 2003 - n. 3981**Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale - ALER di Como**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1. di costituire il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Como, con la seguente composizione:

- Turati Alessandro (Presidente);
- Gatto Paolo;
- Reiners Giovanni;
- Capsoni Fulvio;
- Poletti Roberto;
- Mauro Rosa Angela;
- Maggi Daniele;

2. di notificare il presente decreto all'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Como, al comune e alla Provincia di Como;

3. di disporre che la convocazione per la seduta di insediamento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Como dovrà avvenire entro 15 giorni dalla sopraccitata notifica;

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR20030129)

(5.1.2/1.8.0)

D.p.g.r. 10 marzo 2003 - n. 3993**Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda**

da Lombardia per l'Edilizia Residenziale - ALER di Mantova

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1. di costituire il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Mantova, con la seguente composizione:

- Bulbarelli Paola (Presidente);
- Concordati Stefania;
- Arioli Romano;
- Tosoni Ettore;
- Aristarco Ettore;
- Lina Francesco;
- Melli Dimitri;

2. di notificare il presente decreto all'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Mantova, al comune e alla Provincia di Mantova;

3. di disporre che la convocazione per la seduta di insediamento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Mantova dovrà avvenire entro 15 giorni dalla sopraccitata notifica;

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR20030130)

D.p.g.r. 10 marzo 2003 - n. 3995**Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale - ALER di Milano**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1. di costituire il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Milano, con la seguente composizione:

- Niero Luciano (Presidente) (Regione Lombardia);
- Girometta Lino (Regione Lombardia);
- Goldoni Carlo Giuseppe (Regione Lombardia);
- Potukian Andrea (Regione Lombardia);
- Cecchi Luciano (Regione Lombardia);
- un componente nominato dalla provincia di Milano;
- Adamoli Eugenio (Comune di Milano);

2. di dare atto che la composizione del Consiglio di amministrazione verrà integrata, con successivo atto, a seguito della designazione di competenza della Provincia di Milano;

3. di notificare il presente decreto all'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale, al comune e alla Provincia di Milano;

4. di disporre che la convocazione per la seduta di insediamento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Milano dovrà avvenire entro 15 giorni dalla sopraccitata notifica;

5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

(BUR20030131)

D.p.g.r. 10 marzo 2003 - n. 3996**Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale - ALER di Sondrio**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Omissis

Decreta

1. di costituire il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Sondrio, con la seguente composizione:

- Canali Corrado (Presidente);
- Castelli Marco Carlo;
- Airoidi Carola;
- Cirillo Marco Flavio;

- Dioli Enrico;
- Bonini Federico;
- Libera Massimo;

2. di notificare il presente decreto all'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Sondrio, al comune e alla Provincia di Sondrio;

3. di disporre che la convocazione per la seduta di insediamento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale di Sondrio dovrà avvenire entro 15 giorni dalla sopraccitata notifica;

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Formigoni

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR20030132)

D.g.r. 7 marzo 2003 - n. 7/12296

(2.1.0)

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale: Sanità (d.l. 17/2001 convertito dalla l. 129/2001) 2° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio e al documento tecnico di accompagnamento per l'esercizio finanziario 2003, le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 2 categoria 1 «Contributi ed assegnazioni di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», U.P.B. 2.1.28. «Assegnazioni per maggiori spese Enti sanitari» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.28.5563, la cui descrizione è così modificata «Assegnazioni statali per il ripiano dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1994 nonché di quelli relativi agli anni 1995-1999», è incrementata di € 654.262.791,92.

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 3.7.2. «Miglioramento della rete delle strutture sanitarie» tipo di spesa corrente operativa UPB 3.7.2.0.2.256 «Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.7.2.0.2.256.5564, la cui descrizione è così modificata «Impiego del finanziamento statale per il ripiano dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale al 31 dicembre 1994 nonché di quelli relativi agli anni 1995-1999», è incrementata di € 654.262.791,92.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR20030133)

D.g.r. 7 marzo 2003 - n. 7/12311

(3.2.0)

Accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale «Santa Chiara» con sede in Milano. Finanziamento a carico del fondo Sanitario per l'anno 2003

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, la Residenza Sanitaria Assistenziale «Santa Chiara» con sede in Milano, via Pitteri n. 83, gestita dalla «Altea s.r.l.», per 40 posti letto per ospiti Non Autosufficienti Totali alla tariffa di € 37,70 giornalieri per ospite, sulla base delle verifiche compiute dall'A.S.L. città di Milano;

2) di confermare che la struttura in oggetto è obbligatoria-

mente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente;

3) di stabilire che, dalla data di approvazione del presente atto, conseguentemente all'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale le rette a carico dei 40 ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto delle tariffe qui riconosciute. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;

4) di confermare inoltre che la struttura stessa è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alla d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435;

5) di stabilire che l'ente gestore della struttura in oggetto dovrà fatturare o comunque rendicontare mediante idonea documentazione contabile, nel rispetto della normativa in vigore per l'ente gestore, all'Azienda Sanitaria Locale di competenza le prestazioni di cui al presente provvedimento, indicando obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Locali di provenienza degli ospiti, allo scopo di consentire l'addebito alle stesse in sede di compensazione infraregionale;

6) di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale di ubicazione della struttura in oggetto deve erogare alla stessa, dalla data di approvazione del presente atto, anticipazioni mensili pari al 75% dell'importo corrispondente al volume di prestazioni accreditate e deve provvedere a liquidare trimestralmente il saldo spettante;

7) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'A.S.L. di competenza e la Commissione di Vigilanza del comune di Milano, provvedano alla verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento, mediante l'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza;

8) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

9) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030134)

D.g.r. 7 marzo 2003 - n. 7/12323

Designazione del componente regionale nel Collegio dei revisori dei conti del Consorzio Parco regionale Colli di Bergamo. L.r. 16 settembre 1996, n. 26

(1.8.0)

Vista la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norma per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la l.r. 16 settembre 1996, n. 26 «Riorganizzazione degli Enti gestori delle aree protette regionali» in particolare l'art. 7, comma 1, che prevede che un membro del Collegio dei revisori dei conti dei Consorzi dei parchi regionali sia designato dalla Giunta regionale;

Vista la l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione» e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 14;

Preso atto altresì che con nota prot. n. 143 del 13 gennaio 2003, il Consorzio Parco regionale dei Colli di Bergamo, ha richiesto la designazione del membro di spettanza regionale del Collegio dei revisori dei conti del parco, a seguito dell'approvazione del nuovo statuto da parte della Giunta regionale;

Dato atto della candidatura del dott. Michele Brambati a ricoprire l'incarico nel Parco dei Colli di Bergamo, trasmessa il 22 gennaio 2003;

Visto il parere del competente Comitato Tecnico di Valutazione che, nella seduta del 6 febbraio 2003, ha espresso parere di idoneità alle proposte di candidatura, con nota prot. reg. n. 18568 del 12 febbraio 2003;

A voti unanimi espressi nella forma di legge

Delibera

1. Di designare quale membro del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio Parco dei Colli di Bergamo il dott. Michele Brambati;

2. Di notificare ai soggetti interessati il presente provvedimento;

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Il segretario: Sala

(BUR20030135)

D.g.r. 7 marzo 2003 - n. 7/12324

Revisione dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa ai fini dei benefici previsti ai sensi dell'art. 8 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo»

(5.1.2)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» che, all'art. 8, prevede l'applicazione di agevolazioni fiscali a favore dei proprietari che stipulino contratti di locazione secondo la modalità «concertata» nei comuni di cui all'art. 1 del d.l. 30 dicembre 1998, n. 551, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, e che rimette al CIPE l'aggiornamento biennale del relativo elenco;

Viste le delibere del CIPE 14 febbraio 2002 n. 4 e 29 settembre 2002 n. 84 che stabiliscono criteri e procedure per la revisione dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, demandando a regioni e province autonome l'individuazione di detti comuni entro una soglia predeterminata di popolazione e con il vincolo di inserire comunque in elenco i comuni capoluoghi di provincia;

Preso atto che tale soglia di popolazione interessata, per la Lombardia è individuata in 4.017.640 abitanti di cui 2.082.835 residenti nei comuni capoluoghi;

Visto che l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa definito dalle precedenti deliberazioni CIPE prevede per la Regione Lombardia 154 comuni per una popolazione totale di 4.340.383 abitanti e che tali criteri implicano una riduzione della popolazione interessata di 322.743 abitanti;

Preso atto che si deve procedere alla revisione dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa utilizzando criteri quantitativi definiti dalle delibere CIPE sopra indicate, considerata anche l'indisponibilità dei dati definitivi del censimento 2001, si provvede ad una riduzione dei comuni già in elenco secondo la metodologia indicata nell'allegato A, rispettando la quota regionale di popolazione fissata dalle delibere CIPE;

Ritenuto che per quanto sopra espresso l'inserimento di un comune tra quelli ad alta tensione abitativa deve ritenersi efficace ai soli fini dei provvedimenti statali relativi agli sgravi fiscali e all'eventuale proroga degli sfratti, senza determinare specifiche priorità per i provvedimenti regionali;

Delibera

1. Di approvare l'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riportante la metodologia adottata per la selezione dei comuni e l'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa;

2. Di trasmettere l'elenco di cui al punto precedente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Abitative - Osservatorio della Condizione Abitativa ai sensi del punto 4 della citata delibera CIPE 14 febbraio 2002 n. 4;

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO A

Proposta per l'individuazione dei comuni ad Alta Tensione Abitativa

Attualmente sono considerati ad alta tensione abitativa 154 comuni per un totale di 4.340.383 abitanti.

Il CIPE, con le delibere 14 luglio 2002 n. 4 e 29 settembre 2002 n. 84 ha indicato una soglia di popolazione complessiva dei comuni ATA da non superare, fissata per la Lombardia in **4.017.640 abitanti**, indicando peraltro per i comuni capoluogo, l'inserimento di diritto tra i comuni «ad alta tensione abitativa».

Considerando che la popolazione dei comuni capoluogo ammonta a **2.082.835** abitanti, la regione deve individuare i rimanenti comuni in modo tale che la popolazione complessiva non superi il numero di **1.934.805** abitanti.

La circostanza che un comune sia classificato ad alta tensione abitativa produce sostanzialmente l'effetto di **sgravi fiscali** per chi stipula contratti di locazione concordati ex art 2 comma della legge 431/98. Peraltro «storicamente» per tali comuni è prevista, per particolari categorie di conduttori, la **sospensione degli sfratti** con provvedimenti ad hoc in relazione all'emergenza.

Si procede considerando i soli 154 comuni definiti attualmente ad alta tensione abitativa.

Poiché la popolazione dei rimanenti 143 comuni (decurtati dai capoluogo) supera la soglia sopraindicata di 1.934.805 abitanti, risulta necessario provvedere ad una selezione che riduca il numero dei comuni interessati.

Indicatori utilizzati per la selezione

- popolazione al 2000 (dato che rappresenta con buona approssimazione fenomeni di vario tipo, quali gli sfratti, gli alloggi in affitto, ecc) (**P**)

- densità della popolazione (ab/km quadrato) (**D**)

- domande FSA anno 2002 (l'unico elemento di valutazione per il disagio abitativo indicato dalla delibera CIPE) (**F**)

Ai tre indicatori sono stati assegnati pesi secondo la loro importanza:

- popolazione peso 0,8 (**peso_P**)

- densità della popolazione peso 0,3 (**peso_D**)

- domande FSA peso 0,4 (**peso_F**)

Gli indicatori vengono combinati attraverso la disgiunzione, che equivale all'unione degli insiemi. L'utilizzo di tale modalità di combinazione degli indicatori evita la semplice somma aritmetica ma fa sì che un indicatore contribuisca al risultato finale solo per la parte che già non è rappresentata, in valore, da uno degli altri indicatori.

A tal fine ciascun indicatore deve essere ricompreso nell'intervallo tra 0 e 1; per ottenere tale risultato ciascun valore dovrà essere diviso per il valore massimo assunto dal relativo indicatore.

La formula che esprime quanto sopra indicato, determinando un indicatore complessivo è la seguente:

$$1 - (1 - P \times \text{peso}_P) \times (1 - D \times \text{peso}_D) \times (1 - F \times \text{peso}_F)$$

Ne risulta l'elenco allegato in ordine decrescente dell'indicatore complessivo, corrispondente alla popolazione di 4.011.729 abitanti residenti in 85 comuni.

ALLEGATO

	Comune	Popolazione 2000	Progressivo popolazione	Densità media 1996-2000	Domande FSA 2002	Indicatore popolazione	Indicatore densità	Indicatore domande FSA	Indicatore finale
1	BERGAMO	117.415	117.415						
2	BRESCIA	194.697	312.112						
3	COMO	82.893	395.005						
4	CREMONA	71.421	466.426						
5	LECCO	45.827	512.253						
6	LODI	41.319	553.572						
7	MANTOVA	47.969	601.541						
8	MILANO	1.301.551	1.903.092						
9	PAVIA	73.893	1.976.985						
10	SONDRIO	22.020	1.999.005						
11	VARESE	83.830	2.082.835						
12	MONZA	120.900	2.203.735	3627,011773	456	1	0,440509806	0,882011605	0,887666683
13	SESTO SAN GIOVANNI	81.687	2.285.422	7014,310051	517	0,675657568	0,851905798	1	0,794772766
14	CINISELLO BALSAMO	74.597	2.360.019	5906,216556	355	0,617014061	0,717325024	0,686653772	0,711739492
15	BUSTO ARSIZIO	78.225	2.438.244	2569,910803	177	0,647022333	0,312122204	0,342359768	0,622660241
16	COLOGNO MONZESE	48.881	2.487.125	5710,069284	204	0,404309347	0,693502439	0,394584139	0,548771252
17	RHO	51.435	2.538.560	2311,545357	317	0,425434243	0,280743063	0,613152805	0,544066216
18	CORSICO	34.773	2.573.333	6525,925926	247	0,287617866	0,792590304	0,477756286	0,525306787
19	LEGNANO	54.396	2.627.729	3037,076749	189	0,449925558	0,368860697	0,3655706	0,514006041
20	BOLLATE	47.299	2.675.028	2918,116671	223	0,391224152	0,354412692	0,431334623	0,491957278
21	SARONNO	36.976	2.712.004	3422,95203	290	0,305839537	0,415726231	0,560928433	0,487212194
22	BRESSO	27.520	2.739.524	8233,668639	123	0,227626137	1	0,237911025	0,481955056
23	CESANO BOSCONI	24.557	2.764.081	6285,183325	252	0,20311828	0,763351502	0,487427466	0,480183041
24	PADERNO DUGNANO	45.607	2.809.688	3194,745042	117	0,377229115	0,388009912	0,226305609	0,438904786
25	SEREGNO	39.490	2.849.178	3031,529593	162	0,326633581	0,36818698	0,313346228	0,425259943
26	LISSONE	34.482	2.883.660	3642,310997	168	0,285210918	0,442367935	0,324951644	0,417607969
27	CESANO MADERNO	33.196	2.916.856	2818,425636	158	0,274574028	0,342304963	0,305609284	0,385389412
28	ROZZANO	37.032	2.953.888	3008,508901	104	0,30630273	0,365391059	0,201160542	0,381886791
29	CUSANO MILANINO	20.076	2.973.964	6522,179239	69	0,166054591	0,792135259	0,133462282	0,374207157
30	PIOLTELLO	33.331	3.007.295	2521,388253	146	0,275690653	0,306229017	0,282398453	0,372116595
31	DESIO	35.353	3.042.648	2373,360434	124	0,292415219	0,288250662	0,239845261	0,367317635
32	SAN DONATO MILANESE	33.190	3.075.838	2544,861414	135	0,2745244	0,309079892	0,261121857	0,365931346
33	LIMBIATE	32.407	3.108.245	2614,370968	132	0,268047974	0,317522004	0,255319149	0,361853673
34	GARBAGNATE MILANESE	28.151	3.136.396	3145,579612	145	0,232845327	0,382038645	0,280464217	0,360363911
35	SEGRATE	34.030	3.170.426	1959,34633	130	0,281472291	0,237967596	0,251450677	0,352860852
36	SAN GIULIANO MILANESE	32.271	3.202.697	1053,871703	136	0,266923077	0,127995399	0,263056093	0,323313283
37	MUGGIÒ	21.248	3.223.945	3864,204753	101	0,175748553	0,469317497	0,195357834	0,319299454
38	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	27.862	3.251.807	2048,839286	103	0,230454921	0,248836743	0,199226306	0,305398266
39	NOVATE MILANESE	19.880	3.271.687	3644,64351	89	0,164433416	0,442651225	0,172147002	0,298732705
40	NOVA MILANESE	22.080	3.293.767	3766,339907	59	0,182630273	0,457430833	0,114119923	0,296913299
41	CORMANO	18.298	3.312.065	4067,505618	78	0,151348222	0,494008904	0,150870406	0,296517511
42	PARABIAGO	24.171	3.336.236	1694,125124	105	0,199925558	0,205755806	0,203094778	0,275826747
43	LUMEZZANE	23.891	3.360.127	757,8743655	140	0,197609595	0,092045769	0,270793037	0,270011419

	Comune	Popolazione 2000	Progressivo popolazione	Densità media 1996-2000	Domande FSA 2002	Indicatore popolazione	Indicatore densità	Indicatore domande FSA	Indicatore finale
44	MEDA	21.297	3.381.424	2553,469388	81	0,176153846	0,310125352	0,156673114	0,269678309
45	BUCCINASCO	25.602	3.407.026	2060,45273	63	0,211761787	0,250247225	0,121856867	0,269211193
46	MELZO	18.682	3.425.708	1934,691767	125	0,1545244	0,234973236	0,241779497	0,264178999
47	GIUSSANO	21.495	3.447.203	2045,797665	92	0,177791563	0,24846733	0,17794971	0,262675986
48	SENAGO	19.357	3.466.560	2178,818076	104	0,160107527	0,264622998	0,201160542	0,261892828
49	VIMERCATE	25.578	3.492.138	1235,523396	89	0,211563275	0,150057459	0,172147002	0,261277884
50	VIMODRONE	14.092	3.506.230	2983,605186	101	0,11655914	0,362366439	0,195357834	0,254974026
51	DALMINE	21.346	3.527.576	1797,172414	77	0,17655914	0,218271161	0,14893617	0,245289322
52	TREZZANO SUL NAVIGLIO	18.758	3.546.334	1740,52093	98	0,155153019	0,211390694	0,189555126	0,241867371
53	SERiate	20.100	3.566.434	1590,491539	90	0,166253102	0,193169243	0,174081238	0,240118301
54	ARESE	19.104	3.585.538	2923,192402	34	0,158014888	0,355029153	0,065764023	0,23998935
55	SEVESO	18.799	3.604.337	2532,108844	54	0,155492142	0,30753106	0,104448743	0,238383877
56	PIEVE EMANUELE	16.482	3.620.819	1267,303869	132	0,136327543	0,153917279	0,255319149	0,236989215
57	MALNATE	15.538	3.636.357	1730,898749	104	0,128519438	0,210222056	0,201160542	0,227036324
58	GORGONZOLA	17.744	3.654.101	1617,118803	81	0,146765922	0,196403192	0,156673114	0,221467721
59	SETTIMO MILANESE	17.402	3.671.503	1598,160193	78	0,143937138	0,194100621	0,150870406	0,216964358
60	BOVISIO-MASCIAGO	13.296	3.684.799	2630,965909	48	0,109975186	0,319537502	0,092843327	0,206030676
61	CARATE BRIANZA	16.136	3.700.935	1623,055276	71	0,133465674	0,197124192	0,137330754	0,205760912
62	VAREDO	12.700	3.713.635	2618,347107	52	0,105045492	0,318004916	0,100580271	0,204756166
63	OPERA	13.338	3.726.973	1770,909091	84	0,110322581	0,215081414	0,162475822	0,202518739
64	PESCHIERA BORROMEO	20.492	3.747.465	854,7087875	60	0,169495451	0,103806556	0,116054159	0,20139301
65	CASTELLANZA	14.665	3.762.130	2143,034682	51	0,121298594	0,260277013	0,098646035	0,200392241
66	PORTO MANTOVANO	13.566	3.775.696	349,8076923	120	0,112208437	0,042485034	0,232108317	0,184800108
67	TRADATE	15.922	3.791.618	752,6946673	79	0,131695616	0,091416682	0,152804642	0,183074706
68	VIRGILIO	9.944	3.801.562	312,8365846	143	0,082249793	0,037994799	0,276595745	0,178628451
69	CASSANO D'ADDA	16.761	3.818.323	900,7019438	57	0,138635236	0,109392542	0,110251451	0,178008891
70	REZZATO	12.457	3.830.780	674,879386	94	0,103035567	0,081965818	0,181818182	0,170082846
71	GUSSAGO	14.316	3.845.096	562,5419664	81	0,118411911	0,068322153	0,156673114	0,168854326
72	RESCALDINA	12.895	3.857.991	1529,853659	48	0,106658395	0,185804618	0,092843327	0,168386944
73	CERRO MAGGIORE	14.151	3.872.142	1382,600196	41	0,117047146	0,167920311	0,079303675	0,166599482
74	PERO	10.494	3.882.636	2109,92	38	0,086799007	0,256255151	0,073500967	0,166233099
75	CANEGRATE	11.773	3.894.409	2185,471698	20	0,097377998	0,265431097	0,03868472	0,164460661
76	CASSINA DE' PECCHI	12.272	3.906.681	1610,552632	37	0,101505376	0,195605714	0,071566731	0,159879438
77	AGRATE BRIANZA	12.931	3.919.612	1126,112391	50	0,106956162	0,136769214	0,096711799	0,157008114
78	TORRE BOLDONE	7.728	3.927.340	2222,965116	42	0,063920596	0,269984768	0,081237911	0,156326191
79	CARONNO PERTUSELLA	11.885	3.939.225	1373,372093	45	0,098304384	0,166799534	0,087040619	0,155221046
80	LENTATE SUL SEVESO	14.344	3.953.569	1021,85847	33	0,118643507	0,12410731	0,063829787	0,150861288
81	TREZZO SULL'ADDA	11.523	3.965.092	882,574813	56	0,095310174	0,107190956	0,108317215	0,144689743
82	BUSTO GAROLFO	12.454	3.977.546	956,4797508	37	0,103010753	0,116166899	0,071566731	0,139738905
83	GARDONE VAL TROMPIA	10.905	3.988.451	406,3000374	75	0,090198511	0,049346173	0,145067698	0,138937309
84	CONCESIO	12.793	4.001.244	665,2246604	41	0,105814723	0,080793227	0,079303675	0,135170372
85	FAGNANO OLONA	10.485	4.011.729	1203,34873	28	0,086724566	0,146149764	0,054158607	0,129459144

(BUR20030136)

(5.1.0)

D.g.r. 7 marzo 2003 - n. 7/12328

Manifestazione di favorevole volontà d'intesa ai sensi del d.P.R. 383/1994, per realizzazione di «ponte sul fiume Brembo per il raccordo tra la variante all'abitato di San Pellegrino e la S.S. 470» in comune di San Pellegrino Terme (BG). (Riferimento obiettivo gestionale 10.2.2.5. «Definizione degli aspetti urbanistici e territoriali relativi ad ambiti territoriali oggetto di trasformazione strategica»)

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto che:

– il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia, con nota n. 13782 del 28 novembre 2000 ha trasmesso, ai fini della determinazione dell'intesa Stato-Regione, ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, il progetto riguardante i lavori per la realizzazione del ponte sul fiume Brembo per il raccordo tra la variante all'abitato di San Pellegrino e la S.S. 470, interessante il comune di San Pellegrino Terme (BG), sulla strada statale n. 470 «della Val Brembana»;

Dato atto che dagli accertamenti delle Strutture e vagliati dal Dirigente dell'Unità Organizzativa è emerso che:

– l'intervento in oggetto comporta la modifica di quanto approvato dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 40135 in data 2 agosto 1993 in merito alla viabilità minore dell'allora progettata variante alla strada statale n. 470. Tale modifica consiste nella traslazione del ponte in maniera che risulti il più perpendicolare possibile al fiume Brembo; ciò permette la riduzione della luce del ponte stesso ed evita la costruzione della pila in alveo precedentemente progettata;

– l'area su cui insistono gli interventi è identificata nel PRG vigente del comune di San Pellegrino Terme (approvato con delibera di Giunta regionale n. 32133 del 31 ottobre 1997) in zona D4 artigianali di completamento, fasce di rispetto ai corsi d'acqua e strade di progetto;

– a seguito dell'esame degli elaborati di progetto sono stati chiesti i pareri di competenza alle seguenti Unità Organizzative della Direzione Generale Territorio e Urbanistica, che si sono così espresse:

- Sviluppo Sostenibile per il Territorio con nota

n. Z1.2003.009491 del 24 febbraio 2003, «verificata la nuova soluzione progettuale finalizzata al mantenimento del ponte ferroviario» ha espresso il proprio avviso favorevole alle opere in progetto.

• Affari Generali e di Conoscenza del Territorio ha formulato parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. in fase di esecuzione dei lavori dovranno essere realizzati, in corrispondenza delle spalle del ponte, almeno due nuovi sondaggi con prove penetrometriche nei fori (da effettuarsi a profondità significative);

2. il progetto dovrà essere integrato con le verifiche tecniche della palificata (anche in relazione alla presenza di azioni orizzontali), ed un'analisi dei fattori di rischio;

• Difesa e valorizzazione del territorio, Struttura Opere di difesa del suolo evidenzia che il fiume Brembo in comune di San Pellegrino è stato oggetto di mappatura delle fasce di pertinenza fluviale nell'ambito del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico adottato dall'Autorità di Bacino con delibera 1/99. Ai sensi dell'art. 38 nelle norme tecniche di attuazione di tale Piano, il progetto dell'infrastruttura in questione deve essere accompagnato da verifica di compatibilità idraulica redatta secondo la direttiva approvata con delibera 2/99 dell'Autorità di Bacino, da sottoporre all'Autorità stessa per l'espressione del parere di competenza.

Dato atto che in data 10 gennaio 2001 si è tenuta, presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia, la prima seduta di Conferenza dei Servizi, indetta ai sensi del d.P.R. 383/94, nel corso della quale gli Enti partecipanti non hanno trovato l'accordo in ordine ai lavori proposti;

Dato atto che con nota n. 2259-2405 BBNN EC del 5 marzo 2001 la Soprintendenza per i Beni Ambientali di Milano ha espresso il proprio parere negativo all'abbattimento del vecchio ponte ferroviario;

Considerato che successivamente al parere soprariportato ed ai dissensi emersi nelle ulteriori sedute di Conferenza dei Servizi, è stato convocato un Tavolo Tecnico per il giorno 12 ottobre 2001 al fine di pervenire ad una soluzione progettuale che risolvesse i problemi sollevati dalla Soprintendenza. Ne è emersa una proposta alternativa, che sottoposta all'esame della Conferenza dei Servizi nella IV e conclusiva seduta del 24 gennaio 2002, ha ottenuto dagli Enti partecipanti parere favorevole unanime, come risulta dal relativo verbale trasmesso dal Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia con nota n. 5905 del 23 luglio 2002;

Dato atto che, a seguito del medesimo Tavolo Tecnico del 12 ottobre 2001, la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Milano, in sede di seduta conclusiva di Conferenza dei Servizi, ha espresso il proprio parere favorevole alle opere in argomento;

Considerato che con nota n. 43/2001 dell'11 settembre 2002 il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia ha certificato l'avvenuta esecutività del verbale medesimo;

Ritenuto, inoltre, che venga trasmesso all'Unità Organizzativa Pianificazione e Programmazione Territoriale, un cronogramma (GANTT semplificato) contenente l'inizio, la durata, le fasi principali, il termine presumibile di fine lavori, la spesa presunta e l'ente finanziatore dell'opera;

Visto l'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383;

Visto l'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato l'obiettivo gestionale 10.2.2.5 «Definizione degli aspetti urbanistici e territoriali relativi ad ambiti territoriali oggetto di trasformazione strategica»;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

Delibera

– di manifestare favorevole volontà d'intesa, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, in ordine al progetto riguardante i lavori per la realizzazione del ponte sul fiume Brembo per il raccordo tra la variante all'abitato di San Pellegrino e la S.S. 470, interessante il comune di San Pellegrino Terme (BG), sulla strada statale n. 470 «della Val Brembana», da realizzarsi secondo gli elaborati di progetto che formano parte integrante del presente atto deliberativo (All: Tavv. 1, 8, 9, 10, 11, 14, A1, 25, 26, 27, L, Allegato B) (omissis);

– di dare atto che l'intervento interessa ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, e che, a seguito della soluzione emersa dal Tavolo Tec-

nico del 12 ottobre 2001, la competente Unità Organizzativa Sviluppo Sostenibile del Territorio della Direzione Generale Urbanistica e Territorio ha espresso parere favorevole con le condizioni in premessa riportate.

Il segretario: Sala

(BUR20030137)

D.g.r. 7 marzo 2003 - n. 7/12334

Variations al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale: Opere pubbliche politiche per la casa e protezione civile (l. 388/00, art. 138, comma 16) – 6° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio e al documento tecnico di accompagnamento per l'esercizio finanziario 2003 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

• Al titolo 4, categoria 3, UPB 4.3.106 «Assegnazioni per interventi a seguito eventi calamitosi», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.106.5916 «Assegnazioni del Fondo regionale di Protezione civile» è incrementata di € 14.107.268,69.

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

• Alla funzione obiettivo 1.2.2 «Protezione civile», tipo spesa in capitale, UPB 1.2.2.1.3.12 «Sistemi integrati per la Protezione Civile» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.2.1.3.12.5917 «Assegnazioni del Fondo regionale di Protezione Civile per fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali nonché per potenziare il sistema della protezione civile» è incrementata di € 14.107.268,69.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR20030138)

D.g.r. 7 marzo 2003 - n. 7/12336

P.S.R. 2000-2006 – Misura H (2.8) «Imboschimento delle superfici agricole» tipologia C (arboricoltura per biomassa) – approvazione del riparto a favore delle province

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento (CE) 445/02 della Commissione Europea del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applicazione del suddetto regolamento 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);

Vista la d.g.r. n. 7/4697 del 21 maggio 2001 «Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 – Manuale delle Procedure, dei controlli e delle sanzioni»;

Vista la d.g.r. n. 7/10789 del 24 ottobre 2002 «Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 – Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la tipologia C relative alla misura «H» (2.8) «Imboschimento delle superfici agricole» ed approvazione delle relative disposizioni attuative»;

Visto il d.d.g. Agricoltura n. 22834 del 25 novembre 2002 col quale è stato prorogato il termine di presentazione delle domande al giorno 21 dicembre 2002;

Considerato che gli enti competenti, ad eccezione delle Province di Bergamo, Como, Lecco, Sondrio e Varese, hanno inoltrato alla Direzione Generale Agricoltura gli elenchi delle domande, presentate dai beneficiari nel periodo 4 novembre-21 dicembre 2002, istruite favorevolmente, secondo i criteri e le priorità stabilite con le disposizioni attuative della misura H (2.8), di cui alla d.g.r. n. 7/10789 del 24 ottobre 2002 per un importo totale di contributi di € 2.580.076,26;

Considerato che la disponibilità effettiva per realizzare gli impianti di cui agli elenchi suddetti è data dalla differenza tra il budget complessivo per l'anno di riferimento e il budget per fare fronte agli impegni finanziari pregressi, derivanti dalle domande finanziate con i programmi attuativi dell'ex-reg. CEE 2080/92 e della misura H (2.8);

Considerato che la d.g.r. n. 7/10789 del 24 ottobre 2002 imputava la spesa per il finanziamento del bando della tipologia C (arboricoltura per biomassa) sull'esercizio finanziario 2003, sul quale, in base alla stima dei trascinamenti finanziari derivanti dalle domande precedentemente finanziate, non vi sarà la necessaria disponibilità di fondi;

Dato atto che in conseguenza di quanto sopra occorre:

- imputare la spesa sull'esercizio finanziario Feoga 2004, che presenta la necessaria copertura finanziaria, parte della quale dovrà però essere utilizzata per finanziare le domande ammissibili presentate a seguito della riapertura dei termini di cui alla d.g.r. n. 7/11711 del 23 dicembre 2002, relative alle tipologie di intervento A (bosco), B (arboricoltura da legno a turno medio lungo) e D (arboricoltura da legno a rapido accrescimento);

- stabilire la quota di fondi da destinare alle domande relative alla tipologia C relative al bando aperto con d.g.r. n. 7/10789 del 24 ottobre 2002;

Ritenuto pertanto, in analogia con quanto stabilito dalle disposizioni attuative approvate con d.g.r. n. 7/3509 del 26 febbraio 2001, di dover attribuire alle domande della tipologia C in parola il 30% dell'importo disponibile per l'esercizio finanziario 2004, pari al 30% di € 8.046.399,30;

Ritenuto che il 50% delle somme attribuibili alle Province, in base ai criteri stabiliti dalla d.g.r. n. 7/10789/2002, ma non utilizzabili per carenza di domande raccolte, vengono ridistribuiti all'unica provincia (Pavia) che presenta un fabbisogno insoddisfatto, e che il restante 50% viene destinato al pagamento della prima annualità di premi;

Considerato che, sulla base dei criteri adottati, è risultato il riparto di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, corrispondente ad un contributo da assegnare di euro 2.102.236,75 per il contributo di impianto e di € 1.028.319,75 per i premi da assegnare per l'anno 2003, per un totale di € 3.130.556,50, con conseguente supero di € 716.636,71;

Ritenuto che tale supero non comporta comunque sul piano pratico problemi di natura finanziaria in quanto potranno esserci eventuali compensazioni con gli importi dei trascinamenti previsti per le domande finanziate ai sensi dell'ex-reg. CEE 2080/92 e con le future assegnazioni relative all'esercizio finanziario FEOGA 2005 o con eventuali economie di spesa conseguibili sull'esercizio finanziario FEOGA 2003;

Ritenuto quindi di procedere alla budgettizzazione delle risorse finanziarie, assegnando agli Enti competenti le quote di finanziamento necessarie a finanziare gli interventi di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento;

Dato atto che il Tavolo Istituzionale ha espresso il proprio parere sul piano di riparto nel corso della seduta svoltasi il giorno 26 febbraio 2003;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente recepite:

1. di destinare alla tipologia C della misura H (2.8) il 30% delle risorse disponibili sull'esercizio finanziario FEOGA 2004;

2. di ridistribuire il 50% delle somme attribuite alle Province, in base ai criteri stabiliti dalla d.g.r. n. 7/10789/2002, ma non utilizzabili per carenza di domande raccolte, all'unica provincia (Pavia) che presenta un fabbisogno insoddisfatto e di destinare il restante 50% al pagamento della prima annualità di premi;

3. di approvare e attribuire la suddivisione delle risorse dell'anno 2004, di € 3.130.556,50 per budget tra gli Enti competenti, relativi all'attuazione della misura H (2.8) «Imboschimento delle superfici agricole», tipologia C, così come riportato nell'allegato 1, composto di n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di pubblicare la presente deliberazione ed i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in quanto atto programmatico di particolare rilievo.

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1

**Misura H «Imboschimento delle superfici agricole»
Tipologia C «biomasse» – Riparto fra le Province**

Provincia	N.	Importo complessivo	Ha
BRESCIA	1	€ 14.470,90	3,41
CREMONA	9	€ 652.230,37	177,42
LODI	3	€ 141.603,79	35,30
MANTOVA	11	€ 353.746,36	89,41
MILANO	2	€ 38.991,95	8,81
PAVIA	25	€ 1.929.513,13	447,20
SOMMANO	51	€ 3.130.556,50	761,55

(BUR20030139)

(5.1.3)

D.g.r. 7 marzo 2003 - n. 7/12337

Assunzione delle determinazioni della Conferenza di Servizi indetta con d.g.r. n. 7/11431 del 29 novembre 2002 per l'approvazione del progetto definitivo «Sistemazione collettori fognari polo fieristico esterno (opere di regimazione idraulica ex Fontanile Cagnola)»

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di assumere le determinazioni della Conferenza di Servizi indetta con d.g.r. n. 7/11431 del 29 novembre 2002, per l'approvazione del progetto definitivo «Sistemazione collettori fognari polo fieristico esterno (opere di regimazione idraulica ex Fontanile Cagnola)», riportate nel verbale (Allegato A) parte integrante del presente provvedimento (*omissis*);

2. di impegnare il soggetto responsabile alla redazione del progetto esecutivo ed alla realizzazione dell'intervento in conformità e congruenza alle indicazioni prescrittive dedotte dalla Conferenza di Servizi;

3. di prendere atto che l'intervento prevede una spesa complessiva di € 26.740.000,00, di cui:

- € 26.480.000,00, a carico della Regione,
- € 78.000,00 a carico del comune di Arese,
- € 52.000,00 a carico del comune di Pero,
- € 130.000,00 a carico del comune di Rho, e che agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all'approvazione del precitato progetto infrastrutturale, si farà fronte con gli stanziamenti previsti dalla l.r. 31/96;

4. di dichiarare che il presente provvedimento, conforme alla determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di Servizi, sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti alla Conferenza medesima, con la conseguente inibizione di ripensamenti unilaterali anche parzialmente modificativi;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030140)

(4.3.0)

D.g.r. 14 marzo 2003 - n. 7/12377

Regolamento CE n. 1221/97 – Criteri per la concessione dei contributi al comparto apistico – Programma regionale 2002/2003

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il regolamento CE n. 1221/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e commercializzazione del miele, precisando le azioni che gli Stati membri possono includere nei programmi nazionali annuali;

- il regolamento CE n. 2300/97 della Commissione del 20 novembre 1997 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1221/97 del Consiglio;

Richiamata la Circolare MiPAF n. 1 del 21 febbraio 2000, recante «Linee guida per l'applicazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele», per l'applicazione del Regolamento CE del Consiglio n. 1221/97,

Considerato che:

- il periodo di applicazione del regolamento CE 1221/97 decorre dall'1 settembre 2002 al 31 agosto 2003;

- la Direzione Generale Agricoltura ha predisposto una proposta di Programma Regionale;

- tale proposta è stata inviata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in data 13 marzo 2002 per le necessarie valutazioni ai fini del suo inserimento nella proposta di Programma Nazionale trasmesso alla Commissione Europea;

Preso atto della decisione della Commissione Europea del 17 luglio 2002, con l'approvazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele ai sensi del regolamento CE n. 1221/97 per la campagna 2002/2003;

Preso atto della nota n. M/1575 del 5 settembre 2002, con la quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha inviato alle Regioni la sopracitata decisione della Commissione Europea, in cui è indicata la riduzione dell'importo complessivo della partecipazione comunitaria al finanziamento del programma italiano, rendendo quindi necessaria una riduzione dell'importo di ciascun sottoprogramma regionale;

Considerato che in conseguenza della modifica intervenuta sulla assegnazione finanziaria di cui al punto precedente, è stata rimodulata la tabella finanziaria del programma regionale, così come riportato nell'allegato A, composto da n. 1 foglio e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di € 945.061,98, ed ha inviato tale tabella al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in data 30 settembre 2002, per le necessarie valutazioni e il conseguente inserimento nella nuova proposta di Programma Nazionale;

Preso atto della nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali prot. n. M/1575 del 5 settembre 2002, avente per oggetto: «Reg. CE n. 1221/97 sul miglioramento della produzione e commercializzazione del miele. Trasmissione decisione della Commissione» con la quale lo stesso Ministero ha invitato le Regioni a esaminare la opportunità dell'inclusione nei sotto-programmi dell'acquisto di sciami per la ricostituzione di apiari colpiti dalle avversità sanitarie e meteorologiche intervenute nel corso dell'anno;

Vista la Circolare del MIPAF n. 3 del 17 dicembre 2002, che inserisce l'acquisto di sciami ed api regine fra gli interventi cofinanziabili, all'interno dei programmi nazionali e dei programmi regionali alla sotto azione c.2.3);

Ritenuto di avvalersi dell'opportunità di includere tale nuova tipologia di intervento, e di inquadrarla nell'ambito dell'azione C del Reg. CE 1221/97, al fine di offrire agli apicoltori la possibilità della ricostituzione degli apiari colpiti dalle avversità sanitarie e meteorologiche intervenute nel corso dell'anno;

Visti i criteri per la concessione dei contributi di cui trattasi, predisposti dalla Direzione Generale Agricoltura e indicati nell'allegato B, composto da n. 13 fogli e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che il CIPE, con deliberazione del 19 febbraio 1999, pubblicata sulla G.U. n. 107 del 10 maggio 1999, ha previsto che la quota parte di cofinanziamento del Piano Nazionale per l'attuazione del regolamento CE n. 1221/97 sia coperta da fondi nazionali per tutto il periodo di applicazione di detto regolamento e che pertanto l'approvazione della proposta di Programma regionale non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

Ritenuto inoltre di considerare ammissibili a finanziamento le spese e gli interventi regionali effettuati dall'1 settembre 2002 al 31 agosto 2003;

Ritenuto di incaricare la Direzione Generale Agricoltura, competente per l'attuazione del Programma regionale, ad apportare con provvedimento dirigenziale modifiche ed integrazioni a valenza esclusivamente tecnica, con l'esclusione delle condizioni di ammissibilità e della parte procedurale, che dovessero rendersi necessarie sulle disposizioni attuative allegata al presente provvedimento, opportunamente e motivatamente necessarie per esigenze di tempestività;

Preso atto che l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi» subordina la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, alla predeterminazione e pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui attenersi;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

recepte le motivazioni di cui alle premesse:

1. di approvare la tabella finanziaria del Programma regionale 2002/2003, ai fini dell'attivazione delle azioni previste dai sopra indicati regolamenti comunitari n. 1221/97 e n. 2300/97, così come riportato nell'allegato A, composto da n. 1 foglio e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di € 945.061,98;

2. di approvare, con riferimento al Programma regionale 2002/2003, i criteri regionali e le modalità istruttorie per la concessione dei contributi ai possibili interessati, ai sensi di quanto previsto dai sopra indicati regolamenti comunitari n. 1221/97 e n. 2300/97, così come riportati nell'allegato B, composto da n. 13 fogli e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di incaricare la Direzione Generale Agricoltura, competente per l'attuazione del Programma regionale, ad apportare con provvedimento dirigenziale modifiche ed integrazioni a valenza esclusivamente tecnica, con l'esclusione delle condizioni di ammissibilità e della parte procedurale, che dovessero rendersi necessarie sulle disposizioni attuative allegata al presente provvedimento, opportunamente e motivatamente necessarie per esigenze di tempestività;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Moroni

ALLEGATO A

Regolamento CE n. 1221/97 che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele

TABELLA FINANZIARIA RIASSUNTIVA 2002/2003

Azione	Sotto azione	Quota a carico pubblico		Quota a carico privato		Totale attività
		(€)	(%)	(€)	(%)	
a) Assistenza tecnica	a.1.1	30.000,00	100	0,00	0	30.000,00
	a.1.2	12.000,00	90	1.333,33	10	13.333,33
	a.2	7.700,00	100	0,00	0	7.700,00
	a.4	250.000,00	85	44.117,65	15	294.117,65
Totale a)		299.700,00		45.450,98		345.150,98
b) Lotta alla varroa	b.2	46.917,00	100	0,00	0	46.917,00
	b.4	15.000,00	50	15.000,00	50	30.000,00
	Totale b)		61.917,00		15.000,00	
c) Razionalizzazione della transumanza	c.1	15.494,00	100	0,00	0	15.494,00
	c.2	225.000,00	(*)	225.000,00	(*)	450.000,00
	Totale c)		240.494,00		225.000,00	
d) Provvedimenti a sostegno dei laboratori di analisi	d.3	6.000,00	80	1.500,00	20	7.500,00
	Totale d)		6.000,00		1.500,00	
e) Ricerca e sperimentazione	e.1	50.000,00	100	0,00	0	50.000,00
	Totale e)		50.000,00		,00	
TOTALE GENERALE		658.111,00		286.950,98		945.061,98

(*) Si precisa che per la Sottoazione c.2.3) «Acquisto arnie e sciami» la quota a carico pubblico corrisponde al 60%, mentre per la Sottoazione c.2.2) «Macchine ed attrezzature» la quota a carico pubblico corrisponde al 50%.

ALLEGATO B

Regolamento CE n. 1221/97 che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Periodo di applicazione 1 settembre 2002, 31 agosto 2003

1. PREMESSA

Il presente documento definisce, per il periodo 1 settembre 2002, 31 agosto 2003, i procedimenti amministrativi relativi alla concessione dei contributi per l'attuazione delle Azioni previste dal Programma regionale 2002/2003 in applicazione del regolamento CE 1221/97.

Le domande devono essere predisposte sull'apposita moduli di pagine 2 allegata alla presente circolare.

2. BENEFICIARI

Possono presentare richiesta di contributo, per le Azioni di cui ai successivi capitoli:

- le Associazioni Produttori Apistici con almeno 50 soci;
- Fondazione Iniziative zooprofilattiche e zootecniche;
- gli Enti che operano nel comparto apistico senza scopo di lucro individuati nel Programma regionale, ossia:
 - 1) l'Istituto di Entomologia Agraria dell'Università degli Studi di Milano, che ospita il Laboratorio Apistico Regionale;
 - 2) la Fondazione Fojanini per gli Studi Superiori in Agricoltura;
 - 3) l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Lombardia e l'Emilia Romagna;
- i produttori apistici della Regione Lombardia.

3. AZIONI FINANZIABILI

Le Azioni finanziabili sono quelle previste dal «Programma regionale settembre 2002-agosto 2003», di cui all'Allegato A.

I contributi a disposizione sono suddivisi fra i beneficiari in funzione dei progetti presentati nell'ambito delle Azioni previste.

L'entità del finanziamento è conseguente ai risultati istruttori dei vari progetti, nonché alle valutazioni oggettive riguardanti la consistenza produttiva e commerciale dei beneficiari.

4. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse a finanziamento le spese e gli interventi regionali effettuati dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2003.

AZIONI ATTIVATE

Azioni e relative sottoazioni	Contr. pubbl. (%)	Beneficiari
AZIONE A): Assistenza tecnica e formazione Professionale degli apicoltori		
Sottoazione a.1.1): Corsi di formazione e aggiornamento	100	Associazioni, Enti, Fondazioni, Istituti di ricerca
Sottoazione a.1.2): Corsi di formazione e aggiornamento	90	Associazioni, Enti, Fondazioni, Istituti di ricerca
Sottoazione a.2): Seminari e convegni tematici	100	Associazioni, Enti, Istituti di ricerca
Sottoazione a.4): Assistenza tecnica alle aziende	85	Associazioni, Enti, Istituti di ricerca
AZIONE B): Lotta alla varroasi e malattie connesse		
Sottoazione b.2): Indagini sul campo finalizzate alla applicazione di strategie di lotta caratterizzate da basso impatto chimico sugli alveari	100	Associazioni, Enti, Istituti di ricerca
Sottoazione b.4): Acquisto degli idonei presidi sanitari	50	Enti e Associazioni
AZIONE C): Razionalizzazione della transumanza		
Sottoazione c.1): Mappatura aree nettarifere; cartografia, raccolta dati sulle fioriture o flussi di melata, spese per la diffusione con vari mezzi dei dati raccolti	100	Associazioni, Enti, Istituti di ricerca
Sottoazione c.2.1): Acquisto arnie	60	Produttori apistici Associazioni che esercitano il nomadismo
Sottoazione c.2.2): Macchine ed attrezzature	50	Produttori apistici, Associazioni che esercitano il nomadismo
Sottoazione c.2.3): Acquisto sciami ed api regine	60	Produttori apistici Associazioni che esercitano il nomadismo
AZIONE D): Provvedimenti a sostegno dei laboratori di analisi		
Sottoazione d.3): Spese per le analisi chimico fisiche, melissopalinoologiche e residuali	80	Associazioni, Enti, Istituti di ricerca
AZIONE E): Ricerca e sperimentazione		

Azioni e relative sottoazioni	Contr. pubbl. (%)	Beneficiari
Sottoazione e.1): Miglioramento qualitativo del miele mediante analisi fisico-chimiche e microbiologiche, studi di tipizzazione in base all'origine botanica e geografica	100	Enti, Istituti di ricerca

PROCEDURE DI ATTUAZIONE

4.1 Presentazione ed istruttoria delle domande

Interventi	Istituzione referente	Tempistica delle procedure		
		Presentazione delle domande	Istruttoria	Approvazione graduatoria
Azione A, B, D, E	Direzione Generale Agricoltura	Entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente circolare	Entro 30 gg dalla presentazione della domanda	Entro 30 gg dal termine dell'istruttoria
Azione C	Sede Territoriale della Regione Lombardia (STER) competente per territorio (*)	Entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente circolare	Entro 30 gg dalla presentazione della domanda	Entro 30 gg dal termine dell'istruttoria

4.2 Rendicontazione e liquidazione dei contributi

Interventi	Istituzione referente	Rendicontazione		
		STER	Regione	Ministero
Azione A, B, D, E	Direzione Generale Agricoltura		Entro il 30 giugno	Entro il 10 settembre di ogni anno
Azione C	Sede Territoriale della Regione Lombardia (STER) competente per territorio (*)	Entro il 30 giugno per accertamenti	Entro il 31 luglio invio in Regione dell'elenco dei beneficiari	Entro il 10 settembre di ogni anno

(*) Per i beneficiari la cui sede aziendale è situata in provincia di Milano, l'istituzione referente è la Direzione Generale Agricoltura - piazza IV Novembre, 5 - 20124 Milano.

In via eccezionale possono essere ammessi i giustificativi relativi alle spese sostenute nei mesi di luglio e agosto, relativamente alle Sottoazioni a.1.1), a 1.2), per la parte relativa al Secondo corso di formazione per tecnici in apicoltura, a.4), b.2), b. 4), d.3), e.1). In questo caso la documentazione deve pervenire alla Direzione Generale Agricoltura entro il 31 agosto.

4.3. Istruttoria delle domande

4.3.1 Associazioni ed Enti

La Direzione Generale Agricoltura (DGA) procede all'istruttoria dei vari progetti suddivisi per Azione, tramite specifico nucleo di valutazione, nominato con decreto del Direttore Generale della DGA, costituito da n. 3 componenti e da un segretario. Tale nucleo di valutazione esprime parere favorevole o negativo sul programma presentato, o su parte di esso o richiede integrazioni.

Qualora, a seguito di istruttoria, le risorse finanziarie disponibili risultassero insufficienti a soddisfare le domande ammesse, la DGA adotta provvedimento di riparto delle medesime con i seguenti criteri:

- n. soci con p. IVA 20%,
- fatturato anno precedente (Associazione + soci) 30%,
- n. alveari (denunciato alle ASL) 10%,
- nucleo di valutazione 40%.

Per gli Enti che svolgono attività di ricerca e sperimentazione e Fondazioni la DGA procede al finanziamento applicando soltanto il criterio «nucleo di valutazione».

A tal fine, le Associazioni dovranno far pervenire, unitamente alla domanda, un prospetto contenente il numero totale dei soci, il numero dei soci in possesso di partita IVA, l'ammontare del fatturato distinto tra Associazione e Soci, e l'elenco indicante il fatturato di ogni singolo socio e il luogo ove sono depositate le scritture contabili per eventuale controllo.

4.3.2 Produttori singoli

La Sede Territoriale della Regione Lombardia (STER) competente per territorio, procede all'istruttoria dei programmi d'investimento, approva o non approva le risultanze o richieste integrazioni. Qualora, a seguito di istruttoria, le risorse disponibili risultassero insufficienti a soddisfare il fabbisogno delle domande ammesse, la DG Agricoltura procede a definire una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi:

- 1 punto per i produttori che abbiano almeno 40 arnie in montagna o almeno 90 arnie in pianura, attribuendo 0,01 punto per ogni arnia oltre tale limite, fino ad un punteggio massimo di 4,70;
- 0,5 punti per i produttori di età inferiore ai 40 anni;
- 1 punto per i produttori che presentino il certificato di Imprenditore Agricolo;
- 0,5 punti per i produttori che non hanno ricevuto il contributo previsto dal programma 2001/2002;
- 1 punto per i produttori la cui azienda è situata in zona montana o in area svantaggiata.

5. AZIONI FINANZIATE

AZIONE A) Assistenza tecnica e formazione professionale degli apicoltori

Sottoazione a.1.1) Corsi di formazione e aggiornamento

Beneficiari

Associazioni di Produttori riconosciute, Fondazioni, ed Enti riconosciuti.

Tipologia di intervento

- 1) Realizzazione e organizzazione, da parte dei Beneficiari sopra citati, di incontri formativi e corsi di formazione o aggiornamento professionale diretti sia agli apicoltori che ai tecnici di cui all'azione a.4) e a dipendenti di Enti Pubblici;
- 2) partecipazione a corsi ed incontri formativi organizzati da enti esterni, diretti solo ai tecnici finanziati con l'azione a.4).

Spese ammissibili

- Compenso per i docenti, purché diversi dai tecnici finanziati con la azione a.4), fino ad un massimo di € 56,81/ora, al lordo delle ritenute di legge comprensivo del rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio, secondo i parametri specificati al successivo capitolo 7;
- affitto dei locali e delle attrezzature;
- eventuale costo dell'iscrizione, rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio, secondo i parametri indicati al successivo capitolo 7, per i tecnici partecipanti ad iniziative di cui al precedente punto 2).

Entità degli aiuti

Per questa azione il finanziamento concesso è pari al 100% della spesa ammessa.

Adempimenti del beneficiario

Alla richiesta deve essere allegato per ciascun corso che si intende svolgere:

- la relazione concernente gli argomenti da trattare;
- il preventivo di spesa;
- nome e qualifica dei docenti con il curriculum professionale degli stessi, da cui risulti un'esperienza specifica in materia di almeno 5 anni.

Si precisa che 15 gg. prima dell'effettivo inizio del corso ammesso a finanziamento, l'Associazione, la Fondazione o l'ente interessato deve trasmettere alla DGA, per ogni iniziativa, il progetto operativo specificando:

- data, luogo e ora di svolgimento;
- programma dettagliato e relativi costi.

Inoltre, l'Associazione, la Fondazione o l'ente interessato, deve predisporre un registro sul quale riportare luogo, data, orario, argomento trattato, nominativi e firme dei docenti, nominativo e firma di presenza dei partecipanti.

Sottoazione a.1.2) Corsi di formazione e aggiornamento

Beneficiari

Associazioni di Produttori riconosciute, Fondazioni, ed Enti riconosciuti.

Tipologia di intervento

- 1) Realizzazione e organizzazione, da parte delle Associazioni e Fondazioni, di incontri formativi e corsi di for-

mazione o aggiornamento professionale diretti sia agli apicoltori che ai tecnici di cui all'azione a.4);

- 2) partecipazione a corsi ed incontri formativi organizzati da enti esterni, diretti solo ai tecnici finanziati con l'azione a.4).

Spese ammissibili

- Compenso per i docenti, purché diversi dai tecnici finanziati con la azione a.4), fino ad un massimo di € 56,81/ora, al lordo delle ritenute di legge comprensivo del rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio, secondo i parametri specificati al successivo capitolo 7;
- affitto dei locali e delle attrezzature;
- eventuale costo dell'iscrizione, rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio, secondo i parametri indicati al successivo capitolo 7, per i tecnici partecipanti ad iniziative di cui al precedente punto 2).

Entità degli aiuti

Per questa azione il finanziamento concesso è pari al 90% della spesa ammessa.

Adempimenti del beneficiario

Alla richiesta deve essere allegato per ciascun corso che si intende svolgere:

- la relazione concernente gli argomenti da trattare;
- il preventivo di spesa;
- nome e qualifica dei docenti con il curriculum professionale degli stessi, da cui risulti un'esperienza specifica in materia di almeno 5 anni.

Si precisa che 15 gg. prima dell'effettivo inizio del corso ammesso a finanziamento, l'Associazione, la Fondazione o l'ente interessato deve trasmettere alla DGA, per ogni iniziativa, il progetto operativo specificando:

- data, luogo e ora di svolgimento;
- programma dettagliato e relativi costi.

Inoltre, l'Associazione, la Fondazione o l'ente interessato, deve predisporre un registro sul quale riportare luogo, data, orario, argomento trattato, nominativi e firme dei docenti, nominativo e firma di presenza dei partecipanti.

Sottoazione a.2) Seminari e convegni tematici

Beneficiari

Associazioni di Produttori riconosciute ed Enti riconosciuti.

Tipologia di intervento

Le iniziative ammesse a finanziamento devono essere collegate con eventuali altre attività di assistenza tecnica, divulgazione, ricerca e sperimentazione, programmate nel settore apistico.

Spese ammissibili

- Compenso per i relatori fino ad un massimo di € 56,81/ora, al lordo delle ritenute di legge comprensivo del rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio, secondo i parametri specificati al successivo capitolo 7;
- affitto dei locali e delle attrezzature;
- stampa di inviti, manifesti, eccetera.

Entità degli aiuti

Per questa azione il finanziamento concesso è pari al 100% della spesa ammessa.

Adempimenti del beneficiario

Alla richiesta di contributo deve essere allegato, per ciascun convegno che si intende svolgere:

- la relazione concernente gli argomenti da trattare;
- il preventivo di spesa;
- nome e qualifica dei docenti con il curriculum professionale degli stessi, da cui risulti un'esperienza specifica in materia di almeno 5 anni.

Inoltre, 15 giorni prima dell'effettivo avvio delle iniziative ammesse a finanziamento, l'Associazione o l'ente interessato deve comunicare alla DGA, per ogni iniziativa, il progetto operativo specificando:

- data, luogo e ora di svolgimento;
- programma dettagliato e relativi costi.

Inoltre, l'Associazione, la Fondazione o l'ente interessato,

deve predisporre un registro sul quale riportare luogo, data, orario, argomento trattato, nominativi e firme dei docenti, nominativo e firma di presenza dei partecipanti.

Sottoazione a.4) Assistenza tecnica alle aziende

Beneficiari

Associazione di Produttori riconosciute ed Enti riconosciuti.

Tipologia di intervento

- A) Attività di assistenza alle aziende, svolta da tecnici in possesso di adeguate capacità professionali, scelti **prioritariamente** tra quelli che hanno superato le prove d'esame del «I Corso di formazione per tecnici in apicoltura» realizzato con il patrocinio della Regione Lombardia, al fine di:
- 1) diffondere l'utilizzazione di buone norme di tecnica apistica e favorire l'applicazione delle acquisizioni più recenti in materia di allevamento delle api e tecnologia di trattamento del miele;
 - 2) svolgere, in collaborazione con i produttori apistici, prove e test di valutazione di nuovi materiali, di nuove metodiche e di nuove tecniche di produzione apistica;
 - 3) informare gli apicoltori sulla legislazione specifica, sugli andamenti produttivi del consumo e del mercato dei diversi prodotti apistici e sulle norme che regolano la produzione e la qualità;
 - 4) assicurare il coordinamento tra apicoltori, ASL ed Enti di ricerca, al fine di garantire una efficace azione di prevenzione e lotta delle patologie dell'alveare, una razionale scelta dei presidi da impiegare, dei tempi e delle modalità di somministrazione degli stessi;
- B) le attività proposte devono individuare ambiti progettuali innovativi, attinenti a nuovi materiali, nuove metodiche di tecnica apistica, nuove tecnologie di lavorazione dei prodotti apistici e comunque azioni volte a migliorare la professionalità dei produttori associati.

Spese ammissibili

- Compenso lordo e spese per tecnici a tempo pieno e a prestazione esclusiva, per l'esecuzione degli interventi sopra indicati, fino ad un massimo annuo di € 30.000,00, per ciascun tecnico;
- affitto locali ed attrezzature per riunioni collettive;
- IRAP riferita al personale impiegato nel progetto.

Adempimenti del beneficiario

Alla richiesta di contributo deve essere allegato il progetto operativo sull'attività del tecnico, comprendente:

- relazione dettagliata per ciascuna iniziativa;
- preventivo di spesa articolato nelle varie voci;
- curriculum professionale del tecnico, da cui risulti un'esperienza specifica in materia;
- copia del contratto di collaborazione con il tecnico;
- numero complessivo di interventi che il tecnico deve effettuare, precisando il numero medio di interventi per azienda.

Ogni variazione del progetto deve essere comunicata **30 giorni prima** che intervenga il cambiamento alla DGA della Regione Lombardia, la quale deve esprimere il proprio parere sulla variazione medesima.

In occasione delle visite aziendali, il tecnico deve compilare il «quaderno delle visite» (o scheda di visita) dove sono riportati il giorno e il motivo della visita, i chilometri percorsi e la firma dell'apicoltore.

Entità degli aiuti

Per questa azione il finanziamento concesso è pari al 85% della spesa ammessa.

AZIONE B) Lotta alla varroasi e malattie connesse

Sottoazione b.2) Indagini sul campo finalizzate all'applicazione di strategie di lotta caratterizzate da basso impatto chimico sugli alveari

Beneficiari

Associazioni di Produttori riconosciute, Enti riconosciuti individuati dal programma regionale.

Tipologia di intervento

Applicazioni di strategie di lotta alla varroa caratterizzate da basso impatto chimico sugli alveari con indagini sul campo e applicazione di nuove strategie.

Spese ammissibili

- Compenso lordo e spese per tecnici, per l'esecuzione degli interventi sopra indicati, fino ad un massimo annuo di € 10.000,00, per ciascun tecnico;
- materiale di consumo per i campionamenti;
- affitto degli alveari ed eventuali risarcimenti.

Adempimenti del beneficiario

Alla richiesta di contributo deve essere allegato il progetto operativo corredato da:

- relazione dettagliata per ciascuna iniziativa;
- preventivo di spesa articolato nelle varie voci;
- curriculum professionale del tecnico, da cui risulti un'esperienza specifica in materia;
- copia del contratto di collaborazione con il tecnico.

Ogni variazione del progetto deve essere comunicata **30 giorni prima** che intervenga il cambiamento alla DGA della Regione Lombardia, la quale deve esprimere il proprio parere sulla variazione medesima.

Qualora il beneficiario fosse una Associazione, la documentazione progettuale deve essere integrata da un protocollo di sperimentazione, preventivamente concordato con uno degli Enti individuati nella **Azione E)** del Programma Regionale di attuazione inerente al periodo agosto 2002 - settembre 2003.

L'ente di cui sopra, che ha approvato il protocollo di sperimentazione, deve seguire la realizzazione del progetto e comprovare la corretta esecuzione.

Entità degli aiuti

Per questa Sottoazione il finanziamento concesso è pari al 100% della spesa ammessa.

La DGA della Regione Lombardia provvede, di concerto con i beneficiari, a dare ampia informazione sulle sperimentazioni intraprese e successivamente sui risultati ottenuti.

Sottoazione b.4) Acquisto degli idonei presidi sanitari

Beneficiari

Associazioni di Produttori riconosciute ed Enti.

Tipologia di intervento

Acquisto di idonei presidi sanitari

Spese ammissibili

Acquisto di presidi sanitari.

Adempimenti del beneficiario

I presidi sanitari devono servire al completamento delle azioni programmate dalla sottoazione b. 2.

Entità degli aiuti

Per questa Sottoazione il finanziamento concesso è pari al 50% della spesa ammessa.

La DGA della Regione Lombardia provvede, di concerto con i beneficiari, a dare ampia informazione sulle sperimentazioni intraprese e successivamente sui risultati ottenuti.

AZIONE C) Razionalizzazione della transumanza

Sottoazione c.1) Mappatura aree nettariifere; cartografia, raccolta dati sulle fioriture o flussi di melata; spese per la diffusione con vari mezzi dei dati raccolti

Beneficiari

Associazioni di Produttori riconosciute ed Enti riconosciuti.

Tipologia di intervento

- 1) Realizzazione di mappatura delle aree nettariifere;
- 2) realizzazione di mappe cartografiche;
- 3) raccolta dati inerenti alle fioriture o ai flussi di melata;
- 4) diffusione dei dati raccolti.

Per le tipologie di intervento indicate ai punti 1), 2) e 3), i dati devono essere forniti su supporto cartaceo e informatico.

Spese ammissibili

- Compenso lordo e rimborsi spese per il tecnico;
- spese per la realizzazione della mappatura, della cartografia e la diffusione dei dati raccolti.

Adempimenti del beneficiario

Gli ambiti nei quali effettuare gli interventi previsti, devono essere individuati nel corso di un apposito incontro tra Regione e beneficiari.

A seguito di ciò il beneficiario deve presentare un progetto dettagliato per ciascuna iniziativa, allo scopo di consentirne l'esame da parte del «nucleo di valutazione».

Entità degli aiuti

Per questa Sottoazione il finanziamento concesso è pari al 100% della spesa ammessa.

Sottoazione c.2) Acquisto attrezzature per l'esercizio del nomadismo

Beneficiari

Produttori apistici singoli in possesso di partita IVA, che abbiano almeno 40 arnie e sede legale in montagna o in area svantaggiata, o almeno 90 arnie e sede legale negli altri territori.

Tipologia di intervento e spese ammissibili

- 1) Acquisto di arnie.
- 2) Acquisto di macchine per la movimentazione degli alveari (gru, muletti, motocarriole, cassoni scarrabili) e relative spese di collaudo quando previste.
- 3) Acquisto di sciami, muniti o meno di regina, ed api regine.

Gli acquisti di macchine, delle arnie di cui al punto 1) e 2) sono considerati prioritari rispetto all'acquisto di api regine e sciami di cui al punto 3).

Adempimenti del beneficiario

Le attrezzature di cui al punto 2) devono essere nuove di fabbrica, in quanto non è ammesso l'acquisto di attrezzature usate o di materiali per la costruzione delle stesse in modo autonomo da parte dell'apicoltore, né spese di manutenzione, riparazione e trasporto delle stesse.

Inoltre per i successivi 5 anni dal momento dell'acquisto, le sopraccitate attrezzature non possono essere vendute né destinate ad un uso diverso da quello previsto dal Reg. CE 1221/97.

Per l'acquisto di api regine e sciami di cui al punto 3), è necessario acquisire al momento dell'acquisto, la certificazione rilasciata dalle preposte Autorità attestante l'idoneità sanitaria e, limitatamente alle api regine ed agli sciami con regina, l'appartenenza al tipo genetico delle api delle razze Apis mellifera ligustica, Apis mellifera sicula ed ecotipi locali, prodotti in Italia.

L'Autorità preposta al rilascio dell'idoneità sanitaria è l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

L'Autorità preposta per l'attestazione dell'appartenenza al tipo genetico è l'Istituto Nazionale di Apicoltura, con sede a Bologna - via di Saliceto, 80 - che agisce sotto l'egida del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Nel caso in cui il fornitore apistico sia già in possesso della certificazione attestante l'appartenenza al tipo genetico, omologata dalla suddetta Autorità, è sufficiente allegare tale certificazione all'atto della vendita dell'ape regina o dello sciame, fatta salva la certificazione attestante l'idoneità sanitaria.

Nel corso della campagna 2003-2004 i beneficiari dei contributi previsti al punto 3) non possono diventare a loro volta fornitori di api regine o sciami.

Entità degli aiuti

Per questa Sottoazione il finanziamento concesso è pari al 50% della spesa ammessa per gli acquisti di cui al punto 2) e al 60% della spesa ammessa per gli acquisti ai punti 1) e 3), con un limite massimo di € 3.000 per la sottoazione c.2.3).

In ogni caso la spesa ammessa massima complessiva per l'azione C è di € 15.493,71 per singolo beneficiario.

In caso di accoglimento della domanda di contributo, il produttore apistico singolo deve inoltrare allo STER competente per territorio, la fattura in originale, opportunamente quietanzata, e la liberatoria della ditta fornitrice. Sulla fattura deve essere indicato, in modo analitico, il costo dell'attrezzatura acquistata, il costo del collaudo (nel caso sia previsto), l'importo dell'IVA e degli eventuali sconti o abbuoni. Inoltre la fattura deve essere accompagnata dalla copia del corrispettivo di pagamento e dalla liberatoria della ditta fornitrice. Il mancato inoltre di quanto richiesto **nei tempi prescritti al precedente capitolo 4.2**, comporta l'esclusione della domanda stessa.

Le ditte beneficiarie devono applicare sulle attrezzature di cui ai punti 1) e 2), apposito elemento identificativo che viene fornito dagli STER competenti per territorio.

Per i beneficiari la cui sede aziendale è situata in provincia di Milano, l'amministrazione competente è la Direzione Generale Agricoltura - piazza IV Novembre 5 - 20124 Milano.

AZIONE D) Provvedimenti a sostegno dei laboratori di analisi

Sottoazione d.3) Presa in carico di spese per le analisi chimico-fisiche melissopalinoologiche e residuali

Beneficiari

Associazioni di produttori, Enti ed Istituti di ricerca

Tipologia di intervento

Valutazione qualitativa dei mieli mediante valutazione chimico-fisiche, melissopalinoologiche e residuali.

Spese ammissibili

- Compenso lordo e rimborso spese per i tecnici;
- materiale di consumo per i campionamenti e l'effettuazione delle analisi.

Adempimenti del beneficiario

Il beneficiario deve presentare un progetto dettagliato per ciascuna iniziativa, precisando il nome del laboratorio incaricato delle analisi.

Entità degli aiuti

Per questa Sottoazione il finanziamento concesso è pari all'80% della spesa ammessa.

La DGA della Regione Lombardia provvede, di concerto con i beneficiari, a dare ampia informazione sui risultati ottenuti.

AZIONE E) Ricerca e sperimentazione

Sottoazione e.1) Miglioramento qualitativo del miele mediante analisi fisico-chimiche e microbiologiche, studi di tipizzazione in base all'origine botanica e geografica

Beneficiari

- Enti individuati dal Programma regionale, ossia:
 - l'Istituto di Entomologia Agraria dell'Università degli Studi di Milano, che ospita il Laboratorio Apistico Regionale;
 - la Fondazione Fojanini per gli Studi Superiori in Agricoltura;
 - l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Lombardia e l'Emilia Romagna.

Tipologia di intervento

Miglioramento qualitativo del miele mediante analisi fisico-chimiche e microbiologiche, studi di tipizzazione in base all'origine botanica e geografica.

Spese ammissibili

- Compenso lordo e rimborso spese per i tecnici;
- materiale di consumo per i campionamenti ed eventuali analisi.

Adempimenti del beneficiario

Gli ambiti e gli interventi su cui sviluppare la ricerca, individuati nel corso di un apposito incontro tra Regione, Università e Associazioni di Produttori, possono essere realizzati con la collaborazione delle Associazioni e degli Organismi abilitati.

A seguito di ciò il beneficiario deve presentare un progetto dettagliato per ciascuna iniziativa, precisando nome e qualifica dei tecnici, fornendo il curriculum professionale degli stessi da cui risulti un'esperienza specifica in materia di almeno 5 anni.

Entità degli aiuti

Per questa Sottoazione il finanziamento concesso è pari al 100% della spesa ammessa.

La DGA della Regione Lombardia provvede, di concerto con i beneficiari, a dare ampia informazione sulle sperimentazioni intraprese e, successivamente, sui risultati ottenuti.

6. SPESE GENERALI

Le spese generali, fino al 2% dell'importo complessivo ammesso, non devono essere documentate in fase di rendicontazione.

Qualora tale percentuale risultasse superiore, **tutte le spese** devono essere documentate. In ogni caso la misura massi-

ma ammissibile è determinata al 5% dell'importo rendicontato e fino al massimo dell'importo complessivo ammesso a finanziamento.

7. SPECIFICHE DI SPESA

Spese di viaggio

- Le spese di viaggio sono ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale;
- nel caso di utilizzo del mezzo proprio, è ammessa una indennità chilometrica pari a quella stabilita per i dipendenti della Giunta regionale;
- per i tecnici finanziati con la Sottoazione a.4), sono ammessi soltanto viaggi nell'ambito del territorio regionale ed i relativi chilometri percorsi devono essere registrati sulle apposite schede.

Spese per vitto e alloggio

- La spesa deve essere documentata tramite fattura contenente le generalità del contraente e del fruitore;
- se la trasferta ha una durata compresa fra le 8 e le 12 ore, è ammessa una spesa massima di € 22,26 per un pasto;
- per le trasferte di durata superiore alle 12 ore, è ammessa una spesa massima di € 44,26 per due pasti, nonché le spese di pernottamento in struttura alberghiera di categoria non superiore alle 4 stelle.

8. CONTROLLI

L'attività di accertamento viene svolta dalla Regione Lombardia sulle base delle indicazioni previste dalla Circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1 del 21 febbraio 2000.

L'accertamento della completezza e correttezza della documentazione presentata dai beneficiari è eseguita da funzionari delle strutture regionali competenti sul 100% della documentazione in fase di istruttoria.

L'azione di controllo in loco, sull'esecuzione delle opere, è svolta entro il 9 settembre di ogni anno.

ALLA REGIONE LOMBARDIA

allegato 1 all'ALLEGATO B

DOMANDA DI COFINANZIAMENTO REG. CEE 1221/97

CAMPAGNA **2002-2003**

ALLA

Spazio riservato al protocollo

Spazio riservato per codice a barre AGEA

QUADRO A -BENEFICIARIO

SEZ. I (Dati identificativi del beneficiario)

RICHIEDENTE		PARTITA IVA	
COGNOME O RAGIONE SOCIALE			
NOME		SESSO	CODICE FISCALE
		[M] [F]	
DATA DI NASCITA		COMUNE DI NASCITA	PROV.
giorno	mese	anno	

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AGEA)		TELEFONO	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO		PREFISSO	NUMERO
COMUNE		PROV.	C.A.P.

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale)		TELEFONO	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO		PREFISSO	NUMERO
COMUNE		PROV.	C.A.P.

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se il richiedente è persona giuridica)		CODICE FISCALE	
COGNOME		NOME	
DATA DI NASCITA		SESSO	COMUNE DI NASCITA
		[M] [F]	
giorno	mese	anno	
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO		TELEFONO	
		PREFISSO	NUMERO
COMUNE		PROV.	C.A.P.

SEZ. II (Modalità di pagamento prescelta)

1 - accredito su c/c bancario o postale (solo se il conto è intestato al richiedente)

COORDINATE BANCARIE

Codice ABI	Codice CAB	N. conto corrente	Istituto
Agenzia		Comune	Prov. C.A.P.

2 - emissione di assegno circolare non trasferibile intestato al beneficiario

QUADRO B

SEZ. I - RICHIESTA DI INTERVENTO

Azione	Sottazione	Descrizione	Spesa preventivata comprensiva di IVA

SEZ. II DATI RELATIVI ALLA DENUNCIA DEGLI ALVEARI

Ente presso il quale è stata presentata la denuncia	Data denuncia	Alveari denunciati	Ente presso il quale è stata presentata la denuncia	Data Denuncia	Alveari denunciati
Totale alveari					

QUADRO C - DICHIARAZIONI IMPEGNI E ALLEGATI

dichiara:

1 - di essere a conoscenza e rispettare le norme comunitarie e nazionali che regolano la richiesta di cofinanziamento ai sensi del Reg. CE 1221/97

2 - di conoscere le sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000 nonché delle sanzioni e della perdita dei benefici ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale

3 - ai sensi della legge n. 675/96, di autorizzare l'acquisizione ed il trattamento informatico, dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali;

4 - che ogni controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, alla efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sarà differita, ai sensi del D.M.743 del 1/7/2002, agli Organismi ivi previsti e ne eseguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di Legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare.

di non essere in possesso della Partita Iva in quanto non esercita attività di impresa rientrante nel campo dell'IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/10/72 n.633;

L'IVA riferita alle iniziative di cui trattasi può essere recuperata, rimborsata o compensata

si impegna:

1 - a comunicare preventivamente, entro 10 giorni lavorativi precedenti la variazione per iscritto all'Ente destinatario della domanda ogni variazione dei dati sull'ubicazione dell'azienda;

2 - a restituire le somme eventualmente percepite quali aiuti, in caso di inadempienza alle norme comunitarie e nazionali maggiorate degli interessi;

allega:

Originale della delega con la quale conferisce mandato di rappresentanza delle OO.PP. Per la presentazione della domanda di aiuto e per l'effettuazione di tutte le operazioni necessarie a correggere ed integrare i dati finalizzati ad ottenere l'aiuto ed alla consultazione, anche attraverso la ricezione dei dati su supporto magnetico, di tutte le informazioni relative alla propria domanda e agli esiti dei controlli;

Fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento valido se la sottoscrizione non è apposta in presenza del funzionario addetto

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA (*)
(timbro e firma del funzionario addetto)

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

TIPO DOCUMENTO _____ N° _____

RILASCIATO DA _____ IL ____ / ____ / _____

(*) N.B. - L'autentica riguarda la sola sottoscrizione e non il contenuto e gli impegni riportati nel modello in causa

Data

--	--	--	--	--	--	--	--

In fede

(firma del richiedente o del suo rappresentante legale)

(BUR20030141)

D.g.r. 14 marzo 2003 - n. 7/12378

(4.3.0)

Organizzazione comune di mercato nel settore olio di oliva. Prime disposizioni attuative del regolamento CE n. 1334 della commissione del 23 luglio 2002

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento CE n. 1638/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;
- il Regolamento CE n. 1334/2002 della Commissione del 23 luglio 2002 (di seguito denominato Regolamento) recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1638/98 del Consiglio, in merito ai programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per la campagna di commercializzazione 2002/03 e 2003/04;

Preso atto che nello stesso Regolamento sono inoltre evidenziate le modalità di applicazione per quanto attiene al riconoscimento ed ai programmi di attività delle organizzazioni dei produttori e delle loro unioni, delle organizzazioni interprofessionali e delle altre organizzazioni di operatori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, genericamente denominate organizzazioni di operatori del settore oleicolo;

Preso atto di quanto previsto dell'art. 4 del Regolamento medesimo, relativamente alla concessione di finanziamenti per programmi nei seguenti settori:

- attività di sorveglianza e gestione amministrativa del settore e del mercato dell'olio di oliva e olive da tavola;
- attività di miglioramento delle tecniche di coltivazione per ridurre l'impatto ambientale della oleicoltura;
- attività di miglioramento della qualità della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
- attivazione di sistemi di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

Considerato che l'articolo 5 del Regolamento prevede che le organizzazioni di operatori possano presentare entro il 31 marzo 2003 apposita domanda di finanziamento comunitario, per un unico programma di attività, a condizione che le stesse siano state preventivamente riconosciute, ai sensi del citato regolamento o della previgente normativa di settore;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del Regolamento, le sopracitate organizzazioni di operatori del settore oleicolo, già riconosciute dallo Stato Membro ai sensi di altri regolamenti comunitari, sono considerate riconosciute ai sensi del Regolamento se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo;

Considerato che l'articolo 11 del Regolamento stabilisce che gli Stati Membri adottino le disposizioni nazionali di applicazione del regolamento;

Rilevato che le anzidette disposizioni nazionali applicative sono ancora in fase di elaborazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

Considerata l'imminente scadenza dei termini stabiliti dal Regolamento;

Ravvisata la necessità di non pregiudicare alle organizzazioni di operatori lombarde la partecipazione al programma comunitario;

Vista la l.r. n. 11 del 4 luglio 1998, in particolare l'art. 4, comma 2, lettera d) che affida alle province le funzioni amministrative concernenti l'istruttoria, l'accertamento ed i controlli per l'erogazione di premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché degli interventi di mercato;

Ritenuto di adottare le disposizioni per l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di riconoscimento delle associazioni olivicole, di indicare il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento dei programmi di attività rinviando, con successivo provvedimento del Direttore Generale all'Agricoltura, la definizione delle specifiche tecniche e della documentazione inerente alle azioni ammissibili al finanziamento;

Ritenuto inoltre di attivare le procedure per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, nonché di definire le modalità di presentazione dei programmi di attività, nelle more delle disposizioni attuative nazionali, allo scopo di consentire la partecipazione al programma comunitario delle organizzazioni di operatori lombarde;

Considerato pertanto necessario definire la scadenza del 31 marzo 2003 come data limite per la presentazione delle domande di finanziamento da parte delle organizzazioni degli operatori riconosciute ai sensi del presente Regolamento o della previgente normativa di settore e delle organizzazioni degli operatori oleicoli non ancora riconosciute;

Ritenuto necessario definire, nel rispetto della vigente normativa comunitaria, le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento e la prevista documentazione accessoria da parte delle organizzazioni degli operatori oleicoli di cui al Regolamento come specificato nell'allegato A, composto di n. 3 pagine, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto inoltre di affidare alla competente Struttura della Direzione Generale Agricoltura la gestione tecnica ed amministrativa degli adempimenti connessi al riconoscimento ai sensi del Regolamento;

Ritenuto di dare atto che con successivo provvedimento, sulla scorta delle disposizioni attuative nazionali, verranno definite le modalità e le procedure di carattere tecnico, documentale e finanziario necessarie allo svolgimento dell'attività istruttoria e di valutazione delle azioni ammissibili al finanziamento, contenute nei programmi di attività;

Ritenuto infine necessario fornire la massima informativa agli operatori del settore mediante la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Sentite le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni e valutazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

Delibera

Recepite le premesse

1. di fissare la scadenza del 31 marzo 2003 quale termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento da parte delle organizzazioni degli operatori riconosciute, ai sensi del presente Regolamento o della previgente normativa di settore e che dispongano dei requisiti indicati all'articolo n. 2 del Regolamento Ce n. 1334/02, nonché delle organizzazioni degli operatori oleicoli non in possesso di alcun riconoscimento;

2. di approvare l'allegato A «Modalità generali per la presentazione delle domande di riconoscimento e di finanziamento dei programmi di attività delle organizzazioni degli operatori oleicoli di cui al Reg. CE n. 1334/02» composto di n. 3 pagine, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di affidare alla competente Struttura della Direzione Generale Agricoltura la gestione tecnica ed amministrativa degli adempimenti connessi al riconoscimento e alle domande di finanziamento ai sensi del Regolamento Ce n. 1334/02;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Moroni

— • —

ALLEGATO A

Modalità generali per la presentazione delle domande di riconoscimento e di finanziamento dei programmi di attività delle organizzazioni degli operatori oleicoli di cui al Reg. CE 1334/2002**Soggetti richiedenti**

Possono presentare domanda di riconoscimento e di finanziamento dei programmi di attività, ai sensi del Reg. 1334/02 (di seguito denominato regolamento), le seguenti tipologie di organizzazioni di operatori del settore oleicolo:

- organizzazioni di produttori,
- unioni di organizzazioni di produttori,
- altre organizzazioni di operatori,
- organizzazioni interprofessionali,

che rispettino i requisiti stabiliti, per ognuna delle suddette tipologie, dall'art. 2 del regolamento.

Presentazione della domanda di riconoscimento

La domanda di riconoscimento, che attesti il rispetto delle condizioni previste dal suddetto articolo 2, va presentata sot-

toscritta dal Legale Rappresentante, entro il 31 marzo 2003, al seguente indirizzo: Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura – Unità Organizzativa Sviluppo delle Filiere-Struttura ocm e Qualità, P.za IV novembre, 5 – 20124 Milano.

La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- certificato vigente di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla competente camera di commercio, o equipollente documentazione anche in forma di autocertificazione;
- copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto autenticata o corredata dalla relativa autocertificazione;
- copia autenticata o corredata dalla relativa autocertificazione, della deliberazione del consiglio di amministrazione di autorizzazione alla presentazione della domanda di riconoscimento, unitamente alla dichiarazione di impegno a sottoporsi a tutti i controlli previsti dalla normativa comunitaria, nonché ad integrare in via complementare, con propri mezzi, la quota di finanziamento pubblico per la esecuzione del programma di attività, ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 4-bis del regolamento (CE) n. 1638/98;
- dichiarazione attestante la consistenza organizzativa ed operativa;
- relazione illustrativa comprovante l'idoneità ad espletare le attività previste dallo specifico regolamento comunitario e dalla normativa in materia, con l'indicazione delle zone di operatività, così come definite dalla lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 1 del regolamento;
- (per le organizzazioni di produttori olivicoli) elenco degli associati, in estratto autentico dal libro sociale, anche su supporto magnetico, specificando i produttori di olive che hanno beneficiato dell'aiuto alla produzione, di cui all'art. 5 del regolamento n. 136/66/CEE per la penultima campagna di commercializzazione o che, in caso contrario, hanno presentato una dichiarazione di coltivazione per la campagna in corso;
- (per le altre organizzazioni di operatori) elenco degli operatori associati, con l'indicazione della ragione sociale, partita IVA, nome del responsabile amministrativo ed indirizzo, aventi i requisiti minimi, comprovati da bilanci attestanti il possesso di tali requisiti, specificatamente previsti dal regolamento;
- (per le altre organizzazioni di operatori) elenco, anche su supporto magnetico, degli associati aventi i requisiti e risultanti dal libro soci;
- (per le altre organizzazioni di operatori) per ciascun associato, copia delle fatture di vendita comprovanti il possesso dei requisiti o autocertificazione attestante l'avvenuta commercializzazione nella precedente campagna delle quantità prescritte;
- (per le nuove unioni di organizzazioni di produttori) elenco delle organizzazioni di base aderenti aventi i prescritti requisiti minimi;
- (per le organizzazioni interprofessionali) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di rappresentatività di cui alla lettera d), paragrafo 2, art. 2 del regolamento, comprensiva in particolare, dei dati relativi alle quote di mercato rappresentate dalle diverse componenti della filiera nei rispettivi settori di attività economica (produzione agricola, prima trasformazione, seconda trasformazione e commercializzazione).

Si precisa che la domanda di riconoscimento, ai sensi del regolamento, non va presentata dalle Organizzazioni di Operatori del settore oleicolo, che appartengano alle sopra indicate tipologie, già riconosciute ai sensi della previgente normativa di settore. Il rispetto dei requisiti, di cui all'art. 2 del regolamento, dovrà essere dimostrato solo all'atto della eventuale presentazione della domanda di finanziamento dei programmi di attività.

Presentazione della domanda di finanziamento dei programmi di attività

La domanda di finanziamento dei programmi di attività può essere presentata da:

- organizzazioni di operatori del settore oleicolo, riconosciute ai sensi del presente regolamento;
- organizzazioni di operatori del settore oleicolo, già riconosciute ai sensi della previgente normativa di settore, che rispettino i requisiti di cui all'art. 2 del regolamento.

Ciascuna Organizzazione di operatori può presentare, ai sensi dell'art. 5 regolamento, un unico programma di attività, presentando apposita domanda di finanziamento, sottoscritta dal Legale Rappresentante, entro il 31 marzo 2003 al seguente indirizzo: Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura – Unità Organizzativa Sviluppo delle Filiere-Struttura ocm e Qualità, P.za IV novembre, 5 – 20124 Milano.

La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- identificazione dell'Organizzazione di operatori del settore oleicolo;
- informazioni relative ai criteri di selezione specificati all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento;
- la descrizione, la motivazione e il calendario delle attività proposte;
- il piano delle spese, ripartite secondo le attività e i settori di attività elencati all'articolo 4, distinguendo tra le spese generali, che non possono superare il 2 % del totale, e gli altri tipi principali di spese;
- il piano di finanziamento relativo ai settori di attività specificati all'articolo 4 del regolamento, indicando in particolare il finanziamento comunitario chiesto e eventualmente i contributi finanziari degli operatori e il contributo nazionale;
- la descrizione degli indicatori di efficacia quantitativi e qualitativi che consentono la valutazione ex post del programma;
- cauzione, intestata all'AGEA, pari almeno al 5% del finanziamento chiesto;
- eventuale domanda di anticipo conformemente all'articolo 8 del regolamento;
- la dichiarazione dell'organizzazione interessata in cui si attesta che le attività contemplate dal programma non beneficano di un altro finanziamento pubblico;
- (per le organizzazioni interprofessionali e le unioni di organizzazioni di produttori) identificazione delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo responsabili dell'effettiva esecuzione delle attività contenute nei loro programmi e subappaltate;
- (per le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, che fanno parte di una unione di produttori o di una organizzazione interprofessionale) attestato da cui risulti che le attività previste nei loro programmi non sono oggetto di un'altra domanda di finanziamento pubblico ai sensi del regolamento.

Inoltre, al fine della verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti per il riconoscimento, come previsto al paragrafo 3 art. 2 del regolamento, le Organizzazioni di operatori già riconosciute ai sensi della previgente normativa, devono presentare la suddetta documentazione:

- relazione illustrativa comprovante il possesso dei requisiti minimi;
- copia del provvedimento di riconoscimento precedentemente attribuito dalla competente amministrazione;
- (per le organizzazioni di produttori olivicoli) elenco degli associati, anche su supporto magnetico, specificando i produttori di olive che hanno beneficiato dell'aiuto alla produzione, di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE per la penultima campagna di commercializzazione o che, in caso contrario, hanno presentato una dichiarazione di coltivazione per la campagna in corso;
- (per le altre organizzazioni di operatori) elenco degli operatori associati, con l'indicazione della ragione sociale, partita IVA, nome del responsabile amministrativo ed indirizzo, aventi i requisiti minimi, comprovati da bilanci attestanti il possesso di tali requisiti, specificatamente previsti dal regolamento;
- (per le altre organizzazioni di operatori) elenco, anche su supporto magnetico, degli associati aventi i requisiti e risultanti dal libro soci;
- (per le altre organizzazioni di operatori) per ciascun associato, copia delle fatture di vendita comprovanti il possesso dei requisiti o autocertificazione attestante l'avvenuta commercializzazione nella precedente campagna delle quantità prescritte;
- (per le unioni di organizzazioni di produttori) elenco delle organizzazioni di base aderenti aventi i prescritti requisiti minimi;

- (per le organizzazioni interprofessionali) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di rappresentatività di cui alla lettera d), paragrafo 2, art. 2 del regolamento, comprensiva, in particolare, dei dati relativi alle quote di mercato rappresentate dalle diverse componenti della filiera nei rispettivi settori di attività economica (produzione agricola, prima trasformazione, seconda trasformazione e commercializzazione).

(BUR20030142)

(2.1.0)

D.g.r. 14 marzo 2003 - n. 7/12381**Prelievo dal Fondo di riserva per spese imprevedute ai sensi dell'art. 40 della l.r. n. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 40 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il prelievo dal Fondo di riserva per le spese imprevedute;

Visto l'art. 6 del Regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, che norma gli aspetti procedurali del prelievo dal Fondo di cui al punto precedente;

Vista la legge regionale n. 34 del 23 dicembre 2002, concernente l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003-2005 e la d.g.r. n. 7/11810 del 30 dicembre 2002 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e pluriennale 2003-2005;

Considerato che la Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile, con nota del 13 novembre 2001, prot. U1.2001.0067940, ha provveduto erroneamente a cancellare il residuo passivo relativo all'apertura di credito per l'aggiudicazione dei lavori eseguiti in occasione della celebrazione per la beatificazione di Papa Giovanni XXIII;

Vista la richiesta della Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile (prot. n. U1.2003.0005769 del 27 gennaio 2003), con la quale si richiede l'incremento della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 4.10.4.1.3.112 capitolo 5051 «Contributi in capitale in favore del comune di Sotto il Monte Papa Giovanni XXIII (BG) per la predisposizione di infrastrutture di accoglienza dei pellegrinaggi in occasione della beatificazione di Papa Giovanni XXIII» per l'importo di € 24.310,65, in quanto l'attuale stanziamento risulta insufficiente a far fronte a spese inderogabili e non procrastinabili relative al pagamento del 3° stato avanzamento lavori connesso agli interventi diretti alla predisposizione di infrastrutture per l'accoglienza dei pellegrini in occasione della beatificazione di Papa Giovanni XXIII;

Verificata la sufficiente disponibilità dell'UPB 5.0.4.0.2.247 capitolo 538 «Fondo di riserva per le spese imprevedute», in termini di competenza e di cassa;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Tutto ciò premesso, ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di apportare, al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 ed al Documento tecnico di accompagnamento, le seguenti variazioni:

- di prelevare la somma di € 24.310,65 dalla dotazione di competenza e cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.247 capitolo 538 «Fondo di riserva per le spese imprevedute» del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003;
- di integrare, per l'importo di € 24.310,65, la dotazione di competenza e di cassa dell'UPB 4.10.4.1.3.112 capitolo 5051 «Contributi in capitale in favore del comune di Sotto il Monte Papa Giovanni XXIII (BG) per la predisposizione di infrastrutture di accoglienza dei pellegrinaggi in occasione della beatificazione di Papa Giovanni XXIII» del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 40 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 e dall'art. 6 del Regolamento di contabilità della Giunta regionale n. 1 del 2 aprile 2001;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34.

Il segretario: Moroni

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

(BUR20030143)

(3.3.0)

D.d.g. 12 marzo 2003 - n. 4141**3ª Approvazione delle domande di finanziamenti dei progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, ob. 3 - Dispositivo Multimisura Incentivi alla partecipazione ad interventi formativi - anno 2003 -**

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la d.g.r. n. 7/9359 del 14 giugno 2002 di approvazione dell'«Atto di indirizzo» per l'attuazione delle attività e dei servizi formativi per l'anno formativo 2002/2003 che individua risorse, direttive e modalità procedurali per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi;

Dato atto che con la sopracitata deliberazione si rinviava a successivi atti della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro l'approvazione dei provvedimenti per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi individuate nell'Atto di Indirizzo;

Vista in particolare la Direttiva Contributi e Incentivi, contenuta nel già citato «Atto di Indirizzo»;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 15275 dell'8 agosto 2002 con il quale è stato approvato il dispositivo «Multimisura Incentivi alla partecipazione ad interventi formativi» per la presentazione di domande di riconoscimento di indennità di frequenza per la partecipazione a corsi di formazione professionale, di cui alla d.g.r. n. 7/9359 del 14 giugno 2002, Fondo Sociale Europeo, ob. 3, Misura B1 - anno 2002;

Preso atto che nel dispositivo «Multimisura Incentivi alla partecipazione ad interventi formativi» approvato con il d.d.g. 15275 dell'8 agosto 2002 succitata si è stabilito:

- di assegnare «€ 1.000.000,00 a valere sulla misura B1 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati, del POR Ob. 3 FSE della Regione Lombardia: la D.G. Formazione Istruzione e Lavoro potrà procedere, nell'ambito delle risorse previste nel Complemento di Programmazione FSE Ob. 3 2000/2006, alla allocazione di ulteriori risorse per le azioni previste in queste disposizioni»;

- di individuare quali soggetti ammissibili gli operatori beneficiari finali di progetti finanziati dalla Regione Lombardia nell'ambito del dispositivo «Area 3 - Svantaggio»... in regola con gli adempimenti per la fase gestionale e con le certificazioni previste in merito al monitoraggio dei progetti finanziati secondo quanto stabilito dal d.d.g. 5782/647 del 27 marzo 2002 e successive modificazioni;

- di consentire la presentazione di domande di riconoscimento di incentivi alla frequenza di corsi di formazione professionale per i destinatari finali regolarmente iscritti alle attività formative finanziate dalla Regione Lombardia nell'ambito del dispositivo «Area 3 Svantaggio» ... e che non percepiscano altre forme di indennità, incentivo o sussidio pubblico;

- di prevedere la presentazione della seguente documentazione:

1. Una domanda di riconoscimento di incentivi di frequenza per i destinatari finali per ciascun progetto.

2. Elenco nominativo dei destinatari finali, per i quali si presenta detta domanda;

- di rinviare la valutazione dell'ammissibilità delle singole domande di finanziamento pervenute generando l'elenco delle domande ammesse e delle domande non ammesse;

Visti i d.d.g. nn. 15274 dell'8 agosto 2002, 23097 del 27 novembre 2002 e 25792 del 23 dicembre 2002 di approvazione delle graduatorie dei progetti cofinanziabili con il FSE ob. 3 - Dispositivo Multimisura Svantaggio anno 2002 e successiva rettifica, nei quali si elencano i progetti ammessi e finanziati;

Visti i d.d.g. n. 22260 del 20 novembre 2002 e n. 24340 del 4 dicembre 2002 con i quali, nell'allegato A), sono stati approvati gli elenchi delle domande di finanziamento dei progetti cofinanziabili con il FSE ob. 3 - Dispositivo Multimisura Incentivi alla partecipazione ad interventi formativi - anno 2002;

Preso atto che nell'allegato A) del d.d.g. 22260 del 20 novembre 2002, parte integrante e sostanziale del succitato decreto, deve essere corretto il costo totale del progetto, che era stato calcolato su sei allievi mentre all'avvio erano presenti 7 allievi, e precisamente:

Id. progetto	Operatore	Nuovo costo totale €
89731	SCUOLA EDILE CREMONESE	5003,00 invece di 4.350,6

Viste, altresì, le domande di finanziamento, complete del relativo elenco nominativo degli allievi, pervenute sino ad ora e successivamente ai decreti succitati 22260/02 e 24340/02, presso il Protocollo della Regione Lombardia ed effettuata la valutazione dell'ammissibilità delle singole domande di finanziamento;

Ritenuto, pertanto, di approvare conseguentemente l'Allegato A) - elenco delle domande di finanziamento ammesse e finanziate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno procedere, così come previsto nel dispositivo «Multimisura Incentivi alla partecipazione ad interventi formativi per la presentazione di domande di riconoscimento di indennità di frequenza per la partecipazione a corsi di formazione professionale, di cui alla deliberazione n. 7/9359 del 14 giugno 2002, Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3, Misura B1 - anno 2002» approvato con d.d.g. n. 15275 del 8 agosto 2002, alla allocazione di ulteriori risorse;

Dato atto che le risorse aggiuntive, da utilizzare per le finalità di cui sopra, sono previste dal Complemento di Programmazione all'interno dall'Asse B per gli anni di riferimento;

Preso atto nel succitato dispositivo multimisura incentivi che l'operatore trasmetta alla Regione Lombardia l'atto di a-

desione entro 45 giorni dalla pubblicazione degli esiti della valutazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vista la d.g.r. 7/7622 del 27 dicembre 2001 relativa al nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale e successive modificazioni;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000 n. 4 di conferimento dell'incarico, al dr. Renzo Ruffini, di Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;

DECRETA

1) di procedere alla rettifica sottoindicata, per la motivazione riportata nelle premesse, dell'allegato A), parte integrante e sostanziale del d.d.g. 22260 del 20 novembre 2002, per il seguente progetto:

Id. progetto	Operatore	Nuovo costo totale €
89731	SCUOLA EDILE CREMONESE	5003,00 invece di 4.350,6

2) di approvare conseguentemente l'Allegato A) - elenco delle domande di finanziamento ammesse e finanziate, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo ulteriore di € 107.460,00;

3) di rinviare a successivi provvedimenti l'approvazione di eventuali domande di finanziamento pervenute successivamente;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Renzo Ruffini

ALLEGATO A)

Progetto	Operatore	Titolo	Data protocollo	Allievi	Costo totale
122876	Cosorzio SOL.CO. Mantova	Rimotivazione al lavoro per soggetti disabili	12/12/02	9	13926,00
125454	Consorzio Nord Milano	2° anno Flad Bollate	20/12/02	9	21260,00
125574	Fondazione Enaip Lombardia	Assistente familiare	09/01/03	9	6050,00
134679	ISFORDD - Istituto Formativo per disabili e disadattati sociali	Operatore d'ufficio addetto alla contabilità generale	23/01/03	10	23860,00
135164	Cosorzio SOL.CO. Mantova	Addetto alla sanificazione, disinfezione pulizia	03/02/03	11	18528,00
138863	Associazione Italiana contro l'epilessia	FLAD per persone affette da epilessia e/o handicap associati	11/02/03	10	23836,00
139837	Enap Lombardia	Tecnico specialista dell'assemblamento e installazione di PC e Server	18/02/03	9	14440,00
139972	AFGP Associazione Formazione Giovanni Piamarta	Progetto patto per Milano: Cartotecnica	21/02/03	7	3370,00
139969	AFGP Associazione Formazione Giovanni Piamarta	Progetto patto per Milano: Stampa	20/02/03	7	3890,00
140374	Consorzio per l'Istruzione e la Formazione Artigiana e Professionale e per l'Educazione Permanente	Formazione di garanzia sociale per disabili disoccupati	24/02/03	7	11120,00
139597	Il Convoglio Cooperativa sociale a r.l.	Pane a Torre del Gallo	24/02/03	10	13780,00
139987	Le Due Città onlus	Scuola bottega	20/02/03	11	16400,00
TOTALE					170460,00

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR20030144)

(3.1.0)

D.d.u.o. 28 novembre 2002 - n. 23408

Depubblicazione dell'I.P.A.B. denominata «Casa di Riposo Maria Monzini», con sede legale in comune di Casatenovo (LC) in applicazione delle ll.rr. 27 marzo 1990, nn. 21 e 22. Conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato

IL DIRIGENTE DELL'U.O. AFFARI ISTITUZIONALI
FAMIGLIA E TERZO SETTORE

Omissis

Decreta

1. di accogliere per le motivazioni richiamate in premessa e sulla base delle risultanze acquisite e contenute nella scheda istruttoria e di valutazione allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto (*omissis*), la richiesta di depubblicazione e di conseguente riconoscimento della personalità giuridica privata avanzata dall'originaria I.P.A.B. denominata

«Casa di Riposo Esilda e Francesco Soldi» avente sede legale in comune di Vescovato (CR);

2. di dichiarare che l'Istituzione denominata «Casa di Riposo Maria Monzini» avente sede legale in comune di Casatenovo (LC), eretta in Ente Morale con d.P.R. 9 dicembre 1955 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 6972/1890, è depubblicata ed è nel contempo riconosciuta ad ogni conseguente effetto quale Ente Morale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile;

3. di dare atto che in dipendenza della mutata natura della propria personalità giuridica ed a far tempo dalla data di avvenuta pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia:

a) la predetta Istituzione non è più soggetta alla normativa in vigore riguardante le II.PP.AA.B. ma si applica alla stessa ad ogni conseguente effetto, come previsto dall'art. 5 - 2° comma - della l.r. 21/1990, il regime giuridico degli Enti Morali Assistenziali privati giuridicamente riconosciuti,

b) l'Istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio Statuto, approvato con d.P.R. 9 dicembre 1955, che permane in vigore per le parti non esclusivamente riferibili alle II.PP.AA.B. e non incompatibili quindi con il nuovo quadro di riferimento normativo,

c) decorre infine il termine di 90 gg., previsto dall'art. 4 - 2° comma - del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 come convertito con legge 7 dicembre 1989 n. 389, per l'esercizio del diritto d'opzione da parte del personale dipendente già in atto al mantenimento del regime pensionistico obbligatorio e del trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli EE.LL.;

4. di disporre infine per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 3 - 4° comma - e per gli effetti di cui all'art. 5 - 2° comma - della l.r. 21/1990 nonché per la comunicazione dello stesso all'Istituzione interessata, all'ASL territorialmente competente, al comune di sede legale ed agli Enti previdenziali di competenza.

Marina Gerini

D.G. Sanità

(BUR20030145)

(3.2.0)

D.d.g. 25 febbraio 2003 - n. 2554

Costituzione presso la Direzione Generale Sanità del Gruppo di lavoro «Sviluppo anagrafe bovina informatizzata»

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE SANITÀ

Visto il decreto della Direzione Generale Affari Generale e Personale n. 4907 del 6 marzo 2001 avente per oggetto «Modalità per la costituzione ed il funzionamento dei gruppi di lavoro interdisciplinari ed interfunzionali ai sensi dell'art. 26 l.r. 10 marzo 1995, n. 10»;

Vista la d.g.r. n. 7/4640 del 28 giugno 2002 «Anagrafe bovina informatizzata: definizione del livello organizzativo regionale»;

Vista la d.g.r. n. 9625 del 28 giugno 2002 «Presenza d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni avente per oggetto: Attività programmatrice e di governo; DPEFER 2003-2005 e priorità 2003» che comprende l'obiettivo di governo «Anagrafe bovina informatizzata»;

Rilevata la necessità di costituire un gruppo di lavoro misto tra rappresentanti della Regione, delle AA.SS.LL., dei Centri di Assistenza Agricola e dell'Associazione Regionale Allevatori con l'obiettivo di garantire l'evoluzione del sistema anagrafe bovina lombarda per adeguarlo alle nuove regole normative anche attraverso la realizzazione di un apposito applicativo telematico;

Viste le note con cui la direzione Agricoltura e le AA.SS.LL. di Brescia e di Magenta hanno comunicato la disponibilità a partecipare al gruppo di lavoro;

Visto l'art. 17 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni, che individua le competenze ed i poteri dei Direttori Generali;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 7/4 del 24 maggio 2000 «Avvio della VII legislatura. Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 7/11699 del 23 dicembre 2002 «Disposizioni a carattere organizzativo (IV provvedimento 2002)»;

Visto il parere favorevole del Codice in data 20 febbraio 2003;

Decreta

Art. 1 - Di costituire il Gruppo di lavoro «Sviluppo anagrafe bovina informatizzata» composto da:

- dr. Paolo Antonioli Dirigente della Struttura «Sanità Veterinaria» della Unità Organizzativa Veterinaria, Direzione Generale Sanità;
- dr. Primo Ghilardi Veterinario Dirigente presso la ASL di Brescia;
- sig.ra Doriana Oldani, Tecnico d'Igiene dell'ASL di Milano 1 Magenta;
- dr. Massimo Ornaghi della Direzione Generale Agricoltura;

- dr. Andrea De Frè della Direzione Generale Agricoltura;
- un rappresentante dei Centri di Assistenza Agricola;
- dr. Massimo Battaglia, Direttore dell'ARAL.

Art. 2 - Di individuare, quale obiettivo del gruppo di lavoro, previo coordinamento dei soggetti interessati e delle risorse disponibili, tutte le attività previste dalla d.g.r. 7/9640 del 28 giugno 2002.

Art. 3 - Di stabilire che il coordinamento sarà assicurato dal dr. Paolo Antonioli Dirigente della Struttura Sanità Veterinaria, Unità Organizzativa Veterinaria Direzione Generale Sanità.

Art. 4 - La partecipazione al gruppo di lavoro non dà luogo ad alcun riconoscimento economico.

Art. 5 - Di stabilire che le funzioni di segreteria saranno garantite dal dr. Primo Ghilardi Veterinario Dirigente presso la ASL di Brescia.

Art. 6 - Di avvalersi della collaborazione tecnica delle società «Lombardia Informatica s.p.a.» e «Farm Computer System s.r.l.», in virtù dei contratti già in essere con la Regione Lombardia.

Art. 7 - Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Carlo Lucchina

(BUR20030146)

(3.2.0)

D.d.g. 13 marzo 2003 - n. 4259

Linee Guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la l. 4 gennaio 1990, n. 1 che disciplina l'attività di Estetista e la l.r. 15 settembre 1989, n. 48 che disciplina la stessa materia;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 e successive integrazioni;

Considerato che l'adozione di comportamenti e stili di vita positivi per la salute passa attraverso azioni di riduzione e controllo dei fattori di rischio anche nel campo dei trattamenti estetici;

Vista la necessità di migliorare la qualità e la sicurezza nell'attività dell'estetista ai fini della tutela della salute dei cittadini consumatori;

Considerata la necessità urgente di aggiornare la normativa regionale in materia di Estetiste per offrire una più corretta informazione al consumatore;

Vista la continua evoluzione delle attività estetiche, di tatuaggio e di piercing in relazione agli aspetti di tutela della salute, si è ravvisata la necessità di elaborare delle linee guida per la graduazione dei requisiti aggiuntivi ai minimi già previsti al fine di corrispondere a un marchio di qualità di differente pesatura;

Ritenuto, quindi, di approvare tale documento «Linee Guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività di Estetiste» allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto e di prevederne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visto l'art. 17 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni che individua le competenze ed i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. n. 7/4 del 24 maggio 2000 «Avvio della VII legislatura. Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la d.g.r. n. 7/11699 del 23 dicembre 2002 «Disposizioni a carattere organizzativo (4° provvedimento 2002)»;

Tutto ciò premesso

Decreta

1. di approvare il documento «Linee Guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività di Estetiste»;

2. di pubblicare il presente atto, completo del proprio allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Carlo Lucchina

LINEE GUIDA PER L'AGGIORNAMENTO E LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTE

Premessa

L'ultimo decennio ha visto una progressiva crescita ed espansione di una molteplice serie di attività, finalizzate al benessere fisico ed al miglioramento estetico della persona.

Poiché tali attività sono notoriamente correlate all'aumentato livello socio-economico delle famiglie, è innegabile che nella nostra Regione l'incremento di professionisti dediti alle attività di estetica e cura del corpo sia stato particolarmente rilevante.

Ma non si tratta solo di un aumento quantitativo degli esercizi, quanto piuttosto di un ampliamento della tipologia e modalità dei diversi interventi, possibile anche grazie allo sviluppo di nuove tecnologie e prodotti dell'industria chimico-cosmetica.

Questa evoluzione rende difficoltosa la definizione di un confine netto tra attività estetica e sanitaria, poiché, anche limitando le prime agli strati superficiali della cute ed all'utilizzo di prodotti non farmacologici ed attrezzature non di tipo medico-chirurgico, è innegabile che gli effetti esercitati possono avere un impatto non solo sull'aspetto estetico, ma anche sullo stato di salute vero e proprio.

Le suddette considerazioni hanno condotto a valutare la necessità da parte della Direzione Generale Sanità ad intervenire per innovare e meglio precisare la regolamentazione di una materia così complessa e delicata per i cittadini, con la finalità sia di tutelare questi ultimi, sotto il profilo igienico-sanitario ed economico, sia di garantire agli esercenti di dette attività una corretta competizione, basata su requisiti minimi definiti e sul riconoscimento della qualità dell'offerta.

In questo contesto la Regione, alla luce anche della modifica del Titolo V della Costituzione, è competente a normare la materia delle Estetiste in quanto trattasi di materia sanitaria e quindi a legislazione concorrente.

Quadro normativo

La definizione ed il riconoscimento dell'attività di estetista avviene con la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che, riconducendola alle imprese artigiane, di cui alla legge 443/85, ne individua l'ambito ed i confini, il percorso formativo ed i titoli per l'esercizio dell'attività di estetica ed affini, determina le caratteristiche e le modalità di esercizio e di applicazione d'uso degli apparecchi elettromeccanici, queste ultime peraltro in corso di revisione.

La Regione Lombardia aveva in realtà anticipato il legislatore nazionale, emanando la l.r. 48 del 15 settembre 1989, nella quale dettagliava le attività ricomprese nell'esercizio dell'attività di estetista, elencava le apparecchiature consentite, prevedeva l'autorizzazione all'esercizio, rinviava ai Regolamenti Comunali la determinazione dei requisiti strutturali.

Il Regolamento Locale di Igiene tipo, adottato con delibera della Giunta regionale 4/45266 del 25 luglio 1989, completa il quadro normativo, prevedendo specifici requisiti per le strutture destinate alle attività di parrucchiere, estetista e mestieri affini. L'adozione e l'aggiornamento dei Regolamenti locali di igiene ha visto poi modifiche, anche significative, rispetto al testo del regolamento-tipo, comunque generalmente limitate alle procedure per l'ottenimento del parere igienico-sanitario o ai requisiti strutturali dei locali.

Obiettivi

La necessità di intervenire nuovamente su una materia di relativamente recente regolamentazione, dettata dalle considerazioni indicate in premessa, deve essere finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- promuovere attraverso queste attività anche la salute ed il benessere individuale;
- prevenire i rischi alla salute che potrebbero derivare da un esercizio dell'attività di estetista inidoneo o scorretto;
- regolamentare l'attività di tatuaggio e piercing in considerazione dell'impatto che esse potrebbero avere sulla salute, anche se non tipicamente ricompresa nell'ambito d'azione delle estetiste;
- rivedere il percorso formativo, anche prevedendo diversi livelli di qualificazione;
- semplificare la procedura autorizzativa, rivedendo anche i requisiti strutturali, alla luce di criteri di provata efficacia igienico-sanitaria;

- indirizzare le attività di vigilanza e controllo, svolte da Comuni ed ASL, ai possibili rischi emergenti in fase di esercizio, piuttosto che alle verifiche preventive di puro aspetto strutturale;

- introdurre e sperimentare un sistema di certificazione della qualità o di accreditamento professionale;

- ricondurre l'attività di estetista nell'ambito dei servizi alla persona, non di tipo sanitario, cosicché le relative professionalità siano considerate tra le professioni e arti ausiliarie e non artigianali.

Definizione

L'attività estetica comprende tutti gli interventi posti in atto sulla persona e volti a mantenere o migliorare l'aspetto fisico, secondo canoni e criteri condivisi dalla persona stessa.

Gli interventi possono essere effettuati sulla cute e annessi, a condizione che non abbiano finalità curative e che quindi non coinvolgano aree cutanee o di annessi affette da manifestazioni patologiche. In particolare gli interventi di piercing sono consentiti esclusivamente sul lobo dell'orecchio. Il piercing su mucose, cartilagini o altre sedi cutanee, anche in relazione al possibile utilizzo di strumenti chirurgici, può essere effettuato nelle strutture ove viene esercitata l'attività di estetista o con caratteristiche igienico-sanitarie similari, purché da personale medico, in attesa che vengano istituiti corsi di qualificazione professionale anche per operatori sanitari.

Non rientrano tra le attività di estetica la correzione chirurgica di inestetismi o malformazioni che, per le implicazioni ed i possibili effetti collaterali, sono ricondotti tra le attività sanitarie e/o di medicina estetica.

L'applicazione di piercing può essere esercitata nei confronti di minorenni solamente previo consenso di chi ne abbia la potestà.

Esercizio dell'attività

L'esercizio dell'attività di estetica è vincolato alla comunicazione d'inizio attività da parte del titolare al comune, nell'ambito dello Sportello Unico per le Imprese e, per conoscenza, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL; in tal senso dovranno essere modificati i Regolamenti comunali in uso.

La comunicazione di inizio attività deve specificare titolarità, sede e relative caratteristiche strutturali e di arredo e attrezzature.

L'utilizzo successivo all'inizio dell'attività di nuove attrezzature, è soggetto alla sola comunicazione preventiva all'ASL.

Stante le precedenti indicazioni regionali, non esiste alcun divieto alla coesistenza di attività estetiche e attività sanitarie purché vi sia una chiara distinzione delle rispettive competenze e responsabilità sia per quanto riguarda gli operatori che le strutture. Tuttavia, in caso di strutture che erogano prestazioni specialistiche-ambulatoriali nella branca della medicina fisica e riabilitazione, queste non possono essere accreditate se vi è coesistenza con attività sportive, ludiche ed estetiche.

Requisiti professionali dell'estetista

Secondo l'attuale normativa, l'attività di estetista è esercitabile previa acquisizione di diploma, istituito nell'ambito dei corsi di formazione professionale regionali.

Tuttavia l'ampliamento delle attività, cosiccome configuratosi nella realtà dei fatti ed anche consentito dalle presenti linee-guida, richiederebbe che, a tutela degli stessi professionisti nonché della salute collettiva, fosse previsto il requisito del diploma universitario, che tuttavia ad oggi, non risulta attivato da alcuna Università.

Le attività di piercing sul lobo dell'orecchio e di tatuatore possono essere effettuate nelle strutture ove viene esercitata l'attività di estetista o con caratteristiche igienico-sanitarie similari, purché da estetiste, in attesa che vengano istituiti corsi di qualificazione professionale regionali appositamente previsti, nei quali sia valutata l'abilità tecnica e la conoscenza dei rischi sanitari e delle modalità per evitarli.

Inoltre, considerata l'evoluzione delle conoscenze, si ritiene sia imprescindibile l'avvio di un programma di aggiornamento cui si dovranno adeguare tutti coloro che già esercitano l'attività entro cinque anni.

I contenuti, la durata, i requisiti di docenza di detti corsi saranno oggetto di apposito Decreto Dirigenziale, che potranno essere istituiti presso ASL, Organismi di categoria, Istituti Scolastici Pubblici e Privati, Centri di Formazione professionale, con oneri a carico dei frequentanti.

Requisiti strutturali e funzionali per l'esercizio dell'attività di estetista

I requisiti sono definiti negli appositi regolamenti comunali, purché non siano inferiori ai seguenti:

A) Caratteristiche dei locali

1. I locali devono essere adeguatamente aereoilluminati ed il numero dei posti lavoro rispetto alla superficie complessiva deve essere tale da consentire che il diametro di ciascuna postazione sia pari ad almeno 1,5 m.

2. Pavimenti, pareti ed arredi debbono essere di materiale tale da consentire una facile pulizia e sanificazione.

3. Il servizio igienico, disimpegnato, deve essere in uso esclusivo all'attività in presenza di almeno 5 posti-lavoro o tre addetti, o, comunque, direttamente raggiungibile dall'area lavoro. Il servizio igienico deve essere dotato di rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido e di asciugamani monouso.

B) Caratteristiche delle attrezzature

1. Le attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità anche ai fini della sicurezza e essere mantenute in tale stato.

2. Per l'esercizio delle attività di estetista possono essere utilizzate le attrezzature di cui alla legge 1/90 e all'allegato A della l.r. 48/89 ed ulteriori successive modifiche o integrazioni.

3. Tutte le attrezzature, che prevedano il contatto diretto con cute e mucose devono essere o del tipo monouso o sottoposte, dopo ogni uso, al lavaggio con soluzioni detergenti ed asciugate o naturalmente o con salviette monouso.

4. Le attrezzature taglienti o comunque utilizzate per tatuaggi, piercing, manicure e pedicure, debbono essere monouso o sottoposte dopo ogni trattamento a sterilizzazione con mezzi fisici o chimici, le cui modalità siano certificate e la cui efficacia sia verificabile e documentata.

5. I cicli di somministrazione di raggi UVA, i tatuaggi, i piercing al di fuori del lobo auricolare devono essere registrati nominalmente; i dati derivanti sono soggetti alle tutele di cui alla legge 675 e possono essere acquisiti dai soli organi di vigilanza.

C) Caratteristiche dei prodotti utilizzati

1. Nella pratica del tatuaggio debbono essere utilizzati pigmenti atossici-sterili.

2. I prodotti cosmetici utilizzati debbono essere a norma dell'attuale legislazione in materia.

3. I prodotti cosmetici devono essere rigorosamente impiegati per gli usi e secondo le indicazioni riportate sulle confezioni ed in particolare è vietato miscelare tra loro prodotti cosmetici che devono essere sempre conservati e tenuti nelle confezioni originali.

4. Non possono essere venduti alla clientela prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali; i prodotti destinati alla vendita diretta alla clientela devono essere in confezione originale con etichettatura ed avvertenze in lingua italiana.

Informazione e pubblicazione delle attività

L'informazione al cittadino, specie in un ambito con indubie ricadute socio-sanitarie, acquisisce un ruolo chiave, che necessita di equilibrio e chiarezza.

A tal fine è auspicabile che ogni esercizio si doti di una carta dei servizi che sarà trasmessa, per conoscenza, alla ASL territorialmente competente. Qualora tale strumento non fosse disponibile, in occasione di campagne pubblicitarie dovrà essere trasmesso alla ASL il materiale divulgativo.

Inoltre, prima di ogni trattamento, il cliente deve essere informato sugli effetti attesi e gli eventuali indesiderati, come pure sulle controindicazioni.

Per i trattamenti fisici di esposizione ai raggi UVA, i tatuaggi ed i piercing deve essere acquisita per ognuno il consenso informato al trattamento. In particolare si sottolinea la necessità di acquisire il consenso, di chi ne abbia la potestà, nei confronti dei minorenni.

La pubblicazione delle attività è consentita nelle forme previste per le attività artigiane, ma non può prevedere, in alcun modo, l'attribuzione di proprietà terapeutiche né di effetti non documentati ai trattamenti proposti.

Vigilanza e promozione della qualità

L'attività di vigilanza e controllo delle ASL sulle attività di estetista deve prevedere: il controllo campionario degli eserci-

zi oggetto delle presenti linee-guida con priorità per quelle che effettuano trattamenti fisici e tatuaggi.

Il Dipartimento di Prevenzione delle ASL, con frequenza annuale, e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno, dovrà relazionare sull'attività di vigilanza effettuata, precisando il numero dei sopralluoghi rispetto alle attività esistenti, l'esito degli stessi e i conseguenti provvedimenti adottati.

L'attivazione da parte dell'estetista di iniziative di promozione della qualità, inerenti la certificazione o accreditamento, come pure l'acquisizione di titoli di studio aggiuntivi rispetto ai requisiti minimi, è comunicata al comune ed all'ASL.

Sulla base degli elementi emergenti nel corso del primo triennio di applicazione delle presenti linee-guida, la Commissione di cui al successivo punto, provvederà a definire una graduazione di requisiti aggiuntivi ai minimi, corrispondenti ad un marchio di qualità di differente pesatura.

Le verifiche sull'applicazione e l'aggiornamento delle presenti linee guida sono effettuati dal Gruppo di studio regionale istituito con decreto dirigenziale 13072 del 5 giugno 2001.

Tale gruppo di studio elabora e propone ulteriori atti di indirizzo in materia di attività estetiche propone alla Giunta Regionale l'adozione di provvedimenti per l'attribuzione del marchio di qualità di cui al precedente punto, esprime pareri a Comuni, ASL, Organizzazioni di categoria per problemi correlati alle presenti linee-guida.

(BUR20030147)

(3.2.0)

Com.r. 10 marzo 2003 - n. 30

Direzione Generale Sanità - Contributi fatturati dalle ASL lombarde nell'anno 2002 per ispezioni e controlli degli animali e prodotti di origine animale ai sensi dell'art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 432/98 ed ai costi afferenti al servizio prestato

Dati relativi ai contributi riscossi ed ai costi del servizio nell'anno 2002 dalle AA.SS.LL. lombarde ai sensi dell'art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 432/98

	Euro
SOMME EFFETTIVAMENTE PERCEPITE	7.157.151,52
COSTI DEL SERVIZIO	8.543.038,57

D.G. Agricoltura

(BUR20030148)

(4.3.0)

D.d.g. 13 marzo 2003 - n. 4255

Individuazione dei criteri per l'effettuazione dell'analisi del rischio per l'estrazione delle domande da sottoporre a controllo in loco ex post nell'ambito del Reg. CEE 950/97 - art. 7 relativo ai piani di miglioramento

IL DIRETTORE GENERALE

Visti il Regolamento CEE n. 2328/91 così come modificato da ultimo dal Reg CE 950/97 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;

Viste le d.g.r. n. 6/17945 del 6 settembre 1996 «Approvazione della circolare applicativa del Regolamento CEE n. 2328/91, così come modificato dal Regolamento CEE n. 2843/94» e n. 6/30770 dell'8 agosto 1997 «Approvazione delle modifiche ed integrazioni alla circolare n. 26/96 applicativa del Regolamento CE 950/97 (ex Regolamento CEE n. 2328/91), nonché all'elenco dei documenti da allegare alla domanda di aiuto al primo insediamento, approvati con d.g.r. 2587/97» ed in particolare gli articoli come di seguito richiamati:

- 5.7 «vincolo alla destinazione degli investimenti» che recita «deve essere mantenuta la destinazione agricola degli investimenti finanziati per almeno 10 anni per le opere dall'attestazione di fine lavori da parte del direttore degli stessi o, in mancanza di questa, dall'avvenuto accertamento finale di esecuzione e 5 anni per le dotazioni aziendali dall'emmissione della fattura»;

- 5.8 «revoca della concessione degli aiuti» che recita «l'inservanza delle condizioni e degli impegni, cui è subordinata la concessione degli aiuti previsti dalle presenti istruzioni, comporta la revoca dei benefici finanziari accordati»;

Verificato che è necessario individuare i criteri per l'analisi del rischio finalizzata all'estrazione del campione di domande da sottoporre a controllo ex post per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari;

Ritenuto di adottare i criteri per l'effettuazione dell'analisi del rischio e della conseguente estrazione del campione di domande da sottoporre a controllo come da allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

Richiamate le competenze proprie dei Direttori Generali di cui alla l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la d.g.r. n. 7/04 del 24 maggio 2000 di nomina a Direttore Generale della Direzione Generale Agricoltura del Dott. Paolo Baccolo,

Decreta

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. l'allegato n. 1, composto n. 2 pagine, parte integrante del presente provvedimento, relativo a: «Criteri per l'analisi del rischio finalizzata all'estrazione del campione di domande da sottoporre a controllo in loco ex post dei piani di miglioramento materiale (art. 7 del Reg. 950/97)»;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Il direttore generale: Paolo Baccolo

ALLEGATO N. 1

Criteri per l'effettuazione dell'analisi del rischio finalizzata per l'estrazione del campione di domande da sottoporre a controllo in loco ex post, dei piani di miglioramento materiale (art. 7 del Reg. 950/97)

Il controllo ex post, successivo all'erogazione del saldo del contributo viene effettuato allo scopo di verificare il mantenimento degli impegni assunti.

Il controllo in loco ex post viene effettuato su un campione pari ad almeno il 5% delle aziende a cui è stato corrisposto il saldo finale per l'intero periodo degli investimenti per i quali è stato liquidato il saldo dei contributi richiesti.

Considerato che i piani di miglioramento relativi alla programmazione 1994-1999 hanno ricevuto i pagamenti finali nel periodo 1995-2001 si procederà ad effettuare i controlli, nel corso del biennio 2003 e 2004, su un campione annuo pari ad almeno il 2,5%.

Il controllo prevede la verifica del mantenimento della destinazione agricola degli investimenti finanziati per almeno 10 anni per le opere a partire dalla data di attestazione di fine lavori da parte del direttore degli stessi, o in mancanza di questa, dell'avvenuto esecuzione e per almeno 5 anni per le dotazioni aziendali dall'emissione della fattura.

Il campione degli interventi da sottoporre a controlli ex post viene scelto sulla base dell'analisi del rischio effettuata dalla Direzione Generale Agricoltura.

Il controllo viene effettuato dalle Province competenti per territorio.

Estrazione del campione

L'individuazione dei beneficiari da controllare avviene con doppia estrazione casuale.

Si suddividono i beneficiari in tre classi di rischio definite in base al rapporto tra l'importo del contributo erogato a ciascun beneficiario e la media aritmetica degli importi dei contributi di tutti i beneficiari liquidati nel periodo considerato.

Ogni classe di rischio così definita concorre, in maniera percentualmente decrescente dalla classe di rischio più elevata a quella meno elevata, alla composizione di una sottopopolazione, da cui si estrae casualmente il campione di domande da controllare.

All'ottenimento della sottopopolazione concorre in via prioritaria la classe A, a seguire le classi B e C con le proporzioni evidenziate nella seguente tabella:

Classe	Importo del contributo liquidato rispetto alla media dei contributi liquidati	Composizione della sottopopolazione
A (rischio elevato)	Importi superiori al doppio della media	50%
B (rischio medio)	Importi compresi tra la metà ed il doppio della media	30%
C (rischio basso)	Importi inferiori alla metà della media	20%

I beneficiari che costituiscono la sottopopolazione sono selezionati all'interno delle classi di rischio in modo casuale.

Si procede poi alla costituzione del campione estraendo ca-

sualmente dalla sottopopolazione così ottenuta il numero di individui da controllare.

Ad esempio volendo ottenere da una popolazione di beneficiari da sottoporre a controllo un campione di 2 individui si procederà nel seguente modo:

1. creazione di una sottopopolazione di 10 individui estraendo casualmente 5 beneficiari dalla classe A, 3 dalla classe B e 2 dalla classe C

2. estrazione casuale di 2 beneficiari dalla sottopopolazione così creata.

La doppia estrazione permette di ottenere campioni di piccole dimensioni in cui tutti i beneficiari, anche quelli appartenenti alla classe di rischio basso, hanno la possibilità di essere selezionati.

Eventuali arrotondamenti necessari si eseguono esclusivamente per eccesso.

Tutte le operazioni eseguite per la definizione del campione devono essere descritte in apposito verbale sottoscritto dai funzionari responsabili della Direzione Generale Agricoltura e vistato dal Dirigente della Struttura di appartenenza.

(BUR20030149)

D.d.s. 13 marzo 2003 - n. 4264

Modifica parziale del d.d.g. 3 luglio 2001 n. 16117 relativo a «Individuazione dei criteri per l'effettuazione dell'analisi del rischio per l'estrazione delle domande da sottoporre a controllo per la verifica del rispetto dei pre-requisiti dichiarati nell'ambito della misura a del Piano di sviluppo rurale»

(4.3.0)

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SERVIZIO TECNICO O.P.R.

Vista la d.g.r. n. 7/724 del 28 luglio 2000 con la quale viene adottato il testo definitivo del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, così come modificata dalla d.g.r. n. 7/9634 del 28 giugno 2002;

Richiamata la Decisione Comunitaria n. C(2000)2669 del 15 settembre 2000 recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale nella Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2000-2006, così come modificata dalla Decisione Comunitaria n. C(2000) 3496 dell'11 ottobre 2002;

Vista la d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto 2000 «Disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 per gli interventi infrastrutturali e strutturali del settore agro-forestale e di sostegno al consolidamento ed allo sviluppo delle imprese» così come modificata dalla d.g.r. n. 117111 del 23 dicembre 2002;

Visto il proprio decreto 24 ottobre 2002 n. 20047 di approvazione del «Manuale delle Procedure, dei Controlli e Sanzioni»;

Visto il proprio decreto 3 luglio 2001 n. 16117 relativo a «Individuazione dei criteri per l'effettuazione dell'analisi del rischio per l'estrazione delle domande da sottoporre a controllo per la verifica del rispetto dei pre-requisiti dichiarati nell'ambito della misura a del Piano di sviluppo rurale»;

Dato atto che è necessario modificare e meglio specificare i criteri per l'estrazione delle domande da sottoporre a controllo sulla base dell'analisi del rischio nell'ambito della misura a «Investimenti nelle imprese agricole»;

Ritenuto di adottare i criteri per l'effettuazione dell'analisi del rischio e della conseguente estrazione del campione di domande da sottoporre a controllo per la verifica del rispetto dei pre-requisiti dichiarati nell'ambito della misura a del Piano di sviluppo rurale, come da allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

Richiamate le competenze proprie dei Direttori Generali di cui alla l.r. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la d.g.r. 11699 del 23 dicembre 2002 - Disposizioni a carattere organizzativo (4° Provvedimento 2002);

Visto il d.d.g. del 20 dicembre 2002 n. 25679 «Individuazione delle strutture organizzative e delle competenze e aree di attività delle direzioni generali della Giunta regionale»;

Decreta

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'allegato n. 1 di n. 2 pagine, relativo a «Individuazione dei criteri per l'effettuazione dell'analisi del ri-

schio per l'estrazione delle domande da sottoporre a controllo per la verifica del rispetto dei pre-requisiti dichiarati nell'ambito della misura a del Piano di sviluppo rurale»;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
servizio tecnico O.P.R.: Mauro Fasano

ALLEGATO N. 1

Individuazione dei criteri per l'effettuazione dell'analisi del rischio per l'estrazione delle domande da sottoporre a controllo per la verifica del rispetto dei pre-requisiti dichiarati nell'ambito della misura a del Piano di sviluppo rurale

Il controllo delle dichiarazioni relative ai pre-requisiti è obbligatorio su un campione minimo del 5% delle domande ammesse a finanziamento e prevede la verifica della veridicità di quanto dichiarato dal beneficiario, sotto la sua responsabilità nella domanda e nella scheda di misura.

Poiché nel caso della Misura a è stata attivata la gestione informatizzata solamente a partire dal 1° gennaio 2002, l'estrazione del campione a controllo è effettuata direttamente dall'Organismo delegato (Provincia), cui compete l'attività amministrativa.

L'estrazione del campione a controllo si effettua nel rispetto del Cap. 6 Parte II del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato con decreto del Direttore Generale Agricoltura n. 20047 del 24 ottobre 2002, previa realizzazione dell'analisi del rischio.

Controllo sulle dichiarazioni

L'analisi del rischio per la Misura a prevede l'individuazione dei seguenti fattori di rischio:

1. Dimensione finanziaria del contributo concesso;
2. Tipologia di intervento.

In relazione al primo fattore di rischio considerato, ad ogni domanda viene attribuito un punteggio adottando il seguente criterio:

- punti 3: Contributo concesso di importo superiore o uguale al doppio della media dei contributi liquidati
- punti 2: Contributo concesso di importo compreso tra la metà ed il doppio della media dei contributi liquidati
- punti 1: Contributo concesso di importo inferiore o uguale alla metà della media dei contributi liquidati.

In relazione al secondo fattore di rischio considerato, ad ogni domanda viene attribuito un ulteriore punteggio adottando il seguente criterio:

- punti 3: tipologie d'intervento in cui sono previsti requisiti minimi in materia di ambiente, igiene degli alimenti e benessere degli animali;
- punti 2: tipologie d'intervento in cui sono previsti requisiti minimi in materia di ambiente, igiene degli alimenti;
- punti 1: tipologie d'intervento in cui sono previsti requisiti minimi in materia di ambiente,

Sommando i punteggi attribuiti, si definiscono 3 classi di rischio:

- A = rischio alto: punteggio complessivo superiore o uguale a 5;
B = rischio medio: punteggio complessivo pari a 4;
C = rischio basso: punteggio complessivo inferiore a 4.

Ogni classe di rischio così definita concorre, in maniera percentualmente decrescente, dalla classe di rischio più elevata a quella meno elevata, alla composizione di una sottopopolazione da cui si estrae casualmente il campione di domande da controllare.

L'estrazione all'interno delle classi di rischio è condotta in modo casuale e interessa tutte le classi: dalla classe A viene estratto il 50% del campione, dalla classe B viene estratto il 30%, dalla classe C il restante 20%.

Si procede poi alla costituzione del campione estraendo casualmente dalla sottopopolazione così ottenuta il numero di individui da controllare (1).

La doppia estrazione permette di ottenere campioni di piccole dimensioni in cui tutti i beneficiari, anche quelli appartenenti alla classe di rischio basso, hanno la possibilità di essere selezionati.

Eventuali arrotondamenti necessari si eseguono esclusivamente per eccesso.

Tutte le operazioni eseguite per l'estrazione del campione devono essere descritte in apposito verbale adottato nelle forme ritenute più idonee.

(1) Volendo ottenere da una popolazione di beneficiari da sottoporre a controllo un campione di 2 individui si procederà nel seguente modo:

1. creazione di una sottopopolazione di 10 individui estraendo casualmente 5 beneficiari dalla classe A, 3 dalla classe B e 2 dalla classe C;
2. estrazione casuale di 2 beneficiari dalla sottopopolazione così creata.

D.G. Risorse idriche e servizi di pubblica utilità

(BUR20030150)

(1.3.0)

D.d.g. 13 marzo 2003 - n. 4269

Proroga dei termini previsti al punto 10 del bando della misura 2.3 lett. a) approvato con d.d.g. n. 13147 dell'11 luglio 2002

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il punto 10 del bando della misura 2.3 lett. a), approvato con d.d.g. n. 13147 dell'11 luglio 2002, che stabilisce quanto segue «La convenzione tra la Regione e il proponente unico dovrà essere sottoscritta entro due mesi dalla data di approvazione da parte del direttore generale della D.G. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, pena la decadenza del beneficio del contributo stesso»;

Visto il d.d.g. n. 1122 del 3 febbraio 2003 «Modifiche al bando della misura 2.3 lett. a) approvato con d.d.g. n. 13147 dell'11 luglio 2002» che ha modificato in tre mesi il termine per la sottoscrizione della convenzione sopra richiamata;

Considerato che molte delle aggregazioni finanziate con d.d.g. n. 25312 del 17 dicembre 2002 «Approvazione della graduatoria e dei relativi allegati dei progetti SISCO TEL misura 2.3 lett. A) del Docup Obiettivo 2, 2000-2006 ed impegno dell'acconto del 40% del contributo assegnato» hanno segnalato l'impossibilità di sottoscrivere le convenzioni entro il termine previsto del 17 marzo 2003 per le oggettive difficoltà insite nella progettazione esecutiva di sistemi informativi sovramunicipali;

Ritenuto pertanto indispensabile prorogare di ulteriori 30 giorni, il termine di cui al punto 10 del bando della misura 2.3 lett. a), approvato con d.d.g. n. 13147 dell'11 luglio 2002 per la sottoscrizione della convenzione tra la Regione e il proponente unico, ribadendo che il nuovo termine, fissato per il 16 aprile 2003, è perentorio e che, in caso di inottemperanza, le risorse impegnate verranno svincolate;

Vista la l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale»;

Vista la d.g.r. n. 7/11699 del 23 dicembre 2002 «Disposizione a carattere organizzativo (4° provvedimento 2002)»;

Decreta

1. di prorogare di ulteriori 30 giorni il termine di cui al punto 10 del bando della misura 2.3 lett. a), approvato con d.d.g. n. 13147 dell'11 luglio 2002 per la sottoscrizione della convenzione tra la Regione e il proponente unico, ribadendo che il nuovo termine, fissato per il 16 aprile 2003 è perentorio e che, in caso di inottemperanza, le risorse impegnate verranno svincolate;

2. di stabilire che il proponente unico trasmetta la proposta di convenzione alla competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità 15 giorni prima del termine di cui al punto 1.;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale: Paolo Alli

D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

(BUR20030151)

(4.7.0)

D.d.s. 13 febbraio 2003 - n. 1903

Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Centro Ripamonti con sede in Cusano Milanino (MI)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Centro Ripamonti Cooperativa Sociale, con sede in Cusano Milanino (MI) - via Sormani 44, codice fiscale e partita IVA n. 02245300963 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 363, numero progressivo 725;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Centro Ripamonti Cooperativa Sociale con sede in Cusano Milanino (MI) di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Centro Ripamonti Cooperativa Sociale - via Sormani 44, 20095 Cusano Milanino (MI), alla Prefettura di Milano, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

(BUR20030152)

(4.7.0)

D.d.s. 5 marzo 2003 - n. 3568

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Sherwood P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in San Colombano al Lambro (MI)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Sherwood P.S.C. Cooperativa Sociale, con sede in San Colombano al Lambro (MI) - via Valsaino 60, codice fiscale e partita IVA n. 13433040154 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 363, numero progressivo 726;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Sherwood P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in San Colombano al Lambro (MI) di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Sherwood P.S.C. Cooperativa Sociale - via Valsaino 60, 20078 San Colombano al Lambro (MI), alla Prefettura di

Milano, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

(BUR20030153)

(4.7.0)

D.d.s. 5 marzo 2003 - n. 3579

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Effatà Cooperativa Sociale avente sede in Busto Arsizio (VA)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Effatà Cooperativa Sociale con sede in Busto Arsizio (VA), codice fiscale e partita IVA n. 02425390123 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «B» al foglio 219 numero progressivo 437;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

- certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Effatà Cooperativa Sociale con sede a Busto Arsizio (VA) di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

- la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Effatà Cooperativa Sociale, p.zza Mora 2 - 21052 Busto Arsizio (VA), alla Prefettura di Varese, alla Direzione Generale del Lavoro di Varese ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

(BUR20030154)

(4.7.0)

D.d.s. 5 marzo 2003 - n. 3582

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Colibrì Cooperativa Sociale avente sede in Paderno Dugnano (MI)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Colibrì Cooperativa Sociale con sede in Paderno Dugnano (MI), codice fiscale e partita IVA n. 08469340155 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «B» al foglio 219 numero progressivo 438;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

- certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Colibrì Cooperativa Sociale con sede a Paderno Dugnano (MI) di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;
- la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Colibrì Cooperativa Sociale, via San Michele del Carso 4 - 20030 Paderno Dugnano (MI), alla Prefettura di Milano, alla Direzione Generale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

(BUR20030155)

(4.7.0)

D.d.s. 5 marzo 2003 - n. 3586

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Le Margherite P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Seveso (MI)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Le Margherite P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Seveso (MI), codice fiscale e partita IVA n. 01070030968 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «B» al foglio 220 numero progressivo 439;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacate e il Verbale dell'Assemblea;

- certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Le Margherite P.S.C. Cooperativa Sociale con sede a Seveso (MI) di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;
- la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Le Margherite P.S.C. Cooperativa Sociale, via S. Martino 54 - 20030 Seveso (MI), alla Prefettura di Milano, alla Direzione Generale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele